Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Anno XXXIX - N. 7 **Venezia, martedì 22 gennaio 2008**

Porto Viro (Ro), frazione Ca' Cappellino, Centro di apicoltura.
Nel paese di Ca' Cappellino è stato aperto nel 1998, presso una ex scuola elementare, il Centro di apicoltura. La struttura comprende una mostra visitabile durante la settimana per appuntamento e aperta al pubblico tutte le domeniche. Il Centro offre al visitatore l'occasione di avvicinarsi al suggestivo e misterioso mondo dell'ape, insetto indispensabile per l'impollinazione delle piante e per la salvaguardia dell'ambiente.

(Foto Antonio Dimer Manzolli)

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

CIRCOLARI

n. **3** del 31 dicembre 2007
Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande". Prime indicazioni applicative. 9
[Commercio, fiere e mercati]

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **238** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 1 di Belluno del dr. Ermanno Angonese. 11
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **239** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 2 di Feltre del dr. Bortolo Simoni. 11
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **240** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 3 Bassano del Grappa del dr. Valerio Alberti. 12
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **241** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino del dr. Domenico Mantoan. 13
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **242** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino del dr. Renzo Alessi..... 14
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **243** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza del dr. Antonio Alessandri. 14
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **244** del 31 dicembre [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 7 Pieve di Soligo del dr. Angelo Del Favero..... 15
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **245** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 8 Asolo del dr. Renato Mason. 16
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **246** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 9 Treviso del dr. Claudio Dario. 17
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **247** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale del dr. Paolo Stocco. 18
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **248** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 12 Veneziana del dr. Antonio Padoan. 18
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **249** del 31 dicembre [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 13 Mirano del dr. Arturo Orsini. 19
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **250** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 15 Alta Padovana del dr. Francesco Benazzi. 20
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **251** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 16 Padova del dr. Fortunato Rao. 21
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **252** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 17 Este del dr. Giovanni Pavesi. 21
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **253** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 18 Rovigo del dr. Adriano Marcolongo. 22
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **254** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 19 Adria del dr. Giuseppe Dal Ben. 23
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **255** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona della dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina. 24
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **256** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 21 di Legnago della dr.ssa Daniela Carraro. 24
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **257** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 22 di Bussolengo del dr. Alessandro Dall'Ora. 25
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **258** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova del dr. Adriano Cestrone. 26
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **259** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Verona del dr. Sandro Caffi. 27
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **260** del 31 dicembre 2007 [1.0]
Nomina a direttore generale ad interim dell'Azienda Ulss n. 14 di Chioggia del dr. Antonio Padoan. 28
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **261** del 31 dicembre 2007 [4.3]
Opcm 15 giugno 2007, n. 3598. Progetto per la bacinizzazione dell'Ansa di Volta Vaccari, alla foce del Po di Pila, in comune di Porto Tolle (RO), per la creazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino. Dichiarazione di indifferibilità, urgenza e di pubblica utilità. 28
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **262** del 31 dicembre 2007 [7.6]
Sostituzione di un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo. 29
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **263** del 31 dicembre 2007 [7.6]
Designazione di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona. 29
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **264** del 31 dicembre 2007 [6.4]
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Comitato di Sorveglianza (Artt. 77 e 78 reg. Ce n. 1698/2005). Istituzione e nomina dei componenti. 30
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **265** del 31 dicembre 2007 [9.3]
Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali (Lr 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni). Integrazione ai decreti n. 108 del 23 maggio 2006, n. 266 del 27 novembre 2006 e presa d'atto composizione..... 31
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **266** del 31 dicembre 2007 [7.6]
Designazione di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo. 32
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **267** del 31 dicembre 2007 [4.0]
Ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale presentato dal Cirnf (Consorzio Idraulico Regimazione Navigabilità Fluviale) avverso il provvedimento prot. n. 12289 del 27 agosto 2007 a firma del Dirigente Responsabile del Genio Civile di Rovigo, del Responsabile dell'Ufficio Aipo di Rovigo e del Dirigente d'Area Po Veneto. Accoglimento in parte qua. 33
[Affari legali e contenzioso]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI

n. **134** del 13 dicembre 2007
"Fondazione L'Arca", con sede in Rovigo. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del Dpr n. 361/2000 e dell'art. 14 del Dpr n. 616/1977.....33
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **137** del 24 dicembre 2007
Fondazione "Oderzo Cultura - Onlus", con sede in Oderzo (TV). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del Dpr n. 361/2000 e dell'art. 14 del Dpr n. 616/1977. 33
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORO

n. **1445** del 30 novembre 2007
Attività di formazione continua individuale ed aziendale a voucher - annualità 2006/2007. Dgr n. 1870 del 13.06.2006. Approvazione istruttoria..... 34
[Formazione professionale e lavoro]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **3535** del 6 novembre 2007 [4.9]
Comune di Trissino (VI). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del comma 9 art. 50 LR 61/1985. Opposizione al parere del Dirigente Regionale - Determinazioni. DCC n. 50 del 20.09.2007. 38
[Urbanistica]

n. **3940** del 11 dicembre 2007 [7.3]
Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica (C.I.S.E.T.). Designazione del rappresentante regionale nell'Assemblea dei soci del 17 dicembre 2007. Articolo 3 l.r. 23.12.1991 n. 37. 39
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **3941** del 11 dicembre 2007 [7.1]
Proroga vigenza Accordo di Programma con Unioncamere del Veneto e Convenzione con il Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto sino alla operatività della Società Consortile di cui alla L.R. n. 33/2004. 39
[Secondario, settore]

n. **3942** del 11 dicembre 2007 [4.2]
Ditta C.G.A. - Consorzio Gestione Argille. Autorizzazione a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "Fontana-Mazzaron", sita in comune di Caldogno (VI). (L.R. 44/1982). 40
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **3943** del 11 dicembre 2007 [4.2]
Ditta C.G.A. - Consorzio Gestione Argille. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "Grendene", sita in comune di Isola Vicentina (VI). (L.R. 44/1982)..... 42
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **3944** del 11 dicembre 2007 [4.2]
Ditta Crivellari e Zerbini S.p.A. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "Mingon", sita in Comune di Giacciano con Baruchella (RO). (L.R. 44/82). 44
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **3945** del 11 dicembre 2007 [4.2]
L.R. 40/1989 e L.R. 22/2002. Autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali. Modifiche alla Dgr n. 2417 del 31.07.2007. 46
[Acque]

n. **3946** del 11 dicembre 2007 [4.2]
Ditta: Hotel Plaza S.r.l. Autorizzazione alla modifica dello stabilimento termale denominato "Plaza" in comune di Abano Terme (PD) - L.R.40/1989 - art.39. 46
[Acque]

n. **3948** del 11 dicembre 2007 [3.2]
Integrazione dei finanziamenti già assegnati con la Dgr

553 del 13/03/2007 per i servizi minimi automobilistici ed assunzione dell'impegno di spesa per l'esercizio 2007, ai sensi della L.R. 30.10.1998, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni 47
[Trasporti e viabilità]

n. **3949** del 11 dicembre 2007 [3.2]
L.R. 2/1988. Pianificazione degli interventi straordinari a sostegno della navigazione interna sulle linee navigabili del naviglio Brenta, canale Battaglia e canale Sottobattaglia - Cagnola - Pontelongo, relativo all'esercizio esercizio 2007. 50
[Trasporti e viabilità]

n. **3950** del 11 dicembre 2007 [3.2]
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articolo 92. Progettazione e realizzazione dell'intervento per il recupero di una imbarcazione sommersa all'imboccatura del Porto peschereccio di Caorle (VE), unità da diporto denominata "Golden Gleane". 50
[Appalti]

n. **3951** del 11 dicembre 2007 [3.3]
Progetto di marketing territoriale denominato "Forte Marghera, nuovo polo di sviluppo regionale. Creazione di un Centro di Eccellenza Veneto del patrimonio militare dimesso" - Seconda Fase. Concessione di un contributo alla società Marco Polo g.e.i.e. 50
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **3952** del 11 dicembre 2007 [3.3]
Progetto di marketing territoriale denominato "Litoranea Veneta e sviluppo territoriale". Affidamento incarico per la redazione di materiale informativo alla società Deltaform srl di Monastier (TV). 51
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **3953** del 11 dicembre 2007 [12.0]
Nomina del consulente tecnico di parte in un giudizio instaurato avanti la Corte di Appello di Venezia dal Sig. Montin Alessandro di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio di bene immobile sito in Comune di Piombino Dese (PD).....51
[Affari legali e contenzioso]

n. **3954** del 11 dicembre 2007 [6.1]
Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai Consorzi di bonifica. (Art. 50, l.r. 3 febbraio 2006, n. 2 e art. 10, l.r. 19 febbraio 2007, n. 2). Liquidazione del contributo. 51
[Bonifica]

n. **3955** del 11 dicembre 2007 [4.3]
Gruppo Nazionale per la Ricerca sull'Ambiente Costiero. Iscrizione della Regione del Veneto in qualità di socio collettivo. 52
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **3956** del 11 dicembre 2007 [6.3]
L.R. 13.09.78, n.52 art.23 - L.R. 20.03.81, n.8. Approvazione del documento per la realizzazione delle iniziative connesse alla pianificazione forestale di cui alla DgrV 1188/05. Anno 2007. 52
[Foreste ed economia montana]

n. **3957** del 11 dicembre 2007 [4.1]
"Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995 n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2003. Tabella B, primo riparto". Dgr nn. 4163 del 30/12/2003, 495 del 18/02/2005 e 4184 del 30/12/2005. Rinnovo del termine per la realizzazione dell'intervento finanziato a favore del Comune di Valeggio sul Mincio (VR)..... 52
[Ambiente e beni ambientali]

n. **3958** del 11 dicembre 2007 [4.1]
"Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28/12/1995, n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2003. Tabella B, primo riparto". Dgr nn. 4163 del 30/12/2003 e 669 del 4/03/2005. Rinnovo dei termini per la realizzazione dell'intervento finanziato a favore del Comune di Sappada (BL). 52
[Ambiente e beni ambientali]

n. **3959** del 11 dicembre 2007 [4.1]
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, punto 15 - L.R. n. 20/2007 - art. 16. Autorizzazione in via definitiva di n. 4 impianti mobili di recupero di rifiuti. Società: Cesaro Mac. Import S.r.l., con sede legale in Via delle Industrie, 28 30020 Eraclea (VE). 53
[Ambiente e beni ambientali]

n. **3960** del 11 dicembre 2007 [4.1]
Dgr n. 121/CR del 23 ottobre 2007 "Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995 n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2007". 54
[Ambiente e beni ambientali]

n. **3961** del 11 dicembre 2007 [4.1]
Dgr n. 4262 del 28/12/2006 "Interventi da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112". Modifica delle modalità di attuazione del progetto ad opera del Comune di San Giorgio in Bosco. 59
[Ambiente e beni ambientali]

n. **3962** del 11 dicembre 2007 [4.1]
D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15, (ex D.Lgs. n. 22/97 - art. 28, c. 7) - L.R. n. 20/2007 - art. 16. Impianto mobile di trattamento e recupero di rifiuti. Rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 3241 del 15.11.2002. Ditta Demiced S.R.L. - Sede legale: Via Orsato, 46/6 - Venezia Marghera. 59
[Ambiente e beni ambientali]

n. **3963** del 11 dicembre 2007 [4.1]
Indagini di sorveglianza algale sulle acque costiere del mare Adriatico e dei laghi di Garda e di Santa Croce da attuarsi nell'anno 2008 a cura di Arpav, anche al fine di escludere il

parametro "ossigeno disciolto" dalla valutazione di qualità delle acque di balneazione, ai sensi del Decreto Legislativo 11 luglio 2007, n. 94 e della Legge Regionale n. 15 del 12 luglio 2007..... 60
[Acque]

n. **3964** del 11 dicembre 2007 [4.1]
D.Lgs. n. 152/2006 - art. 208, comma 15 - L.R. 20/2007 - art. 16. Rettifica D.G.R.V. n. 1907 del 20/06/2006. Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. - Sede Legale: Via dell'Artigianato, 21 - 36036 Torrebelvicino (VI)..... 60
[Ambiente e beni ambientali]

n. **3965** del 11 dicembre 2007 [4.1]
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (già Vesta Venezia servizi territoriali ambientali S.p.a.) sede legale Venezia S. Croce, n. 489. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto chimico - fisico sperimentale per il trattamento delle acque di falda contaminate finalizzato al loro riuso come acque di processo. D. Lgs. n. 152/2006, art. 211 - L.R. n. 3/2000 - art.30..... 61
[Acque]

n. **4007** del 11 dicembre 2007 [7.9]
Piano annuale degli interventi formativi A.F. 2007/2008. Attività formativa nel settore primario. L.R. 10/90. Approvazione risultanze istruttoria..... 61
[Formazione professionale e lavoro]

n. **4008** del 11 dicembre 2007 [7.9]
Piano annuale degli interventi formativi A.F. 2007/2008. Attività formativa nel settore primario. L.R. 10/90. Approvazione risultanze istruttoria organismo di formazione Agenfor Veneto. 62
[Formazione professionale e lavoro]

n. **4009** del 11 dicembre 2007 [7.9]
Riammissione nei termini per la presentazione dei rendiconti su richiesta giustificata da parte del Comune di Jesolo e dello Ial Cisl Veneto. 65
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **4010** del 11 dicembre 2007 [7.11]
Accademia del mare di Venezia - Promozione delle attività. 65
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **4011** del 11 dicembre 2007 [7.11]
Assegnazione agli Esu-Ardsu veneti della riserva del 10% sul contributo regionale per spese di funzionamento, esercizio 2007. Approvazione criteri generali di riparto. Deliberazione/CR n. 122 del 23.10.2007. Art. 37, comma 2, della L.R. 7.4.1998, n. 8. 65
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **4012** del 11 dicembre 2007 [7.11]
Contributo regionale "Buono-Scuola". (Legge Regionale 19 gennaio 2001, n. 1). Anno Scolastico-Formativo 2006-2007. Sanatoria delle carenze formali..... 65
[Istruzione scolastica]

n. **4013** del 11 dicembre 2007 [7.11]
Fondo statale per prestiti fiduciari concessi agli studenti capaci e meritevoli delle Università, delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto - Leggi statali n. 350/2003 e n. 80/2005, D.M. n. 53/2005 e D.M. n. 67/2005. Dgr n. 4061/2006. Criteri e modalità per l'assegnazione dei prestiti fiduciari. 65
[Istruzione scolastica]

n. **4014** del 11 dicembre 2007 [7.11]
Progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.); modifica Polo formativo per il marketing e la valorizzazione dei prodotti del territorio di Belluno. Approvazione percorsi IFTS per l'anno formativo 2007 - 2008..... 68
[Formazione professionale e lavoro]

n. **4015** del 11 dicembre 2007 [7.11]
Rete Bibliotecaria delle Scuole Vicentine c/o Istituto d'Istruzione Superiore "U. Masotto" di Noventa Vicentina (VI) - Contributo straordinario Es. Fin. 2007. 68
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **4016** del 11 dicembre 2007 [7.10]
Apprendistato professionalizzante. Seminario - 14 dicembre 2007..... 68
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **4017** del 11 dicembre 2007 [1.7]
Studio di tecnologie per lo smaltimento delle carcasse degli animali di allevamento, non derivanti da mortalità soggetta a provvedimenti di polizia veterinaria, in alternativa alla distruzione in impianti di categoria 2. Impegno di spesa. 69
[Veterinaria e zootecnia]

n. **4044** del 11 dicembre 2007 [1.3]
1^ Conferenza Regionale per la Salute Mentale. 69
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **4045** del 11 dicembre 2007 [1.3]
Revisione delle piante organiche delle farmacie dei Comuni delle Aziende Ulss n. 10 Veneto Orientale; n.12 Veneziana; n.13 Mirano e n.14 Chioggia della Provincia di Venezia per il biennio 2004/2005. 69
[Sanità e igiene pubblica]

n. **4046** del 11 dicembre 2007 [1.5]
Autorizzazione all'Ulss n. 5 "Ovest Vicentino" all'alienazione di alcuni terreni siti in Comune di Montecchio Maggiore (ex art. 5 del D. Lgvo 229/1999). Art. 13, comma 1, L.R. 23/2007. Dgr 111/CR del 25/09/2007. 72
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **4047** del 11 dicembre 2007 [1.2]
Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova. Anno accademico 2006/2007 - I°, II°, III°, IV° e V° anno di corso. Impegno di spesa. Decreto Legislativo 368/99..... 72
[Sanità e igiene pubblica]

n. **4048** del 11 dicembre 2007 [1.2]
Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona. Anno accademico 2006/2007 - I°, II°, III°, IV° e V° anno di corso. Impegno di spesa. Decreto Legislativo 368/99..... 72
[Sanità e igiene pubblica]

n. **4049** del 11 dicembre 2007 [1.2]
Contratti di formazione specialistica - adozione schematipo. Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368..... 73
[Sanità e igiene pubblica]

n. **4050** del 11 dicembre 2007 [1.4]
L.R. n. 6/97, art. 24. Finanziamento Corit anno 2007..... 75
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **4051** del 11 dicembre 2007 [1.4]
Istituzione del "Fondo regionale per i farmaci oncologici ad alto costo erogati in regime ambulatoriale" e del "Sistema informativo regionale sui farmaci ad alto costo erogati in regime ambulatoriale"..... 75
[Sanità e igiene pubblica]

n. **4052** del 11 dicembre 2007 [1.4]
Laboratori privati di analisi cliniche - modello organizzativo in rete. L.R. n. 22 del 16.8.2002 e Dgr 2501 del 16.8.2004.... 75
[Sanità e igiene pubblica]

n. **4053** del 11 dicembre 2007 [1.5]
Azienda Ospedaliera di Padova. Ospedale Busonera. Rimodulazione intervento. Art. 20 L n. 67/88 - DgrV 1806/06 - Accordo di Programma del 2/10/2007. 76
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **4060** del 11 dicembre 2007 [1.1]
L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Comunità Alloggio per Disabili "Giovanna De Rossi" Via Valdrigo 8, San Biagio di Callalta (TV) - Fondazione "il Nostro Domani" Via Zenson di Piave 5/A, Treviso. 76
[Servizi sociali]

n. **4061** del 11 dicembre 2007 [1.1]
L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Centro Diurno per Disabili "C.E.O.D. Cozzuolo" di Vittorio Veneto, Via Col di Lana, 1 - società cooperativa sociale Fenderl, Via della Seta 23/4, Vittorio Veneto (TV). 76
[Servizi sociali]

n. **4062** del 11 dicembre 2007 [1.1]
L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Comunità Alloggio per persone con disabilità "Casamica" Via Rizzotti 22, Vigasio - Cooperativa Solidarietà s.c.a.r.l., Via Rizzotti 22, Vigasio (VR). 77
[Servizi sociali]

n. **4063** del 11 dicembre 2007 [1.1]
L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Comunità Alloggio per disabili "La Barchessa" Via Cappello 79, Noventa Padovana - Provincia Padovana Frati Minori Conventuali, Via Cappello 79, Noventa Padovana (PD). 77
[Servizi sociali]

n. **4064** del 11 dicembre 2007 [1.1]
L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Comunità Alloggio per disabili "Il Sorriso" Via Pont 3, Feltre - Cooperativa Sociale Portaperta o.n.l.u.s. Via Pont 3, Feltre (BL). 77
[Servizi sociali]

n. **4065** del 11 dicembre 2007 [1.1]
L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Comunità Alloggio per disabili "Villa Trevisan Savioli" Via Savioli 6, Abano Terme - Cooperativa Sociale "La Nuova Idea" Via Puccini 49/A, Abano Terme (PD). 77
[Servizi sociali]

n. **4066** del 11 dicembre 2007 [1.1]
Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della Dgr n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 con riguardo l'Ipab "C.a.s.a. Luigi Mariutto" di Mirano (VE)..... 78
[Servizi sociali]

n. **4067** del 11 dicembre 2007 [1.1]
Prosecuzione delle attività dei Centri provinciali di contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale dei minori per il 2007 e programmazione delle attività per il 2008 (Legge 269/98)..... 78
[Servizi sociali]

n. **4141** del 18 dicembre 2007 [4.9]
Comune di Bassano del Grappa (VI). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi del 6° comma. Art. 15 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11..... 82
[Urbanistica]

n. **4142** del 18 dicembre 2007 [4.9]
Comune di Mezzane di Sotto (VR). Piano Regolatore Generale - Variante n. 6 - Art. 4 e 10 L.R. 24/1985. Adozione D.C.C. n. 46 del 7.10.2004. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61..... 83
[Urbanistica]

n. **4143** del 18 dicembre 2007 [4.9]
Comune di Musile di Piave (VE). Variante parziale al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 50, comma 3, della L.R. n.61/1985, per modifica della scheda norma Zona D2/1 - Salmasi. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 88
[Urbanistica]

n. **4144** del 18 dicembre 2007 [4.9]
Comune di Perarolo di Cadore (BL). Piano Regolatore Generale . Variante parziale. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 90
[Urbanistica]

n. **4145** del 18 dicembre 2007 [4.9]
Comune di Rosolina (RO). Piano Regolatore Generale - Variante n. 2/05. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 93
[Urbanistica]

n. **4146** del 18 dicembre 2007 [4.9]
Comune di San Michele al Tagliamento (VE). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale - settore produttivo - Parco Tecnologico di Bevazzana. DCC 103/2004. Approvazione con modifiche d'ufficio - Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 94
[Urbanistica]

n. **4147** del 18 dicembre 2007 [4.9]
Comune di Treviso. Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 26 ai sensi del Dpr 327/01 per progetto preliminare di sistemazione della viabilità di viale della Repubblica con strada S. Pelajo e strada delle Corti mediante realizzazione di due rotatorie. Approvazione. 99
[Urbanistica]

n. **4149** del 18 dicembre 2007 [4.9]
Comune di Vigo di Cadore (BL). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del comma 9, art. 50, L.R. 61/1985. Opposizione al parere del Dirigente Regionale - Determinazioni. Approvazione. 100
[Urbanistica]

n. **4150** del 18 dicembre 2007 [4.9]
Comune di Villadose (RO). Piano Regolatore Generale - Variante parziale . Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 102
[Urbanistica]

n. **4151** del 18 dicembre 2007 [4.9]
Comune di Villanova del Ghebbo (RO). Piano Regolatore Generale - Variante. Presa d'atto dell'automatica introduzione delle modifiche proposte ai sensi del 3° comma. Art. 46 - L.R. 27.6.1985, n. 61. 105
[Urbanistica]

n. **4152** del 18 dicembre 2007 [4.9]
Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Lavagno (VR). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale.Ratifica ai sensi del 6° comma dell' art. 15 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11. 105
[Urbanistica]

n. **4153** del 18 dicembre 2007 [4.9]
Revoca della Dgr n. 3535 del 6.11.2007. Comune di Trissino (VI). Approvazione delle determinazioni sull'opposizione al parere del Dirigente per variante al Piano Regolatore Generale ai sensi del comma 9, art. 50, L.R. 61/1985. 106
[Urbanistica]

n. **4479** del 28 dicembre 2007 [7.6]
Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale "Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande). Prime indicazioni applicative". 108
[Commercio, fiere e mercati]

n. **4512** del 28 dicembre 2007 [5.1]
Norme per la tutela e la valorizzazione delle "Città murate del Veneto". Riparto delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2007. (L.R. 15/2003, art. 5). 108
[Opere e lavori pubblici]

RETTIFICHE

Avviso di rettifica

REGIONE DEL VENETO
Comunicato relativo alla deliberazione della Giunta regionale n. 3659 del 20 novembre 2007 "Applicazione regionale della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni e dei PUA alle Amministrazioni provinciali nonché per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio esistenti.". (Bollettino Ufficiale n. 108 del 18 dicembre 2007). 129

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr).*

[1.0] Segreteria regionale sanità e sociale
[1.1] Direzione servizi sociali
[1.2] Direzione risorse umane e formazione servizio socio-sanitario regionale
[1.3] Direzione piani e programmi socio sanitari
[1.4] Direzione servizi sanitari
[1.5] Direzione risorse socio sanitarie
[1.7] Unità di progetto sanità animale e igiene alimentare
[3.2] Direzione mobilità
[3.3] Direzione valutazione progetti e investimenti
[4.0] Segreteria regionale ambiente e territorio
[4.1] Direzione tutela ambiente
[4.2] Direzione geologia e attività estrattive
[4.3] Direzione difesa del suolo
[4.9] Direzione urbanistica
[5.1] Direzione lavori pubblici
[6.1] Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura
[6.3] Direzione foreste ed economia montana

[6.4] Direzione piani e programmi settore primario
[7.1] Direzione promozione e internazionalizzazione
[7.3] Direzione turismo
[7.6] Direzione commercio
[7.9] Direzione formazione
[7.10] Direzione lavoro
[7.11] Direzione istruzione
[9.3] Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti
[12.0] Avvocatura regionale

AVVISO AI LETTORI

Si segnala che, insieme al presente Bollettino, è pubblicato un Supplemento con gli oggetti dei decreti adottati dai Dirigenti regionali.

Il Supplemento è distribuito in abbonamento agli abbonati di tipo A. Chi fosse interessato può acquistarlo al prezzo di euro 3,00 presso i punti vendita indicati nella penultima di copertina.

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

CIRCOLARI

CIRCOLARE n. 3 del 31 dicembre 2007

Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande". Prime indicazioni applicative.

[Commercio, fiere e mercati]

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4479 del 28 dicembre 2007).

Indirizzata ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto e, p.c. all'ANCI Veneto; alla Confcommercio Regionale; alla Confesercenti Regionale; alla FIPE Regionale

- Loro sedi -

In data 10 ottobre 2007 è entrata in vigore la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 84 del 25 settembre 2007 e reperibile nel sito internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it).

Secondo quanto stabilito dall'articolo 37, comma 2, lett. a), la legge regionale n. 29 comporta la disapplicazione, nella Regione Veneto, della legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", ad eccezione dell'articolo 4, comma 2 e dell'articolo 9.

Tenuto conto che la nuova legge regionale reca una disciplina in parte diversa rispetto alla previgente normativa, con la presente circolare si forniscono alcune prime indicazioni al fine di agevolare l'applicazione del testo legislativo.

1. Capo I – Principi

1.1 Campo di applicazione della legge (art. 2)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, che dispone in ordine al campo di applicazione della legge, ribadendo alcuni principi ormai consolidati, di carattere generale, si evidenzia che la legge regionale n. 29 non ha modificato le normative di settore vigenti e, di conseguenza, non ha alcun effetto su eventuali disposizioni che, sulla base di una specifica disciplina legislativa, abilitano alcune tipologie di strutture ad esercitare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta ad un pubblico indifferenziato, con modalità diverse rispetto a quelle previste dalla nuova legge regionale n. 29

1.2 Procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione e preposto (art. 3 comma 1, lettere m) e n) e art. 4, commi 7, 8, 9 e 10)

Per le società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati la figura del delegato REC è sostituita dal procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande il quale va individuato con apposita procura da iscrivere al registro delle imprese, ai fini del possesso dei requisiti professionali e della gestione dell'esercizio. Il procuratore è inoltre abilitato a presentare al Comune la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione o la dichiarazione di inizio attività o la comunicazione.

Si ricorda che il comma 7, dell'articolo 4, dispone che uno stesso soggetto non possa essere contemporaneamente procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione per più società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati.

Inoltre, il comma 8 del medesimo articolo consente, qualora il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante o il procuratore non provvedano direttamente all'effettiva conduzione dell'esercizio, di nominare un preposto, che deve comunque essere in possesso dei necessari requisiti morali e professionali previsti dai commi da 1 a 6 dell'articolo 4.

Negli esercizi deve essere presente il titolare dell'autorizzazione ovvero, qualora lo stesso non intenda o non possa condurre direttamente l'esercizio, un suo preposto. Le figure del preposto e del procuratore possono coincidere quando al procuratore è affidata anche l'effettiva conduzione dell'esercizio.

Si evidenzia, infine, che entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale le società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati che si avvalgono della figura del delegato REC di cui alla precedente disciplina devono adeguarsi alle nuove disposizioni individuando la figura professionale cui è attribuita la rappresentanza dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (art. 38, comma 8).

2. Capo II - Requisiti per l'esercizio dell'attività

2.1. Requisiti morali (art. 4, commi da 1 a 5)

L'articolo 4, comma 1, rispetto alla disciplina previgente, non contiene alcun riferimento alla dichiarazione di fallimento in quanto, a seguito della recente modifica della legge fallimentare, è stato soppresso il pubblico registro dei falliti. Per tali motivi, la dichiarazione di fallimento non rappresenta più un ostacolo all'esercizio dell'attività commerciale.

2.2 Requisiti professionali (art. 4, commi da 6 a 15)

In relazione ai requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande la nuova legge non prevede più la pratica commerciale. Rimane tuttavia salvo quanto stabilito dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3603/C del 28.09.2006, per i soggetti che hanno avviato un'attività previo riconoscimento della pratica commerciale per i quali è mantenuto il diritto acquisito all'esercizio dell'attività.

3. Capo III - Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

3.1 Tipologia degli esercizi (art. 5)

Tra gli aspetti innovativi della legge regionale, di particolare rilievo è l'introduzione della tipologia unica di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Di conseguenza, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale (10 ottobre 2007) le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 287/91, intestate alla stessa persona fisica o società, relative ad un

unico esercizio, si sono unificate nella tipologia unica e non sono più cedibili o trasferibili in altri locali separatamente (art. 38, comma 6). Sono escluse dall'unificazione le vecchie autorizzazioni di tipo c) in quanto già abilitanti all'attività di ristorazione e di bar anche se congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago (art. 38, comma 6).

A partire dal 10 ottobre 2007 i titolari di autorizzazioni di tipo a), b) e d) della legge 287/91 possono estendere la loro attività di somministrazione di alimenti e bevande, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, senza che sia necessaria la conversione del titolo autorizzatorio nella nuova tipologia unica regionale (art. 38, comma 5). L'attività dovrà, comunque, essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico - sanitaria, di sicurezza nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilità.

Si ricorda che fino all'adozione da parte dei Comuni della nuova programmazione, continuano ad applicarsi i parametri numerici definiti ai sensi della legge n. 287/91 (compresa l'eventuale zonizzazione), anche se le autorizzazioni di tipo a), b) e d) disponibili si trasformano nella tipologia unica di cui all'art. 5 della legge regionale; le richieste di autorizzazione presentate prima del 10.10.2007 (data di entrata in vigore della legge regionale) ed il cui procedimento non si è ancora concluso dovranno essere esaminate in base ai criteri e ai parametri numerici comunali adottati con la normativa statale previdente: anche in questo caso dovrà essere rilasciata un'autorizzazione con tipologia unica.

3.2 Autorizzazioni temporanee (art. 11)

È possibile ottenere un'autorizzazione per esercitare temporaneamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale.

Non è richiesto il possesso dei requisiti professionali, bensì dei soli requisiti morali, per lo svolgimento in forma temporanea dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, salvo sempre il rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.

Si ricorda che il carattere religioso, benefico o politico dovrà essere verificato dal Comune, sulla base delle opportune certificazioni, esclusivamente con riferimento alla natura della manifestazione.

3.3 Somministrazione con apparecchi automatici (art. 13)

Con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 13, comma 2, relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, occorre evidenziare che, per quanto concerne i requisiti professionali richiesti dalla nuova legge regionale, questi sono in parte diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina previgente.

In proposito, sembra utile evidenziare che, il principio su cui si basa la legge regionale n. 29 è rinvenibile nella continuità dell'attività; in tal senso, il legislatore ha fatto salve le autorizzazioni già rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge (con l'unica eccezione di trasformazione in tipologia unica), così riconoscendo ai soggetti titolari di tali autorizzazioni, in possesso dei requisiti professionali di cui alla previgente disciplina, il diritto di continuare ad esercitare l'attività (vedi articolo 38, comma 6).

Il medesimo principio di continuità dell'attività si ritiene che possa trovare altresì applicazione anche per quanto riguarda l'esercizio di somministrazione con apparecchi automatici per i quali la comunicazione di inizio attività sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge regionale, sulla base dei requisiti richiesti dalla disciplina allora vigente e sempre che l'attività in questione sia attualmente in corso.

Per tali motivi è da ritenersi che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 13 in ordine ai nuovi requisiti professionali richiesti, debba trovare applicazione per le nuove attività.

4. Capo IV – Orari

4.1 Orari (artt. da 18 a 27)

Gli articoli da 18 a 27 dettano una puntuale disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che sono rimessi alla libera determinazione dell'esercente entro i limiti stabiliti dalla legge regionale e dall'ordinanza sindacale sugli orari.

Rispetto a quanto previsto dalla previgente legge regionale n. 40/94 si segnala che l'orario di chiusura delle sale da ballo, dei locali notturni e comunque dei locali similari è stato anticipato alle ore 3 del giorno successivo, anziché alle ore 4, con apertura non oltre le ore 22.

Si evidenzia che, in attuazione alla disposizione transitoria di cui all'articolo 38, comma 9, le protrazioni di orario previste dal Capo IV non possono trovare applicazione fino a quando il Comune non adotta il provvedimento di determinazione degli orari previsto dall'articolo 18, comma 8. Al riguardo si segnala che anche le proroghe già concesse ai sensi della previgente disciplina devono essere confermate dal Comune con apposito provvedimento.

5. Capo V - Pubblicità dei prezzi ed attività accessorie

5.1 Attività accessorie (art. 31)

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui all'art. 8 della legge regionale consente a tutti gli esercenti, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore (ed, in particolare, da quelle in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico e prevenzione incendi), le seguenti ulteriori attività:

a) l'installazione di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione sonora e audiovisiva;
b) l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in sale dove la clientela accede normalmente per la consumazione, purché non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni.

Si ricorda che qualora la sala abbia una capienza superiore a 100 persone trova applicazione il decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, recante le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento nonché il decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1996 concernente la determinazione delle attività soggette alla visita di prevenzione incendi.

Si evidenzia, altresì, che l'effettuazione di attività di spettacolo e di trattenimento diverse da quelle disciplinate dall'art. 31 della legge regionale richiede che l'esercente si munisca della licenza di cui agli artt. 68 e 69 del t.u.l.p.s. e il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del t.u.l.p.s.

Galan

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 238 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 1 di Belluno del dr. Ermanno Angonese.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei requisiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Ermanno Angonese, nato il 10.2.1949, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Ermanno Angonese, nato il 10.2.1949 , direttore generale dell'Azienda Ulss n. 1 di Belluno, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 1 di Belluno il dr. Ermanno Angonese a decorrere dal 1^ gennaio 2008;
4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 239 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 2 di Feltre del dr. Bortolo Simoni.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie

locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Bortolo Simoni , nato il 24.8.1954, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Bortolo Simoni, nato il 24.8.1954, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 2 di Feltre, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;

2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;

3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 2 di Feltre il dr. Bortolo Simoni a decorrere dal 1^ gennaio 2008;

4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 240 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 3 Bassano del Grappa del dr. Valerio Alberti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su

tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Valerio Alberti , nato il 13.11.1953, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Valerio Alberti, nato il 13.11.1953, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 3 Bassano del Grappa, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 3 Bassano del Grappa il dr. Valerio Alberti a decorrere dal 1^ gennaio 2008;
4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 241 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino del dr. Domenico Mantoan.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Domenico Mantoan, nato il 12.7.1957, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Domenico Mantoan , nato il 12.7.1957, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino, con riserva di effettuare ulteriore

verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;

2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;

3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 4 Alto Vicentino il dr. Domenico Mantoan a decorrere dal 1^ gennaio 2008;

4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 242 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino del dr. Renzo Alessi.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Renzo Alessi , nato il 20.3.1955, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Renzo Alessi, nato il 20.3.1955, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;

2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;

3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 5 Ovest Vicentino il dr. Renzo Alessi a decorrere dal 1^ gennaio 2008;

4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 243 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza del dr. Antonio Alessandri.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Antonio Alessandri, nato il 20.2.1947, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Antonio Alessandri , nato il 20.2.1947, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 6 di Vicenza il dr. Antonio Alessandri a decorrere dal 1^ gennaio 2008;
4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 244 del 31 dicembre

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 7 Pieve di Soligo del dr. Angelo Del Favero.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Re-

gioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Angelo Del Favero, nato il 16.9.1949 , che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Angelo Del Favero , nato il 16.9.1949, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 7 Pieve di Soligo, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 7 Pieve di Soligo il dr. Angelo Del Favero a decorrere dal 1^ gennaio 2008;
4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 245 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 8 Asolo del dr. Renato Mason.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Renato Mason , nato il 4.11.1951,

che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Renato Mason, nato il 4.11.1951, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 8 Asolo, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 8 Asolo il dr. Renato Mason a decorrere dal 1^ gennaio 2008;
4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 246 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 9 Treviso del dr. Claudio Dario.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Claudio Dario , nato il 14.6.1957, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Claudio Dario, nato il 14.6.1957, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 9 Treviso, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 9 Treviso il dr. Claudio Dario a decorrere dal 1^ gennaio 2008;
4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 247 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale del dr. Paolo Stocco.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Paolo Stocco, nato il 26.4.1957, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Paolo Stocco, nato il 26.4.1957, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 10 Veneto Orientale il dr. Paolo Stocco a decorrere dal 1^ gennaio 2008;
4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 248 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 12 Veneziana del dr. Antonio Padoan.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Antonio Padoan, nato il 8.9.1942, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Antonio Padoan, nato il 8.9.1942, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 12 Veneziana, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 12 Veneziana il dr. Antonio Padoan a decorrere dal 1^ gennaio 2008;
4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 249 del 31 dicembre

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 13 Mirano del dr. Arturo Orsini.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Arturo Orsini, nato il 23.9.1951, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Arturo Orsini, nato il 23.9.1951, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 13 Mirano, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 13 Mirano il dr. Arturo Orsini a decorrere dal 1^ gennaio 2008;
4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 250 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 15 Alta Padovana del dr. Francesco Benazzi.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Francesco Benazzi, nato il 2.3.1956 , che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Francesco Benazzi, nato il 2.3.1956, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 15 Alta Padovana, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 15 Alta Padovana il dr. Francesco Benazzi a decorrere dal 1^ gennaio 2008;
4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 251 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 16 Padova del dr. Fortunato Rao.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Fortunato Rao, nato il 14.6.1945, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Fortunato Rao, nato il 14.6.1945, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 16 Padova, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 16 Padova il dr. Fortunato Rao a decorrere dal 1^ gennaio 2008;
4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 252 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 17 Este del dr. Giovanni Pavesi.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità

per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Giovanni Pavesi, nato il 10.7.1961, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Giovanni Pavesi , nato il 10.7.1961, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 17 Este, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;

2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;

3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 17 Este il dr. Giovanni Pavesi a decorrere dal 1^ gennaio 2008;

4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 253 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 18 Rovigo del dr. Adriano Marcolongo.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Adriano Marcolongo, nato il 10.4.1956, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Adriano Marcolongo, nato il 10.4.1956, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 18 Rovigo, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 18 Rovigo il dr. Adriano Marcolongo a decorrere dal 1^ gennaio 2008;
4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 254 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 19 Adria del dr. Giuseppe Dal Ben.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Giuseppe Dal Ben, nato il 20.9.1956, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Giuseppe Dal Ben , nato il 20.9.1956 , direttore generale dell'Azienda Ulss n. 19 Adria, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 19 Adria il dr. Giuseppe Dal Ben a decorrere dal 1^ gennaio 2008;
4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in

base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 255 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona della dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dalla dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata il 19.5.1957, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, la dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata il 19.5.1957, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 20 di Verona la dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina a decorrere dal 1^ gennaio 2008;
4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 256 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 21di Legnago della dr.ssa Daniela Carraro.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n.

512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dalla dr.ssa Daniela Carraro , nata il 2.2.1956, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, la dr.ssa Daniela Carraro, nata il 2.2.1956, direttore generale dell'Azienda Ulss n. 21 di Legnago, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;

2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;

3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 21 di Legnago la dr.ssa Daniela Carraro a decorrere dal 1^ gennaio 2008;

4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 257 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ulss n. 22 di Bussolengo del dr. Alessandro Dall'Ora.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo,

Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Alessandro Dall'Ora, nato il 8.8.1963, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Alessandro Dall'Ora, nato il 8.8.1963 , direttore generale dell'Azienda Ulss n. 21 di Bussolengo, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Ulss n. 22 di Bussolengo il dr. Alessandro Dall'Ora a decorrere dal 1^ gennaio 2008;
4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 258 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova del dr. Adriano Cestrone.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Adriano Cestrone, nato il 11.3.1946 , che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

Vista l'intesa con l'Università degli Studi di Padova, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 56/1994 e all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 517/1999;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Adriano Cestrone, nato il 11.3.1946, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova il dr. Adriano Cestrone a decorrere dal 1^ gennaio 2008;
4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 259 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Verona del dr. Sandro Caffi.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr. Sandro Caffi, nato il 21.2.1950, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

Vista l'intesa con l'Università degli Studi di Verona, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 56/1994 e all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 517/1999;

decreta

1. di nominare per il quinquennio 2008 - 2012, il dr. Sandro Caffi, nato il 21.2.1950, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Verona, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;
2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;
3. di immettere nelle funzioni di direttore generale del-

l'Azienda Ospedaliera di Verona il dr. Sandro Caffi a decorrere dal 1^ gennaio 2008;

4. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base ai vigenti parametri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 2682 del 7.8.2006, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del Dpcm 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato dal Dpcm 31 maggio 2001, n. 319).

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 260 del 31 dicembre 2007

Nomina a direttore generale ad interim dell'Azienda Ulss n. 14 di Chioggia del dr. Antonio Padoan.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", convertito in legge senza modificazioni, con la legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali", prevede che le regioni nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

Premesso che l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", prevede che il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione;

Viste le delibere n. 1514 del 22.5.2007 e n. 1693 del 5.6.2007 con le quali è stato approvato l'avviso per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Vista la delibera adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 dicembre 2007 relativa a "Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la verifica dei risiti di ammissibilità per la nomina a direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto";

In ordine a quanto dispone l'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, relativamente all'assegnazione ai direttori generali, all'atto della nomina, degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, considerato che in data 28 settembre 2006 la Regione del Veneto ha sottoscritto il protocollo d'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato "Patto per la salute", teso a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse al Ssn in un arco di tempo pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale, a definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica, si ritiene necessario che il rispetto degli impegni assunti dalla Regione in tale sede, unitamente all'attuazione dei principi e degli obiettivi contenuti nel "Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009" (già approvato dalla Giunta regionale e attualmente all'esame della Quinta Commissione Consiliare), costituiscano gli obiettivi da assegnare ai direttori generali, di cui all'art. 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992. La Giunta regionale provvederà a individuare modalità e tempi affinchè i direttori generali traducano quindi in termini concreti gli obiettivi suddetti.

Visto quanto dispone l'articolo 3, comma 6, del Dlgs 502/1992 secondo il quale i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati senza necessità di valutazioni comparative;

Considerato che in data 31 dicembre 2007 scadono gli attuali direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto;

Considerato che per l'Ulss n. 14 di Chioggia si appalesa una situazione del tutto particolare atteso che presso il Consiglio regionale sono in avanzata fase di esame e valutazione proposte di modifica degli ambiti territoriali dell'Ulss medesima, con conseguente aggregazione delle aree territoriali a Ulss limitrofe;

Visti in proposito i seguenti atti:

- Pdl n. 193 del 18.10.2006
- Pdl n. 260 del 6.8.2007
- Pdl n. 268 del 9.10.2007

Vista la proposta di candidatura e il relativo curriculum per la nomina a direttore generale delle Aziende Ulss e ospedaliere del Veneto presentati dal dr Antonio Padoan, nato il 8.9.1942, che risulta in possesso dei necessari requisiti, come risulta dalla deliberazione del 28 dicembre 2007, in premessa citata;

decreta

1. di nominare per 1 anno, fino al 31.12.2008, il dr. Antonio Padoan, nato il 8.9.1942, direttore generale ad interim dell'Azienda Ulss n. 14 di Chioggia, con riserva di effettuare ulteriore verifica documentale del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia e già dichiarati nella proposta di candidatura a direttore generale;

2. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'articolo 3 - bis, comma 5, del Dlgs 502/1992, a quanto esposto in premessa;

3. di immettere nelle funzioni di direttore generale ad interim dell'Ulss n. 14 di Chioggia il dr. Antonio Padoan a decorrere dal 1^ gennaio 2008.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura della Segreteria Regionale alla Sanità e Sociale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 261 del 31 dicembre 2007

Opcm 15 giugno 2007, n. 3598. Progetto per la bacinizzazione dell'Ansa di Volta Vaccari, alla foce del Po di Pila, in comune di Porto Tolle (RO), per la creazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino. Dichiarazione di indifferibilità, urgenza e di pubblica utilità.

[Protezione civile e calamità naturali]

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. l'intervento per la "bacinizzazione dell'Ansa di Volta Vaccari, alla foce del Po di Pila, in comune di Porto Tolle (RO), per la creazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino" è dichiarato, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Opcm n. 3598, indifferibile, urgente e di pubblica utilità;

2. attesa la valenza della gestione razionale della risorsa idrica superficiale e di falda, l' intervento di cui all'articolo 1 è dichiarato, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Opcm n. 3598, di interesse prevalente rispetto ad ogni altro uso;

3. per l' intervento di cui all'articolo 1 è autorizzato il ricorso alle deroghe di cui all'articolo 4 comma 1 dell'Opcm n. 3598 nonché alle procedure previste dall'articolo 3 comma 4 della Opcm n. 3598.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 262 del 31 dicembre 2007

Sostituzione di un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Dm 24 luglio 1996, n. 501;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 241 del 24.06.2004, con cui sono state individuate le organizzazioni e associazioni designatrici dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 355 del 02.09.2004 e successive modifiche ed integrazioni, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo;

Vista la nota del 5 novembre 2007, prot. n. 15382, pervenuta il 13 novembre 2007, con la quale la Camera di Commercio di Rovigo ha comunicato che la sig.ra Alessia Zaninello, designata da Confartigianato Imprese e Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna) apparentate, in rappresentanza del settore "Artigianato", ha rassegnato le dimissioni;

Vista la nota pervenuta il 6 dicembre 2007, con cui dette associazioni hanno designato il Sig. Monini Alessandro, nato a Montagnana (PD) il 23/10/1955, in sostituzione della Sig.ra Alessia Zaninello;

Verificato, sulla base delle attestazioni e documentazioni inviate, il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

decreta

1) in sostituzione della sig.ra Alessia Zaninello, è nominato componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo, in rappresentanza del settore "Artigianato", il Sig. Monini Alessandro.

2) di notificare il presente Decreto, ai sensi di legge, al componente nominato, alle Associazioni interessate, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo, ad Unioncamere nazionale ed Unioncamere regionale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 263 del 31 dicembre 2007

Designazione di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante norme in materia di "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

Visto l'articolo 52 della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112", che attribuisce al Presidente della Giunta regionale la designazione di un membro effettivo e di un membro supplente in seno al Collegio dei revisori dei conti delle Camere di Commercio;

Visto il bando recante le caratteristiche delle domande da presentare da parte dei candidati pubblicato, mediante avviso n. 21 del 4 settembre 2007, sul Bur n.81 del 14 settembre 2007;

Viste le candidature che presentano i requisiti richiesti dal bando e dalla normativa vigente in materia, pervenute in numero di 57;

Verificato, sulla base delle attestazioni e documentazioni inviate, il possesso dei requisiti previsti dalla legge;

decreta

1. è designato membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona il signor Lucchini dott. Daniele, nato a Bovolone (VR) il 05.10.1957 e residente a Verona, in Via Marin Faliero n.16/b.

2. è designato membro supplente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona il signor Gulino dott. Emanuele, nato a Chiaramonte Gulfi (Rg) il 13.09.1949 e residente a Colognola ai Colli (VR) in Via Colli Euganei, 3/a.

3. il presente Decreto sarà notificato agli interessati, alla Camera di Commercio di Verona, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alle Unioncamere nazionale e regionale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 264 del 31 dicembre 2007

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Comitato di Sorveglianza (Artt. 77 e 78 reg. Ce n. 1698/2005). Istituzione e nomina dei componenti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Visto il regolamento (Ce) del Consiglio n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) che, in coerenza con la proposta complessiva di riforma dei Fondi strutturali, introduce, nel sistema di programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013, un approccio strategico a ogni livello di programmazione;

Visto che all'articolo 77 del citato Regolamento è previsto che per ciascun Programma di sviluppo rurale sia istituito un Comitato di sorveglianza (di seguito indicato come Comitato) entro un termine massimo di tre mesi dalla Decisione di approvazione. Tale Comitato, dotato di proprio regolamento interno, è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dall'autorità di gestione e la sua composizione è stabilita nel Programma stesso. Il Regolamento, all'articolo 78, assegna al Comitato il compito di accertare l'effettivo stato di attuazione del Programma. In particolare il Comitato:

- è consultato in merito ai criteri di selezione delle operazioni. I criteri di selezione sono riesaminati dal Comitato secondo le esigenze della programmazione;
- verifica lo stato di avanzamento del Programma rispetto agli obiettivi specifici;
- esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun Asse e le valutazioni periodiche;
- esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma e la relazione finale prima dell'invio alla Commissione Europea;
- ha la facoltà di proporre all'Autorità di Gestione eventuali adeguamenti e modifiche del Programma allo scopo di meglio raggiungere gli obiettivi che si propone o per migliorarne la gestione anche finanziaria;
- esamina ed approva le proposte di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente l'approvazione del programma e la partecipazione del Feasr.

Visto che all'articolo 59 del regolamento (Ce) di applicazione n. 1974 del 15 dicembre 2006, viene inoltre previsto che il Presidente del Comitato relazioni durante le riunioni dello stesso sull'andamento delle misure di informazione e pubblicità, portando a conoscenza dei membri alcuni esempi di tali misure.

Vista la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 della Commissione con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Veneto;

Vista la deliberazione n. 3560 del 13 novembre 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013 in seguito all'approvazione della Commissione europea avvenuta con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007;

Visto che al capitolo 12.2 del Programma di sviluppo rurale, laddove vengono descritti i sistemi di sorveglianza e valutazione, è stata definita la composizione del Comitato che, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento, include i rappresentanti del partenariato consultato nella fase di predisposizione del Programma. In particolare, si prevede che il Comitato sia presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato con la rappresentanza dei seguenti soggetti:

- Autorità di Gestione;
- Segreteria regionale del Settore Primario;
- Direzioni regionali responsabili delle misure del Programma;
- Autorità di Gestione della programmazione regionale del Fesr;
- Autorità di Gestione della programmazione regionale del Fse;
- Autorità di Gestione della programmazione regionale del Fep;
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Organismo pagatore regionale Avepa;
- Autorità Ambientale regionale;
- Commissione Pari Opportunità del Veneto;
- Gal del Veneto;
- sei rappresentanti delle parti economiche, sociali e ambientali;
- tre rappresentanti delle Autonomie Locali;

Vista la deliberazione n. 2828 del 18 settembre 2007, con la quale sono approvati le procedure e i criteri per la costituzione del Comitato di Sorveglianza per lo sviluppo rurale, e sono stati inoltre individuati le categorie e i soggetti che potranno designare loro rappresentanti all'interno del Comitato;

Dato atto che la Direzione Piani e Programmi, indicata quale Autorità di gestione del Programma e segreteria tecnica del Comitato, ha proceduto all'avvio delle fasi di confronto e consultazione tra i soggetti interessati e alla raccolta delle rispettive designazioni ai fini della costituzione del Comitato stesso così come da disposizione della deliberazione n. 2828/2007;

Viste le designazioni pervenute dai soggetti componenti di ciascuna categoria individuati sulla base dell'elenco generale del Partenariato di cui all'allegato 7 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e applicati i previsti criteri di individuazione dei rappresentanti per ciascuna delle categorie interessate;

Ritenuto che la rappresentanza della Regione del Veneto in Comitato di Sorveglianza sia individuata nelle sue componenti come descritto in Allegato A;

Preso atto delle designazioni del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione Pari Opportunità del Veneto e dell'Autorità Ambientale regionale - Segreteria regionale all'Ambiente, di cui all'Allegato A;

Preso atto della designazione dell'Organismo pagatore regionale Avepa di cui all'Allegato B;

Preso atto della designazione di Manzardo Francesco per i Gruppi di Azione Locale, e relativo supplente come riepilogati in Allegato B;

Preso atto delle designazioni pervenute da parte di ciascuna delle seguenti sei categorie di soggetti in qualità di rappresentanti delle parti economiche, sociali e ambientali;

Effettuate le opportune verifiche e individuati i candidati che hanno ricevuto, all'interno di ciascuna categoria, il maggior numero di indicazioni;

Preso atto che dalle associazioni dei consumatori e altre associazioni no profit non è pervenuta, alcuna designazione, nonostante l'ulteriore sollecito inviato;

Verificato che i seguenti candidati hanno ricevuto il maggior numero di indicazioni all'interno della rispettiva categoria: Ghiro Alessandro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole; Rota Onofrio per il triennio 2007 - 2009, Roberto Montagner per il biennio 2010 - 2011 e Storti Nicola per il biennio 2012 - 2013, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli; Montedoro Marina in rappresentanza della cooperazione agricola e agroalimentare; Pizzolato Ermanno in rappresentanza delle imprese agroalimentari e alimentari; Pamio Gianpaolo in rappresentanza delle associazioni ambientaliste, e relativi supplenti come riepilogati in Allegato B;

Preso atto delle rispettive designazioni da parte delle Unioni regionali dei suddetti Enti Locali nelle persone di Ferroli Renato per l'Unione regionale delle Province del Veneto (Urpv), Bressan Maurizio per l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e Da Deppo Flaminio per l'Unione nazionale dei Comuni e Comunità montane (Uncem) e relativi supplenti come riepilogati in Allegato B;

Considerato che a norma dell'articolo 77 paragrafo 2 del regolamento (Ce) n. 1698/2005, i rappresentanti della Commissione Europea possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del Comitato di Sorveglianza con funzioni consultive;

Individuati pertanto in Allegato A al presente provvedimento i membri effettivi del Comitato di Sorveglianza, e in allegato B allo stesso i componenti con funzioni consultive;

decreta

1. di istituire il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 di cui alle premesse e di prendere atto, che eventuali integrazioni e/o aggiornamenti delle componenti potranno essere deliberate dal Comitato stesso conformemente al suo Regolamento;
2. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento relativo alla nomina dei Componenti effettivi e loro supplenti nel Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2007 - 2013;
3. di approvare l'Allegato B al presente provvedimento relativo alla nomina dei Componenti con funzioni consultive e loro supplenti nel Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2007 - 2013.

Galan

Allegato A

Programma di sviluppo rurale 2007-2013
Rappresentanza della Regione del Veneto nel Comitato di Sorveglianza

Fanno parte del Comitato di sorveglianza in qualità di membri effettivi:

- Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, in qualità di Presidente;
- Il Segretario regionale del Settore Primario;
- Il Dirigente della Direzione Piani e Programmi, in qualità di Autorità di Gestione;
- I Dirigenti delle Strutture regionali responsabili di Misura;

ed inoltre:

	Titolare	Supplente
Il Segretario Regionale Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità Ambientale	Casarin Roberto	Zanetti Marco
Il Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità	Tregnago Simonetta	Greggio Cristina
Autorità di Gestione del Por (2007-2013) Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" - parte Fse	Trevisanato Sergio	Martignon Diego
Autorità di Gestione del Por (2007-2013) Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" - parte Fesr	Zuliani Fabio	Gennaro Pierpaolo Massarolli Andrea
Responsabile regionale del Fondo europeo per la pesca (Fep) per il periodo 2007-2013.	Richieri Mario	Calderola Sonia
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	Angeli Stefano	Zucaro Nicola
Ministero dell'Economia e delle Finanze	Zuanich Maurizia	

Allegato B

Programma di sviluppo rurale 2007-2013
Membri del Comitato di Sorveglianza a titolo consultivo

Fanno parte del Comitato di sorveglianza in qualità di membri a titolo consultivo:

	Titolare	Supplente
Avepa	Trevisin Marilena	Colombera Adriano
Unione regionale delle Province del Veneto (Urpv)	Ferroli Renato	Ravazzolo Giuseppe
Associazione nazionale dei Comuni Italiani (Anci)	Bressan Maurizio	Capodaglio Pierantonio
Unione nazionale dei Comuni e Comunità montane (Uncem)	Da Deppo Flaminio	Chies Gianni
Gruppi di Azione Locale	Manzardo Francesco	Fracasso Stefano
Organizzazioni professionali agricole	Ghiro Alessandro	
Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli	Rota Onofrio	
Cooperazione agricola e agroalimentare	Montedoro Marina	
Imprese agroalimentari e alimentari	Pizzolato Ermanno	
Associazioni ambientaliste	Pamio Giampaolo	

ed inoltre, il rappresentante della Commissione Europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 265 del 31 dicembre 2007

Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali (Lr 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni e integra-

zioni). Integrazione ai decreti n. 108 del 23 maggio 2006, n. 266 del 27 novembre 2006 e presa d'atto composizione.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Richiamato il decreto n. 108 del 23 maggio 2006, con cui questa Presidenza nominava, per la legislatura 2005 - 2010, i componenti della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge regionale 3 giugno 1997, n, 20 e successive modificazioni e integrazioni, riservandosi di integrare la composizione con la nomina dei rappresentanti delle Associazioni delle Autonomie del Veneto, di cui all'art. 10, punto 1), lettera f), della stessa legge regionale, nonché i componenti della segreteria della Conferenza, di cui all'art. 8, punto 2, della legge regionale n. 20/1997;

Richiamato il decreto n. 266 del 27 novembre 2006, con cui questa Presidenza integrava la nomina, per la legislatura 2005 - 2010, dei componenti della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge regionale 3 giugno 1997, n, 20 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i componenti della segreteria della Conferenza, di cui all'art. 8, punto 2, della legge regionale n. 20/1997;

Vista la nota di questa Presidenza del 27.12.2006, prot. n. 739707/41.15, con la quale si delega, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, l'Assessore Regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Flavio Silvestrin, ad assumere la Presidenza della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali;

Vista la nota del Presidente dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto del 22 febbraio 2007, prot. n. 438 sez. 1105, con la quale si designa il sig. Raffaele Savino quale rappresentante della Associazione delle Autonomie del Veneto nella segreteria della Conferenza;

Dato atto che il sig. Franco Boldrin, componente della segreteria della Conferenza, con funzioni di segretario verbalizzante, in considerazione della sua assegnazione ad altre funzioni, viene sostituito, nelle medesime funzioni di segretaria verbalizzante, dalla sig.ra Paola Fiasconaro;

decreta

1. di dare atto che la composizione attuale della Conferenza risulta pertanto la seguente:

a) Assessore Regionale delegato alla presidenza dal Presidente della Regione:
   - Flavio Sivestrin
b) Rappresentante del Consiglio Regionale:
   - Franco Bonfante
c) Rappresentanti dell'UrpV:
   - Elio Mosele
   - Federico Saccardin
d) Rappresentanti dell'Anciveneto:
   - Vanni Mengotto
   - Roberto Andriolo
   - Ampelia Berto
   - Edo Boldrin
   - Flavio Zanonato
e) Rappresentante dell'Uncem - Delegazione Regionale Veneto:
   - Galdino Zanchetta
f) Rappresentanti delle Associazioni delle Autonomie del Veneto:
   - Sergio Reolon
   - Filiberto Semenzin
   - Lamberto Toscani

2. di nominare componenti della segreteria della Conferenza, ai sensi dell'art. 8, punto 2, della citata Lr n. 20/1997, i signori:
- Raffaele Savino
- Paola Fiasconaro in sostituzione di Franco Boldrin

3. di dare atto che la composizione attuale della segreteria della Conferenza risulta la seguente:

a) Rappresentanti della Regione Veneto:
   - Giancarlo Boaretto
   - Maria Antonietta Greco
   - Maria Patrizia Petralia
   - Paola Fiasconaro, con funzioni di segretaria verbalizzante
b) Rappresentante dell'Urpv:
   - Gabriele Marziano
c) Rappresentante dell'Anciveneto:
   - Dario Menara
d) Rappresentante dell'Uncem - Delegazione Regionale Veneto:
   - Gianni Ceccon
e) Rappresentante delle Associazioni delle Autonomie del Veneto:
   - Raffaele Savino.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 266 del 31 dicembre 2007

Designazione di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante norme in materia di "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

Visto l'articolo 52 della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112", che attribuisce al Presidente della Giunta regionale la designazione di un membro effettivo e di un membro supplente in seno al Collegio dei revisori dei conti delle Camere di Commercio;

Visto il bando recante le caratteristiche delle domande da presentare da parte dei candidati, pubblicato mediante avviso n. 16 del 13 luglio 2007 sul Bur n. 70 del 10 agosto 2007;

Viste le candidature che presentano i requisiti richiesti

dal bando e dalla normativa vigente in materia, pervenute in numero di 40;

Verificato, sulla base delle attestazioni e documentazioni inviate, il possesso dei requisiti previsti dalla legge;

decreta

1. è designato membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo il signor Capuzzo dott. Angelo, nato ad Arre (PD) il 02.10.1957 e residente ad Occhiobello (RO), in C.so E. Berlinguer, 104.

2. è designato membro supplente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo il signor Ghirardini dott. Michele, nato a Rovigo il 16.10.1960 ed ivi residente in Via O. Rinuccini n°10.

3. il presente Decreto sarà notificato agli interessati, alla Camera di Commercio di Rovigo, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alle Unioncamere nazionale e regionale.

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 267 del 31 dicembre 2007

Ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale presentato dal Cirnf (Consorzio Idraulico Regimazione Navigabilità Fluviale) avverso il provvedimento prot. n. 12289 del 27 agosto 2007 a firma del Dirigente Responsabile del Genio Civile di Rovigo, del Responsabile dell'Ufficio Aipo di Rovigo e del Dirigente d'Area Po Veneto. Accoglimento in parte qua.

[Affari legali e contenzioso]

Galan

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI n. 134 del 13 dicembre 2007

"Fondazione L'Arca", con sede in Rovigo. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del Dpr n. 361/2000 e dell'art. 14 del Dpr n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Il Dirigente

Premesso che:

- con atto a rogito del dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (RO), in data 16 ottobre 2007, rep. n. 109917, si costituiva la "Fondazione L'Arca", con sede in Rovigo, avente come scopo lo svolgimento di attività di pubblica utilità e la promozione di attività volte allo studio, alla ricerca, alla formazione, alla promozione della cultura e dell'arte e alla tutela dei diritti civili;

- con documentata istanza presentata in data 12 novembre 2007 (prot. reg. n. 632375/41.15), il legale rappresentante della Fondazione chiedeva al Presidente della Giunta regionale del Veneto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

- la Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto; la stessa dispone di un patrimonio iniziale, consistente in proprietà immobiliari, dichiarato dal Fondatore, ai fini dell'iscrizione a repertorio dell'atto costitutivo, in € 5.440.446,07, tratto dalle perizie di stima allegate alla suddetta istanza di riconoscimento.

Tutto ciò premesso:

- Visto l'atto a rogito del dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (RO), datato 16 ottobre 2007, rep. n. 109917;

- Vista l'istanza del legale rappresentante della Fondazione presentata in data 12 novembre 2007 (prot. reg. n. 632375/41.15);

- Visti gli artt. 1 e 7 del Dpr n. 361/2000 e l'art. 14 del Dpr n. 616/1977;

- richiamato l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e la conseguente Dgr n. 400/2000;

- richiamata la Dgr n. 112/2001, istitutiva del Registro Regionale delle Persone Giuridiche;

- Visto, infine, l'art. 17, comma 32, della legge n. 127/1997;

decreta

1. sussistono i presupposti di diritto e di fatto per il conferimento della personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione L'Arca", con sede in Rovigo, c.f. n. 93027890297, costituita con atto a rogito del dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (RO), in data 16 ottobre 2007, rep. n. 109917;

2. si approva lo statuto della Fondazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 22 (ventidue) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);

3. si iscrive con effetto costitutivo, comportante il conferimento della personalità giuridica di diritto privato, la predetta Fondazione al n. 418 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

Boaretto

(L'allegato statuto, rep. n. 109917 del 16 ottobre 2007, notaio dr. Lidio Schiavi di Adria (RO), di cui si omette la pubblicazione, è depositato presso il Registro regionale delle Persone Giuridiche - sito in Mestre (VE), via Poerio n. 34, Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti - e può essere esaminato da chiunque ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 3 del Dpr 10 febbraio 2000, n. 361, *ndr*).

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI n. 137 del 24 dicembre 2007

Fondazione "Oderzo Cultura - Onlus", con sede in Oderzo (TV). Approvazione modifiche statutarie ai sensi

degli artt. 2 e 7 del Dpr n. 361/2000 e dell'art. 14 del Dpr n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Il Dirigente

Premesso che:

- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 33 del 28 aprile 2005 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione "Oderzo Cultura", con sede in Oderzo (TV), costituita con atto a rogito della dott.ssa Maria Ciarbonetti, notaio in Treviso, in data 23 dicembre 2004, rep. n. 69130, avente lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di Oderzo, in particolare nei settori dell'archeologia, dell'arte contemporanea e dell'architettura;

- in data 12 maggio 2006 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come da atto a rogito della dott.ssa Maria Ciarbonetti, notaio in Treviso, pari data, rep. n. 73435, deliberava modifiche statutarie concernenti la composizione dello stesso Consiglio;

- con documentata istanza del 25 giugno 2006 (prot. reg. n. 437189/41.15 del 20 luglio 2006) il Presidente della Fondazione chiedeva al Presidente della Giunta regionale del Veneto l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;

- con nota del 15 novembre 2006 (prot. reg. n. 655482/41.15) la scrivente Direzione formulava rilievi in ordine alla necessità che lo statuto della Fondazione, in quanto Ente iscritto all'Anagrafe delle Onlus a far data dal 30 giugno 2005, come da nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto datata 4 agosto 2005 (prot. n. 28960), prevedesse espressamente le prescrizioni di cui all'art. 10, punto 1, del D. Lgs. n. 460/1997, in particolare l'uso nella denominazione dell'acronimo Onlus;

- in data 24 maggio 2007 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come da atto a rogito della dott.ssa Maria Ciarbonetti, notaio in Treviso, pari data, rep. n. 74735, recependo i rilievi di cui alla richiamata nota regionale, deliberava ulteriori modifiche allo statuto, adeguando lo stesso alla normativa in materia di Onlus, in particolare assumendo la nuova denominazione di "Oderzo Cultura - Onlus";

- con lettera datata 20 luglio 2007 (prot. reg. n. 430442/41.15 del 31 luglio 2007), integrata con successiva documentazione in data 8 novembre 2007 (prot. reg. n. 653678/41.15 del 20 novembre 2007), richiesta dalla scrivente Direzione con nota 30 ottobre 2007 (prot. reg. n. 606272/41.15), il Presidente della Fondazione trasmetteva lo statuto nel testo così modificato.

Tutto ciò premesso:

- Visto l'atto a rogito della dott.ssa Maria Ciarbonetti, notaio in Treviso, datato 23 dicembre 2004, rep. n. 69130, costitutivo della Fondazione;

- richiamato il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 33 del 28 aprile 2005;

- Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto datata 4 agosto 2005 (prot. reg. n. 28960);

- Visto l'atto a rogito della dott.ssa Maria Ciarbonetti, notaio in Treviso, datato 12 maggio 2006, rep. n. 73435;

- Vista l'istanza del Presidente della Fondazione in data 25 giugno 2006 (prot. reg. n. 437189/41.15 del 20 luglio 2006);

- richiamata la nota della scrivente Direzione datata 15 novembre 2006 (prot. reg. n. 655482/41.15);

- Visto l'atto a rogito della dott.ssa Maria Ciarbonetti, notaio in Treviso, in data 24 maggio 2007, rep. n. 74735;

- Vista la lettera del Presidente della Fondazione datata 20 luglio 2007 (prot. reg. n. 430442/41.15 del 31 luglio 2007);

- richiamata la nota della scrivente Direzione in data 30 ottobre 2007 (prot. reg. n. 606272/41.15);

- Vista la lettera del Presidente della Fondazione datata 8 novembre 2007 (prot. reg. n. 653678/41.15 del 20 novembre 2007);

- Visti gli artt. 2 e 7 del Dpr n. 361/2000 e l'art. 14 del Dpr n. 616/1977;

- Visto il D. Lgs. n. 460/1997;

- richiamato l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e la conseguente Dgr n. 400/2000;

- richiamata la Dgr n. 112/2001, istitutiva del Registro Regionale delle Persone Giuridiche;

- Visto, infine, l'art. 17, comma 32, della legge n. 127/1997;

decreta

1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 24 maggio 2007 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Oderzo Cultura - Onlus", con sede in Oderzo (TV), c.f. n. 03937310260, come da atto a rogito della dott.ssa Maria Ciarbonetti, notaio in Treviso, pari data, rep. n. 74735, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 312 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 24 (ventiquattro) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A).

Boaretto

(L'allegato statuto, rep. n. 74735 del 24 maggio 2007, notaio dott.ssa Maria Ciarbonetti di Treviso, di cui si omette la pubblicazione, è depositato presso il Registro regionale delle Persone Giuridiche - sito in Mestre (VE), via Poerio n. 34, Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti - e può essere esaminato da chiunque ne faccia richiesta ai sensi dell'art. 3 del Dpr 10 febbraio 2000, n. 361, *ndr*).

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 1445 del 30 novembre 2007

Attività di formazione continua individuale ed aziendale a voucher - annualità 2006/2007. Dgr n. 1870 del 13.06.2006. Approvazione istruttoria.
[Formazione professionale e lavoro]

Il Dirigente

• Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 375 del 12.2.1997, relativa all'applicazione della L.R. n. 1 del 10.1.1997, in ordine alle modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti;

• Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1870 del 13.06.2006 che disciplina le azioni di formazione continua a sportello a favore dei lavoratori e delle aziende e stabilisce i

termini di apertura per la presentazione di domande individuali e aziendali di finanziamento:

• Visto il provvedimento della Giunta regionale n. 2015 del 3.07.2007 con cui è stata sospesa la presentazione delle richieste voucher, ed il successivo decreto dello scrivente n. 1132 del 14.09.2007 con il quale sono riprese le attività modificando come segue i termini di presentazione delle domande di finanziamento:

- 1° avviso: dal 5 settembre 2006, entro e non oltre le ore 13.00 del 5 ottobre 2006
- 2° avviso: dal 6 ottobre 2006, entro e non oltre le ore 13.00 del 5 novembre 2006
- 3° avviso: dal 6 novembre 2006, entro e non oltre le ore 13.00 del 5 dicembre 2006
- 4° avviso: dal 6 dicembre 2006, entro e non oltre le ore 13.00 del 5 gennaio 2007
- 5° avviso: dal 6 gennaio 2007, entro e non oltre le ore 13.00 del 5 febbraio 2007
- 6° avviso: dal 6 febbraio 2007, entro e non oltre le ore 13.00 del 5 marzo 2007
- 7° avviso: dal 6 marzo 2007, entro e non oltre le ore 13.00 del 5 aprile 2007
- 8° avviso: dal 6 aprile 2007, entro e non oltre le ore 13.00 del 5 maggio 2007
- 9° avviso: dal 5 maggio 2007, entro e non oltre le ore 13.00 del 5 giugno 2007
- 10° avviso: dal 6 giugno 2007, entro e non oltre le ore 13.00 del 5 luglio 2007
- 11° avviso: dal 15 settembre 2007, entro e non oltre le ore 13.00 del 5 ottobre 2007
- 12° avviso: dal 6 ottobre 2007, entro e non oltre le ore 13.00 del 5 novembre 2007
- 13° avviso: dal 6 novembre 2007, entro e non oltre le ore 13.00 del 5 dicembre 2007

• Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1870 del 13.06.2006, con la quale sono state definite le risorse disponibili per il finanziamento delle azioni di formazione continua a sportello, che ammontano complessivamente a Euro 14.986.339,27 ripartite come segue:

Dispositivo	Categorie			Totale
	Categoria A	Categoria B	Categoria C	
Voucher individuali	2.285.901,78	2.857.267,86	2.700.000,00*	7.843.169,64
Voucher aziendali	4.285.901,78	2.857.267,85		7.143.169,63
Totale	6.571.803,56	5.714.535,71	2.700.000,00*	14.986.339,27

* di cui Euro 700.000,00 da destinare all'attività 2006 ed Euro 2.000.000,00 per l'attività 2007

• Considerato che, come previsto dalla citata deliberazione n. 1870/2006, è stata messa a bando per ciascuno dei 3 avvisi 2006 la quota di Euro 1.110.928,99, ripartita come segue:

Formazione individuale	Fondo	Importo
Categoria A - (lavoratori dipendenti)	L. 236/93	€ 143.278,70
Categoria B - (dipendenti e collaboratori)	L. 236/93	€ 224.090,56
Categoria C - (lavoratori autonomi e in mobilità)	Fondi regionali	€ 233.333,33
Totale	\	€ 600.702,59

Formazione aziendale	Fondo	Importo
Categoria A - (lavoratori dipendenti)	L. 236/93	€ 306.135,84
Categoria B - (dipendenti e collaboratori)	L. 236/93	€ 204.090,56
Totale	\	€ 510.226,40

• Considerato che, come previsto dalla citata deliberazione n. 1870/2006, è stata messa a bando per ciascuno degli 11 avvisi 2007, poi ridotti a 10 con decreto n. 1132 del 14.09.2007, la quota di Euro 1.059.413,84, ripartita come segue:

Formazione individuale	Fondo	Importo
Categoria A - (lavoratori dipendenti)	L. 236/93	€ 143.278,70
Categoria B - (dipendenti e collaboratori)	L. 236/93	€ 224.090,56
Categoria C - (lavoratori autonomi e in mobilità)	Fondi regionali	€ 181.818,18
Totale	\	€ 549.187,44

Formazione aziendale	Fondo	Importo
Categoria A - (lavoratori dipendenti)	L. 236/93	€ 306.135,84
Categoria B - (dipendenti e collaboratori)	L. 236/93	€ 204.090,56
Totale	\	€ 510.226,40

• Considerato che, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione n. 1870/2006, le risorse disponibili su ciascuna fase possono essere integrate dalle risorse disponibili e non utilizzate sulla graduatoria della fase precedente, dalle risorse derivanti da voucher non utilizzati il mese precedente nonché da risorse derivanti da economie risultanti da voucher trasferiti da un corso ad altro corso di costo inferiore;

• Considerato che, in base a quanto sopra richiamato, risultano disponibili per le attività di formazione continua a sportello di cui alla deliberazione n. 1870/2006 ulteriori risorse rispetto alla quota stanziata per il dodicesimo avviso derivanti da importi non utilizzati nell'edizione precedente e da voucher assegnati e non attivati entro i termini previsti, e che pertanto le risorse disponibili ammontano ad Euro 1.200.566,53, secondo quanto segue:

Formazione individuale	Fondo	Quota stanziata	Residui da ediz. Prec.	Residui per voucher non attivati o restituiti e cambi corso	Fondo disponibile
Categoria A (lavoratori dipendenti)	Legge 236	143.278,70	38,51	40.851,50	184.168,71
Categoria B (dipendenti e collaboratori)	Legge 236	224.090,56	73,63	32.268,50	256.432,69
Categoria C (lavoratori autonomi e in mobilità)	Fondi reg.	181.818,18	1.457,69	22.382,70	205.658,57
Totale					646.259,97

Formazione aziendale	Fondo	Quota stanziata	Residui da ediz. Prec.	Residui per voucher non attivati o restituiti e cambi corso	Fondo disponibile
Categoria A (lavoratori dipendenti)	Legge 236	306.135,84	1.095,60	16.654,25	323.885,69
Categoria B (dipendenti e collaboratori)	Legge 236	204.090,56	496,56	25.833,75	230.420,87
Totale					554.306,56
Totale generale					1.200.566,53

• Considerato che, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione n. 1870/2006, sono state messe a bando risorse per un valore complessivo pari ad Euro 200.000,00 da assegnare ai lavoratori disabili che richiedono, contestualmente al voucher formativo, il voucher di accompagnamento e che tali risorse sono disponibili integralmente dalla prima fase e che, se non utilizzate, possono essere rese disponibili per la graduatoria successiva ed eventualmente, nell'ultima graduatoria, utilizzate per il finanziamento dei voucher formativi;

Formazione individuale	Fondo	Quota stanziata	Residui da ediz. Prec.	Residui per voucher non attivati o restituiti e cambi corso	Fondo disponibile
Categoria A (lavoratori dipendenti)	FD a FI	0,00	160,39	-	160,39
Categoria B (dipendenti e collaboratori)	FD b FI	0,00	334,91	-	334,91
Categoria C (lavoratori autonomi e in mobilità)	FD c FI	0,00	426,88	-	426,88
Totale					922,18

Formazione aziendale	Fondo	Quota stanziata	Residui da ediz. Prec.	Residui per voucher non attivati o restituiti e cambi corso	Fondo disponibile
Categoria A (lavoratori dipendenti)	FD a FA	0,00	23.349,48	-	23.349,48
Categoria B (dipendenti e collaboratori)	FD b FA	0,00	36.742,32	-	36.742,32
Totale					60.091,80
Totale generale					61.013,98

• Preso atto delle richieste di finanziamento presentate per la frequenza dei corsi relativi al 12° avviso;

• Considerato che le risorse disponibili per questa fase sono destinate a finanziare anche percorsi di riqualificazione professionale, riservando a tal fine fino a un massimo del 20% del fondo disponibile per ciascuna categoria per quanto riguarda le attività disciplinate dalla citata deliberazione n. 1870/2006;

• Visti i criteri di valutazione delle domande di finanziamento previsti dalla citata deliberazione n. 1870/2006;

• Ritenuto di dover provvedere, per quanto sopra esposto, alla definizione di graduatorie distinte per dispositivo (formazione individuale o formazione aziendale), categoria (A, B, o C) e tipologia di intervento (aggiornamento o riqualificazione);

• Preso atto dei risultati dell'istruttoria svolta ai sensi della citata deliberazione n. 1870/2006, che presenta i seguenti dati riepilogativi:

Dgr 1870/2006 - Formazione individuale							
Tipologia	Categoria	Domande pervenute	Vedi tab.	Domande ammissibili	Vedi tab.	Totale contributi richiesti su dom. ammissibili	Risorse disponibili
Aggiorn.	Categoria A (lavoratori dipendenti)	681	1FI cat. A	665	3aFI 4aFI	565.440,30	147.334,97
	Categoria B (dipendenti e collaboratori)	306	1FI cat. B	300	3bFI 4bFI	276.851,40	205.146,15
	Categoria C (lavoratori autonomi e in mobilità)	486	1FI cat. C	477	3cFI 4cFI	462.498,20	164.526,86
Riqual.	Categoria A (lavoratori dipendenti)	21	6FI cat. A	20	8aFI 9aFI	87.483,00	36.833,74
	Categoria B (dipendenti e collaboratori)	19	6FI cat. B	19	8bFI 9bFI	70.044,80	51.286,54
	Categoria C (lavoratori autonomi e in mobilità)	20	6FI cat. C	19	8cFI 9cFI	96.959,00	41.131,71
Totale		1533		1500		1.559.276,70	646.259,97
Dgr 1870/2006 - Formazione aziendale							
Tipologia	Categoria	Domande pervenute	Vedi tab.	Domande ammissibili	Vedi tab.	Totale contributi richiesti su dom. ammissibili	Risorse disponibili
Aggiorn.	Categoria A (lavoratori dipendenti)	650	1FA cat. A	623	3aFA 4aFA	606.118,06	259.108,55
	Categoria B (dipendenti e collaboratori)	259	1FA cat. B	248	3bFA 4bFA	273.427,06	184.336,70
Riqual.	Categoria A (lavoratori dipendenti)	43	6FA cat. A	40	8aFA 9aFA	196.855,00	64.777,14
	Categoria B (dipendenti e collaboratori)	22	6FA cat. B	20	8bFA 9bFA	107.250,00	46.084,17
Totale		974		931		1.183.650,12	554.306,56

• Considerato che, per alcune graduatorie, le risorse stanziate non sono sufficienti per il finanziamento di tutte le richieste ammissibili, mentre per altre graduatorie le risorse stanziate sono di importo superiore rispetto alle richieste ammissibili;

• Considerato che la citata deliberazione n. 1870/2006 prevede che le somme eventualmente disponibili su una graduatoria possano essere utilizzate per un'altra graduatoria, fatti salvi i vincoli normativi;

• Ritenuto quindi di dover provvedere al trasferimento dei fondi dalle graduatorie che presentano disponibilità maggiore rispetto alle richieste verso le graduatorie che non hanno risorse sufficienti al finanziamento di tutte le richieste ammissibili, nel rispetto dei vincoli normativi e delle disposizioni previste con la citata deliberazione n. 1870/2006, secondo quanto segue:

Dgr 1870/2006 - Formazione individuale					
Tipologia	Categoria	Domande finanziate	Vedi tab.	Totale finanziamento	Risorse disponibili
Aggiorn.	Categoria A (lavoratori dipendenti)	173	3aFI	147.920,60	148.048,71
	di cui con Fondi L.236 form. individuale Cat. A	173	3aFI	147.920,60	148.048,71
	Categoria B (dipendenti e collaboratori)	214	3bFI	206.547,40	207.306,89
	di cui con Fondi L.236 form. individuale Cat. B	214	3bFI	206.547,40	207.306,89
	Categoria C (lavoratori autonomi e in mobilità)	168	3cFI	167.447,50	167.764,57
	di cui con Fondi Regionali	168	3cFI	167.447,50	167.764,57
	Categoria A (lavoratori dipendenti)	8	8aFI	36.120,00	36.120,00
	di cui con Fondi L.236 form. individuale Cat. A	8	8aFI	36.120,00	36.120,00
Riqual.	Categoria B (dipendenti e collaboratori)	14	8bFI	49.125,80	49.125,80
	di cui con Fondi L.236 form. individuale Cat. B	14	8bFI	49.125,80	49.125,80
	Categoria C (lavoratori autonomi e in mobilità)	7	8cFI	37.894,00	37.894,00
	di cui con Fondi Regionali	7	8cFI	37.894,00	37.894,00
Totale		584		645.055,30	646.259,97
Dgr 1870/2006 - Formazione aziendale					
Tipologia	Categoria	Domande finanziate	Vedi tab.	Totale finanziamento	Risorse disponibili
Aggiorn.	Categoria A (lavoratori dipendenti)	242	3aFA	261.190,02	262.070,69
	di cui con Fondi L.236 form. aziendale Cat. A	242	3aFA	261.190,02	262.070,69
	Categoria B (dipendenti e collaboratori)	160	3bFA	187.690,90	188.480,87
	di cui con Fondi L.236 form. aziendale Cat. B	160	3bFA	187.690,90	188.480,87
Riqual.	Categoria A (lavoratori dipendenti)	11	8aFA	61.815,00	61.815,00
	di cui con Fondi L.236 form. aziendale Cat. A	11	8aFA	61.815,00	61.815,00
	Categoria B (dipendenti e collaboratori)	7	8bFA	41.940,00	41.940,00
	di cui con Fondi L.236 form. aziendale Cat. B	7	8bFA	41.940,00	41.940,00
Totale		420		552.635,92	554.306,56

Fondi disabili

Dgr 1870/2006 - Formazione individuale					
Tipologia	Categoria	Domande finanziate	Vedi tab.	Totale finanziamento	Risorse disponibili
Aggiorn.	Categoria A (lavoratori dipendenti)	8	3aFI	10.288,00	10.448,39
	di cui con Fondo Disabili form. individuale cat. A	0	3aFI	0,00	160,39
	di cui con Fondo Disabili form. aziendale cat. A	8	3aFI	10.288,00	10.288,00
	Categoria B (dipendenti e collaboratori)	35	3bFI	45.010,00	47.138,71
	di cui con Fondo Disabili form. Individuale cat. B	0	3bFI	0,00	334,91
	di cui con Fondo Disabili form. aziendale cat. A	7	3bFI	9.002,00	10.061,48
	di cui con Fondo Disabili form. aziendale cat. B	28	3bFI	36.008,00	36.742,32
	Categoria C (lavoratori autonomi e in mobilità)	0	3cFI	0,00	426,88
	di cui con Fondo Disabili form. Individuale cat. C	0	3cFI	0,00	426,88
Riqual.	Categoria A (lavoratori dipendenti)	1	8aFI	3.000,00	3.000,00
	di cui con Fondo Disabili form. Individuale cat. A	0	8aFI	0,00	0,00
	di cui con Fondo Disabili form. aziendale cat. A	1	8aFI	3.000,00	3.000,00
	Categoria B (dipendenti e collaboratori)	0	8bFI	0,00	0,00
	di cui con Fondo Disabili form. Individuale cat. B	0	8bFI	0,00	0,00
	Categoria C (lavoratori autonomi e in mobilità)	0	8cFI	0,00	0,00
	di cui con Fondo Disabili form. Individuale cat. C	0	8cFI	0,00	0,00
Totale		44		58.298,00	61.013,98
Dgr 1870/2006 - Formazione aziendale					
Tipologia	Categoria	Domande finanziate	Vedi tab.	Totale finanziamento	Risorse disponibili
Aggiorn.	Categoria A (lavoratori dipendenti)	0	3aFA	0,00	0,00
	di cui con Fondo Disabili form. aziendale cat. A	0	3aFA	0,00	0,00
	Categoria B (dipendenti e collaboratori)	0	3bFA	0,00	0,00
	di cui con Fondo Disabili form. aziendale cat. B	0	3bFA	0,00	0,00
Riqual.	Categoria A (lavoratori dipendenti)	0	8aFA	0,00	0,00
	di cui con Fondo Disabili form. aziendale cat. A	0	8aFA	0,00	0,00
	Categoria B (dipendenti e collaboratori)	0	8bFA	0,00	0,00
	di cui con Fondo Disabili form. aziendale cat. B	0	8bFA	0,00	0,00
Totale		0		0,00	0,00

• Attesa la regolarità dell'istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale:

decreta

1. Di approvare l'istruttoria di cui in premessa e gli allegati relativi ai progetti di formazione individuale e aziendale, facenti parte integrante del presente provvedimento:

tab1FI - Progetti di formazione individuale pervenuti
tab2FI - Progetti di formazione individuale non ammissibili
tab3aFI - Progetti di formazione individuale ammissibili e finanziati categoria A
tab3bFI - Progetti di formazione individuale ammissibili e finanziati categoria B
tab3cFI - Progetti di formazione individuale ammissibili e finanziati categoria C
tab4aFI - Progetti di formazione individuale ammissibili e non finanziati categoria A
tab4bFI - Progetti di formazione individuale ammissibili e non finanziati categoria B
tab4cFI - Progetti di formazione individuale ammissibili e non finanziati categoria C
tab6FI - Progetti di alta formazione individuali pervenuti
tab7FI - Progetti di alta formazione individuale non ammissibili
tab8aFI - Progetti di alta formazione individuali ammissibili e finanziati categoria A
tab8bFI - Progetti di alta formazione individuali ammissibili e finanziati categoria B
tab8cFI - Progetti di alta formazione individuali ammissibili e finanziati categoria C
tab9aFI - Progetti di alta formazione individuali ammissibili e non finanziati categoria A
tab9bFI - Progetti di alta formazione individuali ammissibili e non finanziati categoria B
tab9cFI - Progetti di alta formazione individuali ammissibili e non finanziati categoria C
tab1FA - Progetti di formazione aziendale pervenuti
tab2FA - Progetti di formazione aziendale non ammissibili
tab3aFA - Progetti di formazione aziendale ammissibili e finanziati categoria A
tab3bFA - Progetti di formazione aziendale ammissibili e finanziati categoria B
tab4aFA - Progetti di formazione aziendale ammissibili e non finanziati categoria A
tab4bFA - Progetti di formazione aziendale ammissibili e non finanziati categoria B
tab6FA - Progetti di alta formazione aziendali pervenuti
tab7FA - Progetti di alta formazione aziendale non ammissibili
tab8aFA - Progetti di alta formazione aziendali ammissibili e finanziati categoria A
tab8bFA - Progetti di alta formazione aziendali ammissibili e finanziati categoria B
tab9aFA - Progetti di alta formazione aziendali ammissibili e non finanziati categoria A
tab9bFA - Progetti di alta formazione aziendali ammissibili e non finanziati categoria B

Romano

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3535 del 6 novembre 2007

Comune di Trissino (VI). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del comma 9 art. 50 LR 61/1985. Opposizione al parere del Dirigente Regionale - Determinazioni. DCC n. 50 del 20.09.2007.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Trissino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1352 in data 07.05.2004, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 44 del 28.06.2006, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante al Piano Regolatore Generale in oggetto, ai sensi del comma 9, art. 50 della L.R. 61/85, trasmessa per il parere del Dirigente Regionale con nota n. 13068 del 13.07.2007 e acquisita agli atti della Regione in data 24.07.2007.

La variante è stata confermata dal Comune con DCC n. 41 del 27.06.2007, a seguito della pubblicazione avvenuta regolarmente e delle controdeduzioni a 3 osservazioni.

Il Comune con DCC n. 50 del 20.09.2007, ha formulato opposizione al parere del Dirigente Regionale n. 462719/57.09 del 20.08.2007, ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della L.R. 61/1985.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere non favorevole in conformità al parere n. 590 del 17.10.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) Di esprimere parere non favorevole all'opposizione del Comune di Trissino (VI), conformemente al parere sopraccitato della Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che non ha accolto la richiesta del Comune espressa con la delibera citata in precedenza, che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 590 del 17.10.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

(La presente deliberazione è stata revocata con deliberazione della Giunta regionale n. 4153 del 18 dicembre 2007, pubblicata a pag. 106 del presente Bollettino, *ndr*).

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 590 del 17.10.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 17.10.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei cinque presenti aventi diritto al voto, non approvando l'opposizione ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 568814/57,09, in data 12.10.2007, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 17.10.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;
- Visto il Dpr n. 327 del 8.06.2001;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 590 del 17.10.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che l'opposizione al parere del Dirigente Regionale sia da restituire ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 590 in data 17.10.2007

Premesso che:

• Il Comune di Trissino (VI) ha adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.06.2006 la variante per l'individuazione di modifiche puntuali volte allo ampliamento e completamento delle zone residenziali esistenti ai sensi del comma 9 art. 50 della LR 61/85;

• La variante è stata confermata dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27.06.2007a seguito della pubblicazione avvenuta regolarmente e delle controdeduzioni a 3 osservazioni pervenute nei termini effettuate con la stessa delibera;

• Il Dirigente Regionale con proprio atto n. 462719/57.09 del 20.08.2007 ha espresso parere favorevole alla variante nel suo complesso, e parere non favorevole per le variazioni nn. 3 e 9 secondo i 2 pareri della Provincia giuste delibere di giunta provinciale nn. 41 197/249 del 12.07.06 e 30 706/236 del 23.05.07;

• Il Comune di Trissino (VI)) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20.09.2007 ha formulato opposizione al parere del Dirigente Regionale citato, ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della LR 61/85 limitatamente alla variazione n. 9, sostenendo che non vi è contrasto con l'ampliamento di zona residenziale in quanto il cambio di zona annulla il vincolo di tutela della sola zona agricola e che non vi è presenza di coni ottici o di particolari tutele o visuali non essendo definito un ambito di particolare pregio, rimanendo l'eventuale edificato al di sotto della sommità arginale. In ogni caso la variazione n.9 si pone in aderenza a ZTO del tipo C2.

Considerato che:

L'opposizione del Comune non si ritiene condivisibile nel merito in quanto non ci si può discostare dalle valutazioni negative espresse dalla Provincia perché la L.R. 23/2005 richiede il "parere favorevole" della stessa e pertanto il parere non favorevole è vincolante anche per la Regione. Si ribadisce quanto espresso con la nota del Dirigente Regionale n. 462719/57.09 del 20.08.2007.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con cinque voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

Esprime parere non favorevole

All'opposizione del Comune di Trissino (VI)) formulata con DCC n. 50 del 20.09.2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3940 del 11 dicembre 2007

Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica (C.I.S.E.T.). Designazione del rappresentante regionale nell'Assemblea dei soci del 17 dicembre 2007. Articolo 3 l.r. 23.12.1991 n. 37.

[Designazioni, elezioni e nomine]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per i motivi e nei limiti citati in premessa, la designazione del Dott. Paolo Rosso, Dirigente della Direzione regionale Turismo, quale rappresentante della Regione nella Assemblea dei soci dell'Associazione CISET, con sede legale a Venezia, indetta per il giorno 17 dicembre 2007 alle ore 15.00 a Venezia presso la sala Archivio dell'Università Cà Foscari, per approvare i punti all'ordine del giorno descritti in premessa.
2. di notificare il presente provvedimento al CISET con sede legale a Venezia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3941 del 11 dicembre 2007

Proroga vigenza Accordo di Programma con Unioncamere del Veneto e Convenzione con il Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto sino alla operatività della Società Consortile di cui alla L.R. n. 33/2004.

[Secondario, settore]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di prorogare, per i motivi di cui in premessa, sino alla piena operatività della citata Società Consortile "Veneto Internazionalizzazione" di cui alla Legge Regionale n. 33/2004 ed, in subordine, sino al 31/12/2008, la vigenza de:

a) l'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto sottoscritto in data 30 luglio 2001 (Dgr n. 747/2001);
b) la Convenzione tra la Regione del Veneto ed il Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto sottoscritta in data 30 luglio 2001 (Dgr n. 1110/2001);

2) di stabilire che, ad avvenuta approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del Programma di Promozione delle produzioni venete del Settore Secondario anno 2008, secondo le regole di cui alla legge regionale n.16/1980, e ad avvenuta comunicazione della piena operatività di "Veneto Internazionalizzazione" - Società Consortile di cui alla Legge Regionale n. 33/2004, la presente proroga di vigenza dell'Accordo di Programma con Unioncamere del Veneto e Convenzione con il Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto cesserà ogni effetto; i progetti, la cui esecuzione era prevista da parte del Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto, verranno attuati da "Veneto Internazionalizzazione";

3) di notificare ad Unioncamere del Veneto ed al Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto copia del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3942 del 11 dicembre 2007

Ditta C.G.A. - Consorzio Gestione Argille. Autorizzazione a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "Fontana-Mazzaron", sita in comune di Caldogno (VI). (L.R. 44/1982).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, la ditta C.G.A. -Consorzio Gestione Argille- (C.F. 00 898 570 247) con sede a Monte di Malo (VI) in viale del Lavoro n. 6, a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "Fontana - Mazzaron", sita nel Comune di Caldogno (VI) come delimitata con retino verde nella planimetria catastale della tavola 1 (inquadramento - planimetrie) facente parte della documentazione progettuale acquisita al protocollo n. 512430/57.02 in data 05.09.2006, ed in conformità alla documentazione acquisita agli atti del presente provvedimento modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate;

2) di stabilire che il presente provvedimento fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni di cui alle DD.G.R. n. 3315 del 22.11.2002 e n. 3083 del 29.10.2002 in quanto l'intervento in argomento presenta nuovi programmi di coltivazione che includono ed assorbono quelli già in essere per gli aspetti di ricomposizione ambientale delle relative cave "FONTANA" e "Mazzaron";

3) di dare atto che il progetto autorizzato risulta costituito dagli elaborati debitamente vistati dal Dirigente del Servizio Cave e Miniere, come di seguito elencati:

- Relazione tecnica;
- Relazione geologica;
- Tavola 1 - inquadramento - planimetrie;
- Tavola 2 - stato attuale - planimetria;
- Tavola 3 - stato attuale - sezioni;
- Tavola 4a - ricomposizione ambientale - planimetria; acquisita al prot.338492/57.02 del 14.06.2007;
- Tavola 5a - ricomposizione ambientale - sezioni; acquisita al prot. 338492/57.02 del 14.06.2007;
- Tavola 6a - ricomposizione ambientale con individuazione aree già autorizzate ed ampliamento - planimetria; acquisita al prot. 338492/57.02 del 14.06.2007;
- Tavola 7 - ricomposizione ambientale con ipotesi di viabilità provinciale - planimetria e sezioni;
- Documentazione fotografica;
- Relazione idraulica ed idrogeologica; acquisita al prot. 149860/57.02 del 14.03.2007;
- Tavola unica: smaltimento acque meteoriche - planimetria; acquisita al prot. 149860/57.02 del 14.03.2007;
- Relazione paesaggistica (acquisita al prot. 154554/57.02 del 16.03.2007).

Gli altri elaborati, superati dalla documentazione integrativa sostitutiva presentata vengono archiviati;

4) di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da argilla per laterizi, per un volume complessivo stimato in mc. 281.651, e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla DGR 652/07 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta; i materiali ghiaiosi costituenti giacimento e posti in ambito sottostante al giacimento di argilla per laterizi non devono essere asportati dal sito di cava

5) di stabilire che la ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a) presentare alla Regione Veneto prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione regolare documentazione dell'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Banco Popolare di Verona e Novara (Abi 5188 Cab 02001 c/c 20900 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 300.000,00 (trecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
b) presentare prima della consegna del provvedimento autorizzativo regolare documentazione attestante la disponibilità dell'area della cava;
c) stipulare con il Comune di Caldogno la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che

sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

d) fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;

e) recintare, entro tre mesi dalla consegna del provvedimento autorizzativo, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area di coltivazione;

f) limitare la massima profondità di scavo a 3,00 m dal piano campagna preesistente;

g) assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;

h) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;

i) la circolazione degli automezzi pesanti da e per la cava all'interno del territorio comunale dovrà essere regolamentata con disciplinare da concordare con l'Amministrazione comunale;

j) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale ed effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area di cava;

k) eseguire la ricomposizione ambientale della cava mediante il riempimento degli scavi nell'ambito interessato dal nuovo tracciato della ex S.S. 46 del Pasubio riportando alle quote originarie tale porzione di intervento utilizzando il materiale associato al giacimento di argilla per laterizi ed i materiali indicati alla successiva lettera n), in modo da non aggravare l'onere di esecuzione delle opere connesse con la nuova strada;

l) provvedere ad una adeguata compattazione del terreno di riporto sull'ambito che sarà occupato dalla sede stradale e dalle relative banchine;

m) effettuare il riempimento portando l'unghia superiore del medesimo ad una distanza di 5 metri dal rilevato stradale sul lato non completamente riportato a quota campagna;

n) per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento da effettuarsi per quanto strettamente necessario mediante riporto di materiali provenienti dall'esterno della cava, dovranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione e prima lavorazione dei materiali delle cave di argilla, ovvero terre di scavo nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 80 del 21.01.2005, tipologia A1 e B1, ovvero delle statuizioni di cui alla L.R. 16.08.2007 n. 20, art. 17, nel rispetto di quanto statuito dal D.Lgs. 152 del 03.04.2006, art. 186, previa autorizzazione da parte dell'Arpav ovvero dell'Ente competente quando dovuta e, comunque, nel rispetto delle norme in vigore al momento dell'utilizzo. Per i materiali da impiegare dovrà essere individuata dettagliatamente la provenienza e la caratterizzazione in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di inquinamento del sottosuolo. Copia della relativa documentazione dovrà essere conservata presso la ditta. Non è consentito l'utilizzo di materiale diverso da quello sopra indicato;

o) durante i lavori l'autorità di vigilanza potrà eseguire in qualsiasi momento tutte le verifiche ed i sondaggi con indagine a campione sul materiale di riporto con oneri e spese a carico della ditta;

p) ad integrazione delle opere di sistemazione ambientale della cava, realizzare nelle zone a quote più basse un'area boschiva di estensione pari al 15% della superficie di scavo, secondo una proposta da sottoporsi all'assenso del Servizio Forestale regionale. Tali elaborati progettuali dovranno essere inviati successivamente alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive per competenza anche ai sensi della D.G.R. 652/2007 nonché a Provincia e Comune;

q) trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale relativa all'attecchimento delle essenze arboree e alla conformità della zona boscata alla precedente prescrizione;

r) concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2013;

6) di prendere atto delle indicazioni espresse da Vi.Abilità S.p.A. e fatte proprie dalla C.T.P.A.C. di Vicenza e prescrivendo alla ditta inoltre quanto segue:

- l'attività estrattiva è subordinata "alle previsioni progettuali già approvate da Provincia e Vi.Abilità S.p.A. inerenti l'opera pubblica in questione" (ex SS 46 del Pasubio). In tal senso anche la temporalità estrattiva dovrà essere coordinata con gli eventuali interventi di realizzazione della strada ed al riguardo la Regione si riserva espressamente la prescrizione e l'adozione di eventuali varianti al progetto di coltivazione ai sensi della DGR 652/2007;

7) di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

8) di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

9) di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa di sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624, e del

D.P.R. 09.04.1959, n. 128, con particolare attenzione agli artt. 104 e 105 del medesimo, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia e che le funzioni di vigilanza di cui all'art. 28 della L.R. 44/82 sono esercitate dal Comune d'intesa con la Provincia;

10) di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 5), lettera a), del presente provvedimento, i precedenti depositi cauzionali versati dalla ditta per la cava "Fontana" a garanzia della D.G.R. n. 3315/2002 di cui alla polizza n. PT0032538 della Atradius -Società Italiana Cauzioni per l'importo di 97.062,84 € (Bollette: n. 500409 del 11.05.2005 per € 90.000,00; n.500638 del 26.05.2005 per € 3.690,00; bolletta non emessa per € 3.372,84), dando atto che lo svincolo dei depositi costituiti per la cava "Mazzaron" a garanzia della DGR n. 3083 del 29.10.2002 sono stati già disposti con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Geologia e Attività Estrattive, n. 20 del 30.01.2006 e riguardano la Polizza fidejussoria n. PT0032513 della SIC Società Italiana Cauzioni S.p.A. fino all'importo di € 24.984,00 (bolletta n. 301302 del 30.10.2003 per € 24.000,00, bolletta n. 500648 del 26.05.2005 per € 984,00);

11) di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 300,00 (trecento/00) e di stabilire che la ditta è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di € 197,00 (centonovantasette/00), prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;

12) di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

13) di precisare e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

14) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3943 del 11 dicembre 2007

Ditta C.G.A. - Consorzio Gestione Argille. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "Grendene", sita in comune di Isola Vicentina (VI). (L.R. 44/1982).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, la ditta C.G.A. -Consorzio Gestione Argille- (C.F. 00 898 570 247) con sede a Monte di Malo (VI) in viale del Lavoro n. 6, a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "Grendene", sita nel Comune di Isola Vicentina (VI) come delimitata con tratteggio rosso (area Grendene) nella tavola A (planimetria catastale) facente parte della documentazione progettuale acquisita al protocollo n. 5262/46.02 in data 02.07.2003, ed in conformità alla documentazione acquisita agli atti del presente provvedimento modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate;

2) di dare atto che il progetto autorizzato risulta costituito dagli elaborati debitamente vistati dal Dirigente del Servizio Cave e Miniere, come di seguito elencati:

- Relazioni Tecniche;
- Tavola A - planimetria catastale;
- Tavola B - stato dei luoghi, programma di estrazione - planimetria;
- Tavola C - stato dei luoghi, programma di estrazione - sezioni;
- Tavola D1 - progetto di ricomposizione ambientale - planimetria; acquisita al prot. 338492/57.02 del 14.06.2007;
- Tavola E1 - progetto di ricomposizione ambientale - sezioni; acquisita al prot. 338492/57.02 del 14.06.2007;
- Tavola F1 - schema della ricomposizione ambientale - planimetria e sezioni; acquisito al prot. 338492/57.02 del 14.06.2007
- Colonne stratigrafiche;
- Documentazione fotografica;
- Relazione paesaggistica (acquisita al prot. 393686/57.02 del 11.07.2007).

Gli altri elaborati, superati dalla documentazione integrativa presentata vengono archiviati;

3) di dare atto e stabilire che l'intervento così come autorizzato al punto 1), sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità sotto riportate risulta compatibile con il vincolo ambientale/paesaggistico (ex L. 1497/1939 ed ex L. 431/1985) esistente sull'area di cava. Il presente provvedimento rilasciato con il titolo unico all'escavo di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982, costituisce autorizzazione ambientale/paesaggistica prevista dal D.Lgs. 22.01.2004, n.42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982;

4) di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da argilla per laterizi, per un volume complessivo stimato in mc. 122.600, e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla DGR 652/07 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta; i materiali ghiaiosi costituenti giacimento e posti in ambito sottostante al giacimento di argilla per laterizi non devono essere asportati dal sito di cava

5) di stabilire che la ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a) presentare alla Regione Veneto prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione regolare documentazione dell'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Banco Popolare di Verona e Novara (Abi 5188 Cab 02001 c/c 20900 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 100.000,00 (centomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o

di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

b) presentare prima della consegna del provvedimento autorizzativo regolare documentazione attestante la disponibilità dell'area della cava;

c) stipulare con il Comune di Isola Vicentina la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

d) fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;

e) recintare, entro tre mesi dalla consegna del provvedimento autorizzativo, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area di coltivazione;

f) assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;

g) mantenere dal torrente Leogretta la fascia di rispetto secondo le norme di legge in tema di distanze dai corsi d'acqua pubblici;

h) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;

i) la circolazione degli automezzi pesanti da e per la cava all'interno del territorio comunale dovrà essere regolamentata con disciplinare da concordare con l'Amministrazione comunale;

j) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale ed effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area di cava;

k) eseguire la ricomposizione ambientale della cava mediante il completo riempimento degli scavi riportando alle quote originarie l'area di intervento utilizzando il materiale associato al giacimento di argilla per laterizi ed i materiali indicati alla successiva lettera m), in modo da non aggravare l'onere di esecuzione delle opere connesse con il nuovo tracciato della ex S.S. 46 del Pasubio;

l) provvedere ad una adeguata compattazione del terreno di riporto sull'ambito che sarà occupato dalla sede stradale e dalle relative banchine;

m) per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento da effettuarsi per quanto strettamente necessario mediante riporto di materiali provenienti dall'esterno della cava, dovranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione e prima lavorazione dei materiali delle cave di argilla, ovvero terre di scavo nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 80 del 21.01.2005, tipologia A1 e B1, ovvero delle statuizioni di cui alla L.R. 16.08.2007 n. 20, art. 17, nel rispetto di quanto statuito dal D.Lgs. 152 del 03.04.2006, art. 186, previa autorizzazione da parte dell'Arpav ovvero dell'Ente competente quando dovuta e, comunque, nel rispetto delle norme in vigore al momento dell'utilizzo. Per i materiali da impiegare dovrà essere individuata dettagliatamente la provenienza e la caratterizzazione in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di inquinamento del sottosuolo. Copia della relativa documentazione dovrà essere conservata presso la ditta. Non è consentito l'utilizzo di materiale diverso da quello sopra indicato;

n) durante i lavori l'autorità di vigilanza potrà eseguire in qualsiasi momento tutte le verifiche ed i sondaggi con indagine a campione sul materiale di riporto con oneri e spese a carico della ditta;

o) ad integrazione delle opere di sistemazione ambientale della cava, realizzare una fascia boschiva larga almeno 20 m lungo il lato della cava adiacente al torrente Leogretta, secondo le indicazioni del Servizio Forestale Regionale, soprattutto in funzione della scelta delle essenze arboree da mettere in opera;

p) trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale relativa all'attecchimento delle essenze arboree;

6) di prendere atto delle indicazioni espresse da Vi.Abilità S.p.A. e fatte proprie dalla C.T.P.A.C. di Vicenza e prescrivendo alla ditta inoltre quanto segue:

- l'attività estrattiva è subordinata "alle previsioni progettuali già approvate da Provincia e Vi.Abilità S.p.A. inerenti l'opera pubblica in questione" (ex SS 46 del Pasubio). In tal senso anche la temporalità estrattiva dovrà essere coordinata con gli eventuali interventi di realizzazione della strada ed al riguardo la Regione si riserva espressamente la prescrizione e l'adozione di eventuali varianti al progetto di coltivazione ai sensi della DGR 652/2007;

7) di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

8) di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito

e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

9) di stabilire inoltre che:

a) i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno essere ultimati entro il 31.12.2012;
b) l'autorizzazione ai fini ambientali, di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e al R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, contenuta nel titolo unico all'escavo ex art. 16 della L.R. 44/82, ha una durata di 5 (cinque) anni dalla data del presente provvedimento;
c) la ditta è tenuta a formulare domanda di rinnovazione della citata autorizzazione ai soli fini paesaggistici, rilasciata nell'ambito della presente autorizzazione di cava, prima della scadenza del richiamato termine;
d) la domanda di rinnovazione sarà istituita ed eventualmente accolta, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357 e del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, secondo quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. 44/82 e con le procedure di cui alla D.G.R. n. 949 del 09.03.1993;

10) di trasmettere, in applicazione della circolare 4 luglio 1989, n. 5341, del Ministero per i Beni culturali ed Ambientali e del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, il presente provvedimento con la relativa documentazione di progetto, al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio. Resta impregiudicata la facoltà di detto Ministero di annullare motivatamente il presente provvedimento a norma del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto;

11) di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa di sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624, e del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, con particolare attenzione agli artt. 104 e 105 del medesimo, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia e che le funzioni di vigilanza di cui all'art. 28 della L.R. 44/82 sono esercitate dal Comune d'intesa con la Provincia;

12) di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 300,00 (trecento/00) e di stabilire che la ditta è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di € 197,00 (centonovantasette/00), prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;

13) di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

14) di precisare e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

15) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3944 del 11 dicembre 2007

Ditta Crivellari e Zerbini S.p.A. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "Mingon", sita in Comune di Giacciano con Baruchella (RO). (L.R. 44/82).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di autorizzare, per i motivi espressi dalla C.T.R.A.E., la ditta Crivellari e Zebini S.p.A. - P.I. 00040460297 - con sede in via Roma n. 1451, Zelo di Giacciano con Baruchella (RO), ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "Mingon", sita in Comune di Giacciano con Baruchella (RO), in conformità alla documentazione approvata dalla C.T.R.A.E., costituita da n. 21 elaborati, compresa la domanda, acquisita agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sottoelencate;

2) l'intervento, sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità fissate, risulta compatibile con il vincolo ambientale/paesaggistico (ex 431/85) esistente sull'area di cava. Il presente provvedimento, da rilasciarsi a titolo unico all'escavo ex art. 16 della L.R. 44/82, costituisce anche autorizzazione ambientale/paesaggistica prevista dal D.Lgs 22.01.2004, n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/82.

L'autorizzazione ambientale/paesaggistica ha una durata di 5 (cinque) anni, ai sensi del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, dalla data del presente atto;

3) di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a) stabilire che il materiale utile estraibile complessivo è stato determinato nella documentazione di progetto pari a circa mc 90.000;
b) recintare, entro tre mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento, con tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area di cava;
c) apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;
d) porre in opera, entro tre mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
e) di prendere atto che la quota di massima escavazione risulta pari a +6,50 m slm;
f) concordare con il consorzio di bonifica competente, previo verifica con il medesimo sulla opportunità e fattibilità, la realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali previste sulla rete scolante locale e indicate nella documentazione integrativa inviata in Regione in data 22.10.2002. Tali interventi sono tesi ad assicurare il deflusso delle acque superficiali in caso di criticità correlato al temporaneo abbassamento del fondo cava ed avranno

efficacia durante la fase estrattiva e fino al completo ripristino delle quote medie originarie;

g) accantonare l'eventuale materiale di scarto, costituito da livelli sabbiosi, solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;

h) procedere, per quanto possibile, all'immediato reinterro degli scavi e, ad ogni buon conto, limitare di volta in volta il cantiere di cava non ricomposto ad una estensione non superiore ad un ettaro;

i) per i lavori di ricomposizione morfologica mediante il ripristino delle quote originarie dovranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione e prima lavorazione dei materiali di cava, costituiti da argille (terre, limi sabbioso-argillosi ecc.). Potranno altresì essere utilizzati i materiali di cui alla successiva lettera j) e le terre di scavo in conformità a quanto stabilito dalla Dgr n. 80 del 21.01.2005 (categorie A1-B1), nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 156 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, previo parere dell'Arpav e comunque nel rispetto delle vigenti norme al momento dell'utilizzo;

j) Considerato che per il ripristino delle quote originarie è previsto l'utilizzo di materiale costituente il relitto del vecchio argine della ex Golena Manzoleria (compreso il materiale riportato e accumulato nell'area dell'ex golena) si da atto che la ditta risulta in possesso della concessione idraulica rilasciato con decreto n. 634 del 3.12.2004 del Dirigente Responsabile dell'Unità Periferica Genio Civile di Verona per una durata di anni 6 ai fini del nulla osta idraulico all'asporto del citato rilevato di terreno, secondo le condizioni di utilizzo definite da apposito disciplinare con n. 597 di repertorio del medesimo ente. Tali materiali dovranno comunque rispettare le vigenti norme, nonché le statuizioni di cui alla precedente lettera i);

k) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava, mantenendo in efficienza il sistema di gestione delle acque meteoriche;

l) presentare, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

m) concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2012 e la ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnata:
   - l'autorizzazione ai fini ambientali, ex artt. 151 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 e 16 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357(ora D.Lgs. 22.01.2004, n. 42) contenuta nel titolo unico all'escavo di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982, ha una durata di 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento autorizzativo;
   - la ditta è tenuta a formulare domanda di rinnovazione dell'autorizzazione ai soli fini paesaggistici, rilasciata nell'ambito dell'autorizzazione di cava, prima della scadenza del termine di cui alla precedente alinea;

n) è fatto divieto di utilizzo per la ricomposizione di materiali diversi da quelli espressamente stabiliti dal presente provvedimento;

o) stipulare con il Comune di Giacciano con Baruchella la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla Dgr n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che sarà allegato al provvedimento di autorizzazione e ne formerà parte integrante, e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

p) stabilire che fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;

q) di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della Dgr 652 del 20 marzo 2007 è l'argilla per laterizi e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata Dgr 652/07 che si intende correlativamente qui integralmente richiamata e trascritta;

r) di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

s) di stabilire che la Regione Veneto si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

t) l'intervento, sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità fissate, risulta compatibile con il vincolo ambientale/paesaggistico (ex 1497/39 ed ex 431/85) esistente sull'area di cava. Il

provvedimento autorizzativo, da rilasciarsi a titolo unico all'escavo ex art. 16 della L.R. 44/82, costituisce anche autorizzazione ambientale/paesaggistica prevista dal D.Lgs 22.01.2004, n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/82.

L'autorizzazione ambientale/paesaggistica dovrà avere una durata non superiore a 5 (cinque) anni ai sensi del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

4) trasmettere, in applicazione della circolare 4 luglio 1989, n. 5341 del Ministero per i Beni culturali ed Ambientali e del D.Lgs. 22.01.2004, n, 42, il presente provvedimento con la relativa documentazione di progetto al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio. Resta impregiudicata la facoltà di detto Ministero di annullare motivatamente il presente provvedimento, entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto;

5) di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed in particolare del Dpr 09.04.1959 n. 128 art. 104 105 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

6) sono fatti salvi i diritti di terzi;

7) di precisare, prescrivere, ribadire e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

8) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

9) a) di liquidare le spese di istruttoria della domanda in 300,00 (trecento/00);

b) di stabilire che la ditta è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di 197,00 (centonovantasette/00), prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria- 30)22 Venezia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3945 del 11 dicembre 2007

L.R. 40/1989 e L.R. 22/2002. Autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali. Modifiche alla Dgr n. 2417 del 31.07.2007.

[Acque]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di stabilire, per quanto riportato nelle premesse, alla data del 31 dicembre 2008 il termine per la presentazione della domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti termali in esercizio, già indicato nel 31 dicembre 2007 al punto 6. del deliberato della Dgr n. 2417 del 31.07.2007, con la quale sono stati stabiliti i requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, i requisiti per livelli tariffari differenziati e definite la tempistica e la procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio, in attuazione della L.R. 16.8.2002, n. 22.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3946 del 11 dicembre 2007

Ditta: Hotel Plaza S.r.l. Autorizzazione alla modifica dello stabilimento termale denominato "Plaza" in comune di Abano Terme (PD) - L.R.40/1989 - art. 39.

[Acque]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare, per quanto riportato nelle premesse e ai sensi di quanto disposto dal comma 3, dell'art.39, della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e s.m.i., alla ditta "Hotel Plaza S.r.l." con sede in Abano Terme, Piazza della Repubblica 28, C.F. 00211420286, la modifica e l'esercizio dello stabilimento termale denominato "Plaza" ricadente in comune di Abano Terme (PD) così come in premessa citato;

2. di stabilire che la ditta è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- impiegare esclusivamente l'acqua proveniente dai pozzi della concessioni minerarie denominate "Barillari" e "Vicolo Brusà ", ricadenti nel territorio di Abano Terme (PD) salvo diversa autorizzazione regionale;
- assicurare ai funzionari della Regione e all'Ulss competente la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sull'idoneità igienico - sanitaria dello stabilimento, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
- richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi essenziali sui quali è fondata la presente autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art.39 della L.R. 40/1989;
- comunicare alla Regione, tramite l'Ulss competente, ogni variazione del direttore sanitario, con le modalità di cui all'art.39 della L.R. 40/1989;
- attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano la materia;
- versare la tassa di rilascio, prima della consegna del presente provvedimento e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, sul c/c n. 318303 intestato a Regione Veneto - Tasse di concessioni regionali - Servizio Tesoreria - 30121 Venezia, dell'importo di € 939,44 (novecentotrentanove/44), così stabilito ai sensi del D.L.vo 22.06.1991, n. 230;

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero della Salute, all'U.L.L.S.n.16 di Padova e al Sindaco del Comune di Abano Terme (PD).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3948 del 11 dicembre 2007

Integrazione dei finanziamenti già assegnati con la Dgr 553 del 13/03/2007 per i servizi minimi automobilistici ed assunzione dell'impegno di spesa per l'esercizio 2007, ai sensi della L.R. 30.10.1998, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.

[Trasporti e viabilità]

Riferisce l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso.

Con la deliberazione n. 553 del 13 marzo 2007 la Giunta regionale ha provveduto, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 30.10.1998, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, all'assegnazione finanziamenti da destinare, per l'esercizio 2007, alla copertura degli oneri derivanti dall'affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale individuati con il medesimo provvedimento.

La ripartizione delle risorse tra gli Enti affidanti è stata effettuata per l'importo complessivo di € 200.926.155,47, adottando gli stessi criteri già applicati nell'esercizio precedente, per la determinazione dei corrispettivi unitari e le modalità di erogazione.

Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale ha rinviato ad un successivo provvedimento la ripartizione di ulteriori risorse stanziate nel bilancio di previsione 2007 per l'adeguamento dei finanziamenti dei contratti di servizio per il corrente esercizio.

Ai fini della determinazione dei criteri di ripartizione di tali risorse integrative, la Giunta regionale ha stabilito di costituire apposita Commissione, composta dal Dirigente della Direzione Mobilità e da un componente per ogni Associazione di categoria, Confservizi e Anav, in rappresentanza delle aziende pubbliche e private affidatarie dei servizi minimi di trasporto pubblico locale.

I componenti della Commissione, dopo diversi incontri nei quali sono state valutate diverse ipotesi per la determinazione dei criteri di ripartizione, hanno concluso i lavori condividendo il criterio che quota parte delle risorse siano destinate a sanare alcune sperequazioni contributive verificatesi nel tempo, imputabili:

- a intervenuti mutamenti delle velocità commerciali interessanti soprattutto i servizi cosiddetti suburbani, caratterizzati da alta frequenza di corse che collegano il territorio dei maggiori comuni con i centri abitati principali dei comuni di prima cintura, con i quali vi è continuità di abitato,
- a significative variazioni in aumento riguardanti le tariffe dei titoli di viaggio, in concomitanza con un crescente aumento della domanda di trasporto, che hanno già compensato i mancati adeguamenti dei finanziamenti pubblici nel settore del t.p.l.;
- a scarsità di domanda di utenza del servizio di trasporto pubblico, per servizi svolgentisi in territori già noti come zone depresse o a scarso traffico o in territori montani.

Nel contempo la Commissione ha ritenuto opportuno assicurare un tetto minimo di finanziamento in €/Km. per i servizi automobilistici urbani ed extraurbani, con riguardo alle aziende sia di piccole che di medie dimensioni in termini di percorrenza svolta per l'effettuazione dei servizi di trasporto pubblico locale nel Veneto.

Su tali criteri si è raggiunto un sostanziale accordo con le Associazioni di categoria.

Con il presente provvedimento si procede anche ad impegnare la somma complessiva di € 8.200.000,00 - precisando che i finanziamenti di cui agli allegati A e B saranno erogati agli Enti affidanti con decreto dirigenziale ai sensi del 4° comma dell'art.32 della L.R. 25/98 e s.m. e i. e secondo i criteri di cui alla Dgr n.553 del 13 marzo 2007.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto il D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e in particolare l'art. 18, commi 3 bis e 3 ter;
- Vista la L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Richiamata la Dgr n. 553 del 13 marzo 2007;

delibera

1. le premesse al presente provvedimento fanno parte integrante del medesimo;
2. di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 e successive integrazioni e modificazioni, alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, in qualità di Enti affidanti elencati rispettivamente negli allegati A e B, ulteriori risorse finanziarie pari a complessivi € 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00) ad integrazione delle risorse già assegnate per l'esercizio 2007 in attuazione della Dgr 553 del 13 marzo 2007; da destinare, per gli importi indicati negli allegati medesimi, alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie, per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, in conto esercizio 2007;
3. di confermare che i finanziamenti assegnati con il presente provvedimento saranno erogati agli Enti affidanti di cui agli allegati A e B, secondo i criteri indicati nelle premesse;
4. di impegnare l'importo di € 8.200.000,00 (di cui € 5.508.588,60 per le Amministrazioni Provinciali ed € 2.691.411,40 per le Amministrazioni Comunali), sul capitolo 45770 denominato "Interventi per far fronte agli oneri derivanti dalla effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli artt. 20 e 32 della L.R. 30.10.1998, n. 25", del Bilancio di previsione 2007.

(segue allegato)

Allegato A

INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER SERVIZI MINIMI EXTRAURBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
Province affidanti	Percorrenza	€/Km attuale	Finanziamento assegnato con D.G.R. n. 553/2007	Integrazione finanziamento 2007	Corrispettivi 2007	Nuovo corrispettivo unitario	Aziende affidatarie
Provincia di Belluno	6.015.896	1,21	7.257.992,38	326.285,50	7.584.277,88	1,26	Dolomiti Bus S.p.A.
	48.288	0,78	37.867,11	10.420,89	48.288,00	1,00	S.A.D. S.p.A.
	25.306	0,97	24.571,27	1.002,78	25.574,05	1,01	Sbizzera S.n.c.
	26.714	1,05	28.148,29	1.148,76	29.297,05	1,10	S.A.F.-FVG S.p.A.
totale Prov.di Belluno	6.116.204		7.348.579,05	338.857,93	7.687.436,98		
Provincia di Padova	1.058.026	1,19	1.255.962,68	125.607,64	1.381.570,32	1,31	A.P.S. Holding S.p.A.
	263.632	0,87	229.713,79	41.827,17	271.540,96	1,03	Bonaventura Express Srl
	13.980.124	1,03	14.407.373,66	587.979,52	14.995.353,18	1,07	S.I.T.A. S.p.A.-Padova
totale Prov. di Padova	15.301.782		15.893.050,13	755.414,33	16.648.464,46		
Provincia di Rovigo	48.734	0,89	43.495,18	5.238,82	48.734,00	1,00	Brenzan Giulio
	1.117.819	0,97	1.080.732,24	126.963,62	1.207.695,86	1,08	Garbellini S.r.l.
	91.836	0,86	79.270,52	12.565,48	91.836,00	1,00	Passarella Silvano
	4.846.581	1,07	5.196.175,12	422.169,93	5.618.345,05	1,16	S.I.T.A. S.p.A.-Rovigo
	83.725	0,85	71.580,88	12.144,12	83.725,00	1,00	Tiengo S.n.c.
totale Prov. di Rovigo	6.188.695		6.471.253,94	579.081,97	7.050.335,91		
Provincia di Treviso	1.234.192	1,25	1.539.024,72	153.916,41	1.692.941,13	1,37	A.C.T.T. S.p.A.
	293.539	0,93	273.319,61	31.960,95	305.280,56	1,04	A.T.M. S.p.A.
	138.624	0,80	110.727,14	32.055,58	142.782,72	1,03	Barzi Service S.r.l.
	250.970	0,87	218.680,85	39.818,25	258.499,10	1,03	Caverzan S.r.l.
	121.179	0,82	99.126,82	25.687,55	124.814,37	1,03	Comin S.n.c.
	1.735.239	0,96	1.671.283,30	133.365,26	1.804.648,56	1,04	C.T.M. S.p.A.
	161.727	0,80	128.777,52	37.801,29	166.578,81	1,03	Gobbo S.r.l.
	10.092.985	0,98	9.869.478,26	627.226,14	10.496.704,40	1,04	La Marca S.p.A.
totale Prov. di Treviso	14.028.455		13.910.418,22	1.081.831,43	14.992.249,65		
Provincia di Venezia	15.549.557	1,19	18.526.427,39	756.082,28	19.282.509,67	1,24	A.C.T.V. S.p.A.
	9.856.716	0,97	9.580.846,62	670.138,02	10.250.984,64	1,04	A.T.V.O. S.p.A.
	141.196	0,84	118.240,46	27.191,42	145.431,88	1,03	Brusutti S.r.l.
totale Prov.diVenezia	25.547.469		28.225.514,47	1.453.411,72	29.678.926,19		
Provincia di Verona	17.040	0,87	14.771,50	2.268,50	17.040,00	1,00	Anselmi S.n.c.
	11.507.349	1,14	13.063.661,00	533.141,24	13.596.802,24	1,18	A.T.V. S.r.l.
	42.480	0,77	32.920,67	9.559,33	42.480,00	1,00	Dall'Aio Viaggi S.n.c.
totale Prov. di Verona	11.566.869		13.111.353,17	544.969,07	13.656.322,24		
Provincia di Vicenza	918.342	1,19	1.090.276,37	109.037,51	1.199.313,88	1,31	A.I.M. S.p.A.
	74.542	0,81	60.389,65	14.152,35	74.542,00	1,00	Albiero Guido
	49.776	0,79	39.319,75	10.456,25	49.776,00	1,00	Bettini Bus S.a.s.
	365.878	0,87	316.809,78	60.044,56	376.854,34	1,03	Capozzo S.r.l.
	9.501.654	1,05	9.931.991,74	405.334,65	10.337.326,39	1,09	F.T.V. S.p.A.
	190.252	0,91	173.317,70	22.641,86	195.959,56	1,03	Girardi S.r.l.

	234.258	0,90	211.614,46	29.671,28	241.285,74	1,03	Lorenzi S.r.l.
	207.042	0,83	171.791,54	41.461,72	213.253,26	1,03	Rossi Travels S.r.l.
	92.716	0,80	74.620,19	18.095,81	92.716,00	1,00	Scalcon S.r.l.
	35.766	0,85	30.291,95	5.474,05	35.766,00	1,00	Zambon Silla Corrado
	114.417	0,83	95.086,43	22.763,08	117.849,51	1,03	Zanconato Enio Aldo
	88.640	0,82	72.750,97	15.889,03	88.640,00	1,00	Zonta S.r.l.
totale Prov.di Vicenza	11.873.283		12.268.260,53	755.022,15	13.023.282,68		
Totale esercizio 2007	90.622.757		97.228.429,51	5.508.588,60	102.737.018,11		

Allegato B

INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER SERVIZI MINIMI URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
Comuni affidanti	Percorrenza	€/Km attuale	Finanziamento assegnato con D.G.R. n. 553/2007	Integrazione finanziamento 2007	Corrispettivi 2007	Nuovo corrispettivo unitario	Aziende affidatarie
Asolo	115.381	0,91	104.636,17	19.975,31	124.611,48	1,08	De Zen Michele S.a.s.
Auronzo	47.673	1,41	67.234,80	2.743,92	69.978,72	1,47	Dolomiti Bus S.p.A.
Bassano	482.200	1,34	647.036,84	26.406,23	673.443,07	1,40	F.T.V. S.p.A.
Belluno	925.570	1,41	1.305.361,84	53.273,14	1.358.634,98	1,47	Dolomiti Bus S.p.A.
Caorle	222.141	1,02	225.782,90	18.572,20	244.355,10	1,10	A.T.V.O. S.p.A.
Cavallino-Treporti	182.441	1,02	185.431,83	15.253,27	200.685,10	1,10	A.T.V.O. S.p.A.
Chioggia	1.104.065	1,36	1.503.708,73	61.367,88	1.565.076,61	1,42	A.C.T.V. S.p.A.
Conegliano	380.165	1,27	482.709,54	19.699,87	502.409,41	1,32	A.T.M. S.p.A.
Cortina d'Ampezzo	200.259	1,21	242.535,50	9.898,12	252.433,62	1,26	SE. AM. S.r.l.
Feltre	208.036	1,41	293.400,02	11.973,95	305.373,97	1,47	Dolomiti Bus S.p.A.
Jesolo	224.290	1,02	227.967,12	18.751,88	246.719,00	1,10	A.T.V.O. S.p.A.
Legnago	137.340	1,09	149.506,27	6.101,50	155.607,77	1,13	A.T.V. S.r.l.
Longarone	72.869	1,41	102.769,55	4.194,13	106.963,68	1,47	Dolomiti Bus S.p.A.
Mel	21.804	1,09	23.788,29	970,82	24.759,11	1,14	Perera Mario
Montebelluna	72.117	1,29	93.104,24	3.799,68	96.903,92	1,34	La Marca S.p.A.
Padova	7.558.467	1,64	12.367.654,50	504.736,51	12.872.391,01	1,70	A.P.S. Holding S.p.A.
Pieve di Cadore	31.168	1,41	43.957,26	1.793,94	45.751,20	1,47	Dolomiti Bus S.p.A.
Recoaro	62.648	1,23	77.276,27	3.153,72	80.429,99	1,28	F.T.V. S.p.A.
Rovigo	969.288	1,35	1.304.575,70	105.991,93	1.410.567,63	1,46	SITA S.p.A.-Rovigo
S.Donà	169.760	1,02	172.543,05	14.192,95	186.736,00	1,10	A.T.V.O. S.p.A.
Schio	213.235	1,19	253.418,23	10.342,25	263.760,48	1,24	Gruppo CO.N.A.M a r.l.
Treviso	2.910.788	1,57	4.574.283,96	186.681,16	4.760.965,12	1,64	A.C.T.T. S.p.A.
Valdagno	223.315	1,33	297.611,25	12.145,82	309.757,07	1,39	F.T.V. S.p.A.
Venezia	14.858.948	1,42	21.127.952,93	862.253,16	21.990.206,09	1,48	A.C.T.V. S.p.A.
Verona	6.479.976	1,63	10.568.382,46	431.306,40	10.999.688,86	1,70	A.T.V. S.r.l.
Vicenza	3.939.664	1,62	6.380.059,66	260.376,70	6.640.436,36	1,69	A.I.M. S.p.A.
Vittorio Veneto	491.226	1,27	623.727,79	25.454,96	649.182,75	1,32	A.T.M. S.p.A.
Totale esercizio 2007	42.304.834		63.446.416,70	2.691.411,40	66.137.828,10		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3949 del 11 dicembre 2007

L.R. 2/1988. Pianificazione degli interventi straordinari a sostegno della navigazione interna sulle linee navigabili del naviglio Brenta, canale Battaglia e canale Sottobattaglia - Cagnola - Pontelongo, relativo all'esercizio esercizio 2007.

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare il piano degli interventi straordinari a sostegno della navigazione interna sulle linee navigabili del naviglio Brenta, canale Battaglia e canale Sottobattaglia - Cagnola - Pontelongo, relativo all' esercizio 2007, così come specificato nell'allegato A) al presente provvedimento;

2) di nominare l'Ing. Bruno Carli, dirigente regionale della Direzione Mobilità, quale responsabile del procedimento relativamente all'attività di pianificazione di cui al presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 4 del 14 ottobre 2002 recante il seguente titolo "Applicazione dell'articolo 18 della legge 19 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni";

3) di impegnare con il presente provvedimento l'importo di € 299.300,00 necessario alla copertura finanziaria delle spese relative agli interventi specificato nell'allegato A) al presente provvedimento, nel capitolo del bilancio regionale n. 45120 denominato "Interventi straordinari a sostegno della navigazione interna sulle linee navigabile del naviglio Brenta, canale Battaglia e canale Sottobattaglia - Cagnola - Pontelongo", che per l'esercizio in corso presenta sufficiente disponibilità;

4) di dare atto che in base al conferimento alla società Sistemi Territoriali S.p.A con sede in Mestre (VE) - Via Poerio n. 34, delle funzioni concernenti la manutenzione e gestione delle vie navigabili ricadenti nel territorio regionale, nella realizzazione degli interventi specificato nell'allegato A) al presente provvedimento, la Sistemi Territoriali S.p.A. si comporterà come una pubblica amministrazione applicando la normativa vigente dei lavori pubblici;

5) di dare atto che al trasferimento a favore della Sistemi Territoriali S.p.A. delle risorse finanziarie necessarie a dare seguito alle forniture di cui al punto 1) si provvederà ai sensi dell'art. 11 della disciplinare firmato in data 24.03.2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3950 del 11 dicembre 2007

Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articolo 92. Progettazione e realizzazione dell'intervento per il recupero di una imbarcazione sommersa all'imboccatura del Porto peschereccio di Caorle (VE), unità da diporto denominata "Golden Gleane".

[Appalti]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) Di ratificare ed ammettere a finanziamento la perizia redatta a consuntivo dall'Unità periferica del Genio Civile di Venezia relativa alla realizzazione dell'intervento per il recupero di una imbarcazione sommersa all'imboccatura del Porto peschereccio di Caorle (VE), unità da diporto denominata "Golden Gleane", nell'importo complessivo di 29.500,80 IVA compresa, a cui si va ad aggiungere la somma di € 590,02 relativa alle spese degli incentivi previsti in applicazione del ex articolo 18 della legge 19/2/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, da liquidarsi a favore del gruppo di progettazione/direzione lavori, così come individuato con decreto a firma del Dirigente della Direzione Mobilità n. 86/45.02 del 26/07/2007, per una spesa complessiva quindi di € 30.090,82;

2) Di dare atto che con Dgr n. 4224/2006 è già stata impegnata la somma di € 25.000,00 sul capitolo di bilancio n. 100577, denominato "Spese per l'espletamento dei compiti istituzionali degli Ispettori di porto artt. 146, 153, R.D. 30/03/1942, n. 327 artt.67, 72, Dpr 28/06/1949, n. 631";

3) Di impegnare la maggior spesa di € 5.090,82 suddivisa in due quote distinte di € 4.500,80 per lavori compreso IVA ed € 590,02 quali incentivi previsti in applicazione del ex articolo 18 della legge 19/2/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, sul capitolo di bilancio n. 100577 che per l'esercizio corrente presenta sufficiente disponibilità;

4) Di demandare alla Direzione per la ragioneria e i tributi le necessarie e conseguenti registrazioni contabili a carico del capitolo di entrata 8391 "Fondo incentivi per la progettazione e pianificazione (art. 18 legge 109/94)" e del capitolo di spesa 5006 "Compensi incentivanti per la progettazione e la pianificazione (art. 18 della legge 109/94)";

5) ai pagamenti si provvederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della LR n. 39/2001.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3951 del 11 dicembre 2007

Progetto di marketing territoriale denominato "Forte Marghera, nuovo polo di sviluppo regionale. Creazione di un Centro di Eccellenza Veneto del patrimonio militare dimesso" - Seconda Fase. Concessione di un contributo alla società Marco Polo g.e.i.e.

[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di assegnare un contributo di € 50.000,00=, Iva inclusa, alla società Marco Polo System g.e.i.e. con sede a Venezia - Cà Corner 2662, p. i. 03233310279, per la realizzazione della seconda fase del progetto di marketing territoriale denominato "Forte Marghera, nuovo polo di sviluppo regionale. Creazione di un Centro di Eccellenza Veneto del patrimonio militare dimesso";

2. di impegnare l'importo di € 50.000,00= sul Capitolo di spesa 100788 "Azioni regionali per lo sviluppo del marketing territoriale" iscritto nello stato previsione del bilancio di previsione per l'anno 2007 che presenta sufficiente disponibilità;

3. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti di provvedere alle relative liquidazioni sulla base della relativa documentazione contabile e previa verifica delle attività svolte.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3952 del 11 dicembre 2007

Progetto di marketing territoriale denominato "Litoranea Veneta e sviluppo territoriale". Affidamento incarico per la redazione di materiale informativo alla società Deltaform srl di Monastier (TV).

[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di assegnare un contributo di € 40.000,00=, Iva inclusa, alla società Deltaform srl con sede a Monastier in via Hemingway 28/1- P.I. 02924070275, per la realizzazione del Progetto di marketing territoriale denominato "Litoranea Veneta e sviluppo territoriale";

2. di impegnare l'importo di € 40.000,00= sul Capitolo di spesa 100788 "Azioni regionali per lo sviluppo del marketing territoriale" iscritto nello stato previsione del bilancio di previsione per l'anno 2007 che presenta sufficiente disponibilità;

3. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti di provvedere alle relative liquidazioni sulla base della relativa documentazione contabile e previa verifica delle attività svolte.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3953 del 11 dicembre 2007

Nomina del consulente tecnico di parte in un giudizio instaurato avanti la Corte di Appello di Venezia dal Sig. Montin Alessandro di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio di bene immobile sito in Comune di Piombino Dese (PD).

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3954 del 11 dicembre 2007

Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai Consorzi di bonifica. (Art. 50, l.r. 3 febbraio 2006, n. 2 e art. 10, l.r. 19 febbraio 2007, n. 2). Liquidazione del contributo.

[Bonifica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare quanto contenuto nelle premesse e pertanto di determinare in complessive € 1.560.814,40 il contributo straordinario spettante ai Consorzi di bonifica Bacchiglione Brenta, Basso Piave, Dese Sile, Destra Piave, Euganeo, Pedemontano Brentella di Pederobba, Pedemontano Sinistra Piave, Zerpano Adige Guà, in base a quanto previsto dall'art. 50 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006", come modificato dall'art. 10 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" e dalla deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2007, n. 1449, secondo quanto riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione;

2. di disporre la liquidazione e il pagamento della somma di € 1.560.814,40, determinata in via definitiva come previsto dal punto 3 della deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2007, n. 1449, a favore dei Consorzi di bonifica sopra indicati, secondo gli importi individuati nell'Allegato A, a titolo di contributo straordinario, in sostituzione della contribuzione consortile dei proprietari di immobili tenuti al pagamento di un importo pari o inferiore a € 16,53, con imputazione al capitolo 100818, "Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai Consorzi di bonifica" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2007, dell'UPB U0091, impegno n. 1661, che presenta sufficiente disponibilità finanziaria.

Allegato A

Consorzi di bonifica	Codice fiscale	Contributo richiesto	Contributo da liquidare
Bacchiglione Brenta, Padova	80035120288	233.609,23	233.609,23
Basso Piave, San Donà di Piave (VE)	84000350276	129.840,65	118.987,25
Dese Sile, Mestre (VE)	82015280272	217.839,64	217.839,64
Destra Piave, Treviso	80021940269	159.459,24	159.459,24
Euganeo, Este (PD)	82008390286	94.122,29	93.880,95
Pedemontano Brentella di Pederobba, Montebelluna (TV)	83000410262	256.511,94	256.511,94
Pedemontano Sinistra Piave, Codognè (TV)	82000770261	139.529,55	139.529,55
Zerpano Adige Guà, San Bonifacio (VR)	80052260231	369.574,14	340.996,59
Totale		1.600.486,68	1.560.814,40

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3955 del 11 dicembre 2007

Gruppo Nazionale per la Ricerca sull'Ambiente Costiero. Iscrizione della Regione del Veneto in qualità di socio collettivo.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di iscrivere la Regione Veneto, in qualità di socio collettivo, al "Gruppo Nazionale per la Ricerca sull'Ambiente Costiero" per le motivazioni espresse in premessa.
2. di impegnare la somma di € 150,00 sul capitolo di bilancio regionale n. 3030 "Spese per l'adesione ad associazioni" - esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3956 del 11 dicembre 2007

L.R. 13.09.78, n.52 art.23 - L.R. 20.03.81, n.8. Approvazione del documento per la realizzazione delle iniziative connesse alla pianificazione forestale di cui alla DgrV 1188/05. Anno 2007.

[Foreste ed economia montana]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che agli impegni di spesa relativi alle attività di cui all'Allegato A della Dgr 659/07 nei limiti delle disponibilità di bilancio di previsione del 2007 relative al Capitolo n. 13050 "Pianificazione forestale" dell'UPB denominata "Risorse forestali", si è provveduto con decreto del Dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 574 del 1° agosto 2007.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3957 del 11 dicembre 2007

"Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995 n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2003. Tabella B, primo riparto". Dgr nn. 4163 del 30/12/2003, 495 del 18/02/2005 e 4184 del 30/12/2005. Rinnovo del termine per la realizzazione dell'intervento finanziato a favore del Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di confermare in capo al Comune di Valeggio sul Mincio (VR) il contributo, ammontante a complessivi € 100.000,00, al medesimo già concesso con Dgr n. 4163 del 30/12/2003 e confermato successivamente con Dgr n. 4184 del 31/12/2005, per le motivazioni e secondo le modalità realizzative espresse in premessa;
2. di dare atto che l'erogazione del contributo di cui al punto n. 1) avverrà su presentazione, ai competenti Uffici regionali, dei documenti giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta (in originale o copia conforme all'originale) nonché di una dettagliata relazione illustrativa degli interventi realizzati, entro e non oltre il 30/12/2007;
3. di dare atto che la liquidazione della somma di cui al punto 1) sarà effettuata nel termine di n. 90 giorni dalla data di ricevimento, da parte dei competenti Uffici regionali, dei documenti giustificativi della spesa di cui al punto 2);
4. di dare atto che il mancato rispetto del termine di cui al punto n. 2) comporterà la revoca del contributo oggetto di assegnazione;
5. di notificare il presente provvedimento al Comune di Valeggio Sul Mincio Piazza Carlo Alberto, n. 48, 37100 - Valeggio sul Mincio (VR) e di trasmettere inoltre lo stesso alla Direzione Ragioneria, in allegato alla liquidazione di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3958 del 11 dicembre 2007

"Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28/12/1995, n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2003. Tabella B, primo riparto". Dgr nn. 4163 del 30/12/2003 e 669 del 4/03/2005. Rinnovo dei termini per la realizzazione dell'intervento finanziato a favore del Comune di Sappada (BL).

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di confermare in capo al Comune di Sappada (BL) l'assegnazione del contributo, ammontante a complessivi € 100.000,00, al medesimo già concesso in forza della Dgr n. 4163 del 30/12/2003 e confermato successivamente con Dgr n. 669 del 4/03/2005, il tutto per le motivazioni e secondo le modalità realizzative espresse in premessa;
2. di concedere, a tutto il 20/08/2007, il rinnovo del termine per la presentazione, da parte del soggetto beneficiario, dei documenti giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta nonchè della dettagliata relazione illustrativa degli interventi realizzati, che si dà atto essere pervenuti, entro la medesima data, presso i competenti Uffici regionali;

3. di dare atto che la liquidazione della somma indicata al punto 1) sarà effettuata nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento, da parte dei competenti Uffici regionali, dei documenti giustificativi della spesa di cui al punto precedente;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Sappada, Via Borgata Bach, n. 11, 32047 - Sappada (BL) e di comunicare lo stesso alla Direzione Ragioneria e Tributi in allegato alla liquidazione di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3959 del 11 dicembre 2007

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, punto 15 - L.R. n. 20/2007 - art. 16. Autorizzazione in via definitiva di n. 4 impianti mobili di recupero di rifiuti. Società: Cesaro Mac. Import S.r.l., con sede legale in Via delle Industrie, 28 30020 Eraclea (VE).

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare in via definitiva - ai sensi dell'articolo 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l'impianto mobile di miscelazione e gli impianti mobili di vagliatura di rifiuti non pericolosi descritti in premessa e denominati:

Impianto n. 1- impianto di miscelazione:
modello DM215 - Codice di identificazione MIS-01
Casa produttrice "Doppstadt"
Potenzialità massima: 100 m3/h
Impianto n. 2 - impianto di vagliatura:
modello SM 518 PROFI - Codice di identificazione VAG-01
Casa produttrice "Doppstadt"
Potenzialità massima: 80 m3/h
Impianto n. 3 - impianto di vagliatura:
modello SM 518 PROFI - Codice di identificazione VAG-02
Casa produttrice "Doppstadt"
Potenzialità massima: 80 m3/h
Impianto n. 4 - impianto di vagliatura:
modello SM 718 PROFI - Codice di identificazione VAG-03
Casa produttrice "Doppstadt"
Potenzialità massima: 160 m3/h

Gestiti dalla ditta Cesaro Mac. Import S.r.l., con sede legale in Via delle Industrie, 28 30020 Eraclea (VE) - P.IVA 03024640272;

2. Le tipologie di rifiuti trattabili con gli impianti mobili autorizzati sono quelle individuate negli allegati A e B al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante;

3. Gli impianti mobili, di cui al presente provvedimento, non possono essere utilizzati presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 05.04.2006, n. 186, o presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi degli ex artt. 27 e 28, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, così come sostituiti dall'art. 208, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

4. La presente autorizzazione ha durata di anni cinque e potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata, ai sensi della DgrV. n. 994/2000 e s.m.i., corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto degli impianti nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;

5. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Regione Veneto" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;

6. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da effettuarsi nella Regione Veneto, dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000.

7. Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale;

8. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997.

9. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Veneto dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;

10. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come stabilito dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta dovrà ottenere (una volta operative le modalità di iscrizione da parte dell'Albo nazionale Gestori Ambientali) l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 7 - gestione impianti mobili - in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 1 febbraio 2000; inoltre, preso atto che gli impianti possono essere destinati al noleggio, l'impresa che prenderà a noleggio tali impianti dovrà nominare un responsabile della campagna di attività avente i requisiti previsti per il responsabile tecnico della categoria 6 - gestione di impianti fissi di titolarità di terzi - dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

11. Per l'esecuzione delle singole campagne di attività in Regione Veneto, la ditta dovrà attenersi a quanto puntualmente stabilito nella DgrV. n. 994/2000, in particolare per ciascuno degli impianti dovrà essere stipulata una polizza assicurativa RC inquinamento, con un massimale assicurato pari a € 515.456,90.

12. Nell'esercizio degli impianti, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti;

13. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta;

14. Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro - meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("direttiva macchine"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;

15. Relativamente al funzionamento degli impianti si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera inoltre nell'esercizio degli impianti dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi;

16. Si richiama l'osservanza delle modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

17. Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni ecc.);

18. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

19. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

20. Si prende atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

21. Il presente provvedimento va comunicato alla ditta Cesaro Mac. Import S.r.l., con sede legale in Via delle Industrie, 28 30020 Eraclea (VE), alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, all'A.R.P.A.V.- Osservatorio regionale sui Rifiuti.

22. Avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del Dpr 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3960 del 11 dicembre 2007

Dgr n. 121/CR del 23 ottobre 2007 "Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995 n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2007".
[Ambiente e beni ambientali]

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente, Arch. Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

La legge 28 dicembre 1995 n. 549 (legge finanziaria 1996), all'art. 3, comma 24, prevede l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 1996, di un tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'allora vigente art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con le modalità di cui alla medesima disposizione normativa; tale tributo, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 27 della predetta legge, è dovuto alle Regioni.

A mente dell'art. 3, comma 27 della citata norma, una quota pari almeno al 20 % del gettito derivante dall'applicazione del predetto tributo affluisce in un apposito fondo della Regione, destinato ad iniziative nel settore della tutela ambientale, e segnatamente a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime ed energie, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse ed il recupero delle aree degradate.

Nell'ambito di tali indicazioni la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, all'art. 47, precisa ulteriormente gli obiettivi per il perseguimento dei quali possano essere concessi i contributi in parola. In particolare, accanto alle finalità già enucleate dalla L. 549/1995, la legge regionale prevede la promozione di iniziative volte a realizzare campagne di informazione, convegni, pubblicazioni in tema di salvaguardia dell'ambiente, oltre a iniziative di ricerca anche mediante l'istituzione di borse di studio a favore di laureati in discipline riguardanti il settore ambientale.

L'impiego delle risorse deve essere disposto dalla Regione, con propria deliberazione, nell'ambito delle destinazioni sopraindicate; l'art. 48 della citata legge regionale 3/2000 stabilisce, tra l'altro, che sul programma di riparto, predisposto annualmente dalla Giunta regionale, sia acquisito il parere della competente Commissione Consiliare.

In linea con quanto già sostenuto con le precedenti deliberazioni della Giunta regionale, ed in particolare, da ultimo, con la deliberazione 7 novembre 2006, n. 3371, il presente provvedimento, nel confermare sostanzialmente i criteri e gli obiettivi già enucleati durante lo scorso esercizio finanziario, è teso ad individuare più precisamente:

a) gli obiettivi prioritari tra quelli elencati nell'art. 47 della stessa legge;
b) gli interventi e le iniziative che la Regione intende realizzare direttamente;

c) gli interventi e le iniziative di altri soggetti pubblici e privati che la Regione intende prioritariamente finanziare parzialmente o interamente;
d) l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione di contributi ad altri soggetti pubblici e privati.

Si rende dunque ora necessario dar corso all'attuazione di tali adempimenti, tenuto conto del fatto che, per l'esercizio 2007, a valere sul capitolo 50164 "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per interventi in materia di tutela ambientale (art. 3, C.27, L. 28/12/1995, n. 549 - art. 46, C.3, L.R. 21/01/2000, n. 3)", risulta disponibile la somma di € 1.500.000,00, a valere sul capitolo 100672 "Interventi regionali in materia di tutela ambientale (art. 3, C. 27, L. 28/12/1995, n. 549 - art. 46, C. 3, L.R. 21/01/2000, n. 3)", risulta disponibile la somma di € 200.000,00, mentre sul capitolo 100856 - "Azioni regionali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente (art. 47, C. 2, lett. I), L), L.R. 21/01/2000, n. 3)", risulta disponibile la somma di € 423.824,24, per un ammontare complessivo di € 2.123.824,24.

Per quanto attiene alla definizione degli obiettivi prioritari si ritiene necessario prevedere una serie di azioni concrete nel campo ambientale e in particolare nella realizzazione di nuovi impianti e nella modifica e ottimizzazione di impianti già esistenti, al fine, tra l'altro, di dare risposta alla preminente esigenza di garantire un corretto ed adeguato smaltimento dei rifiuti, e soprattutto di perseguire ed ottimizzare il recupero di materia e di energia effettuati con la massima efficienza, in perfetta sintonia con gli obiettivi perseguiti dalla Giunta regionale negli scorsi anni.

Inoltre, accanto a tali interventi, si ritiene necessario continuare a dedicare particolare attenzione ad iniziative educative e di sensibilizzazione, quali la promozione di campagne di informazione, convegni e manifestazioni in grado di concentrare l'attenzione sulle problematiche di tutela ambientale, oltre a specifiche iniziative di studio e sperimentazione.

In particolare:

A) Per ciò che riguarda le iniziative di carattere educativo, informativo e divulgativo in materia ambientale, iniziative il cui insieme, d'ora innanzi, sarà indicato come "Tabella A", è previsto un complessivo finanziamento di € 423.824,24 (quattrocentoventitremilaottocentoventiquattro/24), corrispondente alla disponibilità sul capitolo 100856 del Bilancio regionale per l'annualità in corso; al proposito, di seguito vengono indicate le tipologie di azioni sulle quali, coerentemente a quanto avvenuto nel corso del 2006, la Regione intende concentrare la scelta degli interventi finanziabili:

- Campagne promozionali, convegni e ogni altra manifestazione utile per la salvaguardia dell'ambiente;
- Effettuazione di iniziative di ricerca, comprese quelle a carattere sperimentale, utile ai fini della tutela dell'ambiente e del recupero, valorizzazione e sfruttamento delle materie prime, anche instaurando rapporti di collaborazione e consulenza o avvio di precisi "progetti obiettivo" a favore di giovani laureati, anche al fine di incentivare la formazione specialistica nelle discipline attinenti il settore ambientale;
- Attuazione di master e corsi di formazione nel settore ambientale e per lo sviluppo della qualità;
- Acquisto di pubblicazioni specialistiche da divulgare ai soggetti pubblici e privati interessati per agevolare la corretta interpretazione ed applicazione delle numerose ed articolate normative nel comparto ambientale lato sensu inteso;
- Predisposizione ed aggiornamento piani regionali ambientali di settore;
- Attivazione ed implementazione di servizi informatici che consentano a chiunque l'accesso alle informazioni aggiornate sullo stato dell'ambiente in ambito regionale;
- Incentivazione delle iniziative dirette alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui all'art. 50 L.R. 3/2000.

La Giunta regionale ritiene che la funzione educativa, informativa e divulgativa in campo ambientale, anche alla luce della pregressa positiva esperienza, debba essere nuovamente privilegiata anche per l'esercizio finanziario 2007; al riguardo si precisa che le singole attività od iniziative verranno attivate con successivi provvedimenti con i quali si provvederà altresì ad impegnare la relativa spesa necessaria e ad indicare le condizioni più stringenti per la scelta degli interventi di maggiore valenza ambientale.

Allo scopo di uniformare e razionalizzare le modalità di presentazione delle iniziative rientranti nella tipologia sopra descritta, si allega al presente provvedimento un apposita bozza di modello (allegato A) da compilarsi ad opera dei soggetti proponenti per essere in seguito trasmesso, unitamente alla richiesta di contributo e alla descrizione generale dell'intervento, all'assessorato per le Politiche dell'Ambiente e alla Direzione Tutela Ambiente.

B) Per ciò che concerne gli interventi - il cui insieme, d'ora innanzi, sarà indicato come "Tabella B" - da realizzare prioritariamente ad opera di altri soggetti pubblici e privati, relativi in specie alla realizzazione di opere ed esecuzione lavori, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi sopra definiti quali primari, viene previsto un complessivo finanziamento di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), suddiviso rispettivamente nella quota di € 1.300.000,00 a valere sul capitolo 50164 riferito ad interventi ad opera di pubbliche amministrazioni e nella quota di € 200.000,00 a valere sul capitolo 100672 riferito ad interventi ad opera di strutture private. Appare a proposito opportuno indicare le tipologie di azioni alle quali dovranno riferirsi le istanze di contributo:

- Realizzazione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti che tengano conto delle tecnologie più avanzate in campo ambientale, producendo minore impatto sul territorio e sugli elementi naturali;
- Istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;
- Realizzazione di interventi tesi ad ottimizzare i processi di recupero di materia e di energia, anche attraverso l'implementazione di sistemi di gestione ambientale;
- Realizzazione di nuovi centri comunali o intercomunali organizzati e presidiati da personale specializzato per l'effettuazione della raccolta finalizzata al corretto smaltimento e/o al recupero di rifiuti (ad esclusione delle spese relative all'acquisto di mezzi e macchinari strumentali all'attività) e ottimizzazione di ecocentri esistenti; avvio di iniziative volte all'adeguamento del sistema tassa - tariffa nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti urbani, nonché di iniziative tese all'informatizzazione delle informazioni raccolte nella gestione degli ecocentri comunali o intercomunali;
- Realizzazione di interventi relativi alla realizzazione e/o ottimizzazione di fognature e impianti di depurazione di reflui e di ecocentri già realizzati in precedenza;

Allo scopo di uniformare e razionalizzare le modalità di

presentazione delle iniziative rientranti nella tipologia sopra descritta, si allega al presente provvedimento un apposita bozza di modello (allegato B) da compilarsi ad opera dei soggetti proponenti per essere in seguito trasmesso, unitamente alla richiesta di contributo e alla descrizione generale dell'intervento, all'assessorato per le Politiche dell'Ambiente e alla Direzione Tutela Ambiente.

La somma a disposizione per i suddetti interventi sarà impegnata con successivo provvedimento, con il quale saranno individuati i beneficiari, a seguito della valutazione delle proposte e delle domande presentate, sulla base di criteri generali di significatività ed efficacia in merito agli aspetti ambientali, sentita la competente Commissione Consiliare.

Inoltre si ritiene di riservare, alla stregua di quanto fatto negli scorsi anni, la residua somma a valere sul capitolo 50164 di € 200.000,00 (duecentomila/00) per dar corso alle operazioni di smaltimento o al recupero del materiale spiaggiato nei Comuni costieri interessati da tale fenomeno in vista dell'apertura della stagione balneare; a tale proposito la Giunta procederà con successivo provvedimento a individuare i Comuni beneficiari e le somme da corrispondere per consentire i relativi interventi.

Il contenuto della presente deliberazione è stato integralmente sottoposto con provvedimento n. 121/CR del 23 ottobre 2007 all'esame della VII Commissione Consiliare che, in occasione della seduta del 5 dicembre scorso, ha trasmesso, con prot. gen. n. 14078 del 5 dicembre 2007, il proprio parere favorevole in merito ai criteri di riparto e alle linee guida da adottarsi nell'assegnazione dei fondi in oggetto, come sopra dettagliatamente descritti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 3, comma 27, della L. 28 dicembre 1995 n. 549;

Vista la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3;

Vista la Dgr n. 3371 del 7 novembre 2006;

Vista la Dgr n. 121/CR del 23 ottobre 2007;

Visto il parere espresso dalla VII Commissione Consiliare nella seduta del 5 dicembre 2007, prot. gen. 14078 del 5 dicembre 2007;

delibera

1. di approvare i criteri di riparto e le linee guida esposte in premessa per l'utilizzo dei fondi di cui al Capitolo 50164, al capitolo 100672 e al capitolo 100856 del Bilancio regionale di previsione per il 2007;
2. di approvare le bozze di modello (allegato A e allegato B) da utilizzare contestualmente alle richieste di finanziamento, con indicate, a titolo esemplificativo, non esaustivo, le possibili iniziative oggetto di contribuzione.

(segue allegato)

Allegato A

SCHEMA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 3/2000

Legge Regionale n. 3/2000 art. 47 – Interventi finalizzati a:

Tabella A

Il sottoscritto:

Cognome: _____ Nome:_____

Nato a: _____ il ___/___/_____/

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e residente a: _____ prov. _____

via / piazza _____ n. _____

in qualità di _____

dell'ente/azienda _____

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Natura Giuridica :_____

avente sede in _____ prov. _____

via / piazza _____ n. _____

presenta domanda di contributo per: (barrare la casella che interessa)

- ❑ Attivazioni di adeguati servizi che consentano a chiunque l'accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente in ambito regionale;
- ❑ Finanziamento di pubblicazioni e di campagne promozionali, di convegni e di ogni altra manifestazione utile per la salvaguardia dell'ambiente;
- ❑ Effettuazione di iniziative di ricerca, comprese quelle a carattere sperimentale, utili ai fini della tutela dell'ambiente e del recupero, valorizzazione e sfruttamento delle materie prime, anche mediante l'istituzione di borse di studio a favore di giovani laureati in discipline riguardanti il settore ambientale per l'effettuazione di stages di formazione presso strutture pubbliche e private;
- ❑ Incentivazione delle iniziative dirette alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui all'art. 50 della L.R. 3/2000.
- ❑ Altro (specificare) .....

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

_____

_____

_____

COSTO PREVENTIVATO DEL PROGETTO: € _____,_____

Per il richiedente l'I.V.A. rappresenta un costo: (SI) (NO)
(barrare la casella interessata)

Documenti allegati:

- ❑ _____
- ❑ _____
- ❑ _____
- ❑ _____
- ❑ _____
- ❑ _____

TEMPISTICA

Data inizio del progetto ___/___/_____/ Data termine del progetto ___/___/_____/

REFERENTE DEL PROGETTO

Cognome: _____ Nome: _____

Recapito _____

Tel. _____ Fax _____

_____ _____

(data) (firma)

Allegato B

SCHEMA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 3/2000

Legge Regionale n. 3/2000 art. 47 – Interventi finalizzati a:

Tabella B

Il sottoscritto:

Cognome: _____ Nome: _____
Nato a: _____ il ___/___/_____/
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e residente a: _____ prov. _____
via / piazza _____ n. _____
in qualità di _____
dell'ente/azienda _____
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Natura Giuridica: _____
avente sede in _____ prov. _____
via / piazza _____ n. _____

presenta domanda di contributo per: (barrare la casella che interessa)

- ❑ Costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché di impianti di depurazione e reti di fognatura;
- ❑ Realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e aree degradate ivi comprese le opere di mitigazione ambientale;
- ❑ Istituzione di un fondo di rotazione per la progettazione di impianti e la redazione dei progetti di bonifica ambientale indicati nei due precedenti punti;
- ❑ Predisposizione e aggiornamento dei piani regionali ambientali di settore previsti dalla vigente legislazione;
- ❑ Attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti, ivi compresi l'acquisto di attrezzature e di mezzi di raccolta e trasporto e la realizzazione di centri di stoccaggio provvisorio, recupero e commercializzazione dei materiali recuperati;
- ❑ Individuazione e classificazione delle aree di maggior inquinamento ambientale cui riconoscere la massima priorità negli interventi di tutela ambientale;
- ❑ Istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
_____
_____
_____

COSTO PREVENTIVATO DEL PROGETTO: € _____,_____

Per il richiedente l'I.V.A. rappresenta un costo: (SI) (NO)
(barrare la casella interessata)

Documenti allegati:
- ❑ _____
- ❑ _____
- ❑ _____
- ❑ _____
- ❑ _____

TEMPISTICA
Data inizio del progetto ___/___/_____/ Data termine del progetto ___/___/_____/

REFERENTE DEL PROGETTO

Cognome: _____ Nome: _____
Recapito _____
Tel. _____ Fax _____

_____ _____
(data) (firma)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3961 del 11 dicembre 2007

Dgr n. 4262 del 28/12/2006 "Interventi da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112". Modifica delle modalità di attuazione del progetto ad opera del Comune di San Giorgio in Bosco.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di confermare in capo al Comune di San Giorgio in Bosco il contributo, d'importo complessivo pari ad € 230.000,00 (a valere sul Capitolo n. 100069 del bilancio regionale di previsione per il 2006), al medesimo già concesso in forza della Dgr n. 4262 del 28/12/2006, il tutto per le motivazioni e secondo le modalità realizzative in premessa espresse;

2) di dare atto che l'erogazione del contributo di cui al punto n. 1) avverrà su presentazione dei documenti giustificativi dell'effettiva spesa sostenuta in misura pari al contributo concesso e previa consegna ai competenti Uffici regionali di una dettagliata relazione illustrativa degli interventi realizzati, entro e non oltre il 31/12/2008, salva proroga espressa concessa dal Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente, su motivata richiesta del beneficiario;

3) di dare atto che la liquidazione della somma di cui al punto 1) sarà effettuata nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento, da parte dei competenti Uffici regionali, dei documenti giustificativi della spesa di cui al punto 2);

4) di dare atto che il mancato rispetto del termine di cui al punto n. 2) comporterà la revoca del contributo oggetto di assegnazione;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di San Giorgio in Bosco - Vicolo Bembo, 1 - 35010 San Giorgio in Bosco (PD) e alla Direzione Regionale Ragioneria e Tributi in allegato alla liquidazione di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3962 del 11 dicembre 2007

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15, (ex D.Lgs. n. 22/97 - art. 28, c. 7) - L.R. n. 20/2007 - art. 16. Impianto mobile di trattamento e recupero di rifiuti. Rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 3241 del 15.11.2002. Ditta Demiced S.R.L. - Sede legale: Via Orsato, 46/6 - Venezia Marghera.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) Di rinnovare l'autorizzazione in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell'impianto mobile di trattamento di rifiuti, finalizzato al recupero, rilasciata ai sensi dell'ex articolo 28, comma 7, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 con D.G.R.V. n. 3241/2002.

2) Di stabilire che l'impianto autorizzato è il seguente:
Impianto n° 1 - Hartl 503 BBV-S - n. Matricola 523610096

3) La presente autorizzazione ha validità di anni cinque e potrà essere ulteriormente rinnovata previa presentazione di apposita domanda, entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata, ai sensi della D.G.R.V. 994/2000, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;

4) L'impianto mobile, di cui al presente provvedimento, non può essere utilizzato presso altri impianti di recupero di rifiuti che effettuano dette operazioni ai sensi del D.M. 05.02.1998, così come modificato ed integrato dal D.M. 05.04.2006, n. 186, o presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati ai sensi degli ex artt. 27 e 28, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, così come sostituiti dall'art. 208, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

5) Le tipologie di rifiuti trattabili con l'impianto mobile autorizzato, sono quelle individuate nell'allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

6) Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa all'impianto interessato, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, punto 15 - Autorizzazione Regione Veneto" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;

7) L'effettuazione della campagna di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da effettuarsi nella Regione Veneto, dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all''art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000.

8) Per l'esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell'impianto dovrà essere conforme al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale;

9) Per quanto attiene all'attivazione dell'impianto in relazione alla componente rumore, lo stessio potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997.

10) Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Veneto dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia

e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;

11) Per lo svolgimento delle singole campagne di attività, così come stabilito dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta dovrà ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212, del D.Lgs. n. 152/2006, per la categoria 7 - gestione impianti mobili - in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 1 febbraio 2000;

12) Per l'esecuzione delle singole campagne di attività in Regione Veneto, la ditta dovrà attenersi a quanto puntualmente stabilito nella D.G.R.V. n. 994/2000, in particolare per ciascuno degli impianti dovrà essere stipulata una polizza assicurativa RC inquinamento, con un massimale assicurato pari a € 515.456,90.

13) Nell'esercizio dell'impianto, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti;

14) Nel caso in cui dalle attività dell'impianto, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta;

15) Relativamente al funzionamento dell'impianto e di tutte le componenti elettro - meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 ("direttiva macchine"), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;

16) Relativamente al funzionamento dell'impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera inoltre, nell'esercizio dell'impianto, dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi;

17) Si richiama l'osservanza delle modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

18) Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006, in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni ecc.);

19) L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione in base a quanto prescritto dall'art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

20) La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

21) Si prende atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

22) Il presente provvedimento va comunicato alla ditta Demiced S.r.l. - Via Orsato, 46/6 - Venezia Marghera (VE), alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, all'A.R.P.A.V.- Osservatorio regionale sui Rifiuti e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3963 del 11 dicembre 2007

Indagini di sorveglianza algale sulle acque costiere del mare Adriatico e dei laghi di Garda e di Santa Croce da attuarsi nell'anno 2008 a cura di Arpav, anche al fine di escludere il parametro "ossigeno disciolto" dalla valutazione di qualità delle acque di balneazione, ai sensi del Decreto Legislativo 11 luglio 2007, n. 94 e della Legge Regionale n. 15 del 12 luglio 2007.

[Acque]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di incaricare Arpav di dare continuità nell'anno 2008 alle indagini di sorveglianza algale sulle acque costiere del mare Adriatico e del lago di Garda, così come attuate negli anni scorsi, nonché di attivare analoghe indagini sulle acque costiere del lago di Santa Croce, anche al fine di escludere il parametro "ossigeno disciolto" dalla valutazione di idoneità (e non) per la balneazione, fermo restando che dei risultati ottenuti dovrà essere data adeguata informazione al pubblico, in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 11 luglio 2007, n. 94 e dalla Legge Regionale n. 15 del 12 luglio 2007;
2. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente di trasmettere copia del presente provvedimento ad Arpav, per l'esecuzione delle indagini di cui al precedente punto 1).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3964 del 11 dicembre 2007

D.Lgs. n. 152/2006 - art. 208, comma 15 - L.R. 20/2007 - art. 16. Rettifica D.G.R.V. n. 1907 del 20/06/2006. Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. - Sede Legale: Via dell'Artigianato, 21 - 36036 Torrebelvicino (VI).

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto denominato:

Impianto mobile di vagliatura "Warior 1400 Tipo CE SPEC

n. Matricola 12203277
di cui alla Dgr n.1907 del 20/06/06 già rilasciata alla Vallortigara Servizi ambientali S.r.l., è rettificata a favore della ditta Vallortigara Servizi ambientali S.p.A. con sede legale in Via dell'Artigianato, 21 - 36036 Torrebelvicino (VI).

2. Restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui alla DgrV n. 1907 del 20/06/2006;

3. Il presente provvedimento, unitamente alla precedente delibera autorizzativa (n. 1907 del 20/06/2006) deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia delle stesse deve essere disponibile presso il sito operativo;

4. Si prende atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

Il presente provvedimento va comunicato alla ditta Vallortigara Servizi ambientali S.p.A. con sede legale in Via dell'Artigianato, 21 - 36036 Torrebelvicino (VI), alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, all'Arpav - Osservatorio regionale sui Rifiuti e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3965 del 11 dicembre 2007

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (già Vesta Venezia servizi territoriali ambientali S.p.a.) sede legale Venezia S. Croce, n. 489. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto chimico - fisico sperimentale per il trattamento delle acque di falda contaminate finalizzato al loro riuso come acque di processo. D. Lgs. n. 152/2006, art. 211 - L.R. n. 3/2000 - art. 30.

[Acque]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di sperimentazione chimico fisico, per il trattamento delle acque di falda contaminate, finalizzate al loro riuso come acque di processo, ubicato presso l'impianto di depurazione di Fusina, rilasciata con DgrV. 24.01.2006, n. 88, visto il parere della C.T.R.A. n. 3280 del 27.01.2005, ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. n. 152/206 (sostitutivo dell'ex art. 29 del D.Lgs. n. 22/97) e dell'art. 30 della L.R. n. 3/2000, alla società Vesta Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.a. oggi V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., con sede legale in Santa Croce, 489 - Venezia, è rinnovata per anni uno.

2. Restano confermate tutte le prescrizioni contenute nel parere della C.T.R.A. n. 3280 del 27.01.2005.

3. Come previsto dal punto 2, del dispositivo della DgrV. n. 88/2006, con la quale è stata autorizzata la sperimentazione, il rinnovo della medesima viene concesso previa verifica dei risultati raggiunti, così come argomentato in premessa del presente provvedimento, preso atto anche del parere espresso da Arpav, e non può comunque superare un ulteriore periodo di anni uno.

4. Il presente provvedimento va comunicato alla società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia, all'Arpav - Osservatorio regionale sui Rifiuti e al Dip. Provinciale di Venezia e all'A.S.L. n. 12 Veneziana.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4007 del 11 dicembre 2007

Piano annuale degli interventi formativi A.F. 2007/2008. Attività formativa nel settore primario. L.R. 10/90. Approvazione risultanze istruttoria.

[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, in attuazione della Dgr n. 2551 del 7.08.2007, la graduatoria di cui all' Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i progetti quadro ammissibili per la sezione I del bando rivolti ad occupati delle piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli come previsto dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15.12.2006 disponendo conseguentemente il finanziamento del 100% dei progetti quadro, pari ad un totale di Euro 1.294.622,90;

2. di approvare, in relazione alla graduatoria dei progetti di cui all'Allegato A, l'elenco degli interventi ammissibili e finanziabili di cui all'Allegato A1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare, in attuazione della Dgr n. 2551 del 7.08.2007, la graduatoria di cui all' Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i progetti quadro ammissibili per la sezione II del bando rivolti ad occupati con delle piccole e medie imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti del settore agricolo, nel settore forestale, pesca e acquacoltura, per la quale trova applicazione il Regolamento (CE) n. 68/2001 del 12.01.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, disponendo di erogare il finanziamento per la percentuale del 70% degli importi preventivati nei progetti quadro, pari ad un totale di Euro 336.063,00;

4. di approvare, in relazione alla graduatoria dei progetti di cui all'Allegato B, l'elenco degli interventi ammissibili e finanziabili di cui all'Allegato B1 e l'elenco degli gli interventi formativi ammissibili con prescrizione, a pena di decadenza dal finanziamento, per i motivi a fianco di ciascuno indicati, di cui all'Allegato B2, costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

5. di non ammettere per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate i progetti formativi di cui agli Allegati C e D rispettivamente per i progetti quadro non ammessi per la sezione I e per la sezione II del bando;

6. di approvare gli elenchi di cui agli Allegati C1 e D1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernenti gli interventi formativi non ammissibili rispettivamente per la sezione I e per la sezione II del bando per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

7. di stabilire che gli interventi formativi inseriti nel Piano per il settore primario 2007/2008 dovranno concludersi entro il 30.06.2008 e che per lo schema di atto di adesione che i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere prima dell'avvio dell'attività e per tutta la modulistica per la gestione degli interventi si fa rinvio agli allegati approvati con Dgr 2551/07;

8. di rinviare a provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione Formazione l'assunzione degli impegni di spesa di cui ai precedenti punti 1. e 3. - a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2007 - a favore dei beneficiari indicati negli Allegati A e B secondo gli importi ivi indicati.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4008 del 11 dicembre 2007

Piano annuale degli interventi formativi A.F. 2007/2008. Attività formativa nel settore primario. L.R. 10/90. Approvazione risultanze istruttoria organismo di formazione Agenfor Veneto.

[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

9. di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria inerente l'ammissibilità dell'Organismo di Formazione Agenfor Veneto - cod. ente n. 1613 - e della valutazione di merito dei progetti-quadro ed interventi formativi in essi contenuti di cui agli Allegati A e A1 costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

10. di approvare pertanto gli allegati di cui al punto precedente prevedendo la sospensione dell'esecutività del presente atto, condizionandola alla conclusione del procedimento amministrativo avviato nei confronti dell'ente beneficiario atto a verificare il mantenimento del requisito dell'accreditamento in capo a detto organismo di formazione;

11. di rinviare a successivo provvedimento lo scioglimento della condizione sospensiva e l'eventuale conseguente assunzione del relativo impegno di spesa a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale.

(segue allegato)

Allegato A

Piano Annuale degli interventi nel Settore Primario A.F. 2007/2008. L.R. 10/90
PROGETTI APPROVATI

N. progressivo	Cod. Progetto	Ente	Attività	N. Interventi	Utenti	Ore	Imp. Assegnato	Punti Prog.	Note
01	1613-PRI/01-07	1613 Agenfor Veneto LimenA (PD)	Progetto n. 1	10	100	400	52.000,00	17,00	Approvazione condizionata.
02	1613-PRI/02-07	1613 Agenfor Veneto Limena (PD)	Progetto n. 2	10	100	480	62.400,00	17,00	Approvazione condizionata.

Piano Annuale degli interventi nel Settore Primario A.F. 2007/2008. L.R. 10/90
INTERVENTI APPROVATI

Ente 1613 AGENFOR VENETO VIA ROMA, 24 LIMENA (PD) 35010 tel. 049.8774450 fax 049.652019 agenforveneto@agenfor.it

Progetto	**1613-PRI/01-07**		**Progetto n. 1**			☐ Partner				
Interv.	**Titolo**	**Att**	**Tipo**	**Sett.**	**Sede Intervento**		**Prov**	**Utenti**	**Ore**	**Note**
310	Produzioni agroenergetiche: quali opportunità per le imprese agricole venete	FC	FC/D06	AG01	Padova		PD	10	40	Approvazione condizionata
311	Produzioni agroenergetiche: quali opportunità per le imprese agricole venete	FC	FC/D06	AG01	Padova		PD	10	40	Approvazione condizionata
312	Produzioni agroenergetiche: quali opportunità per le imprese agricole venete	FC	FC/D06	AG01	Padova		PD	10	40	Approvazione condizionata
313	Produzioni agroenergetiche: quali opportunità per le imprese agricole venete	FC	FC/D06	AG01	Rovigo		RO	10	40	Approvazione condizionata
314	Produzioni agroenergetiche: quali opportunità per le imprese agricole venete	FC	FC/D06	AG01	Rovigo		RO	10	40	Approvazione condizionata
315	Produzioni agroenergetiche: quali opportunità per le imprese agricole venete	FC	FC/D06	AG01	Rovigo		RO	10	40	Approvazione condizionata
316	Produzioni agroenergetiche: quali opportunità per le imprese agricole venete	FC	FC/D06	AG01	Rovigo		RO	10	40	Approvazione condizionata
317	Produzioni agroenergetiche: quali opportunità per le imprese agricole venete	FC	FC/D06	AG01	Verona		VR	10	40	Approvazione condizionata
318	Produzioni agroenergetiche: quali opportunità per le imprese agricole venete	FC	FC/D06	AG01	Verona		VR	10	40	Approvazione condizionata
319	Produzioni agroenergetiche: quali opportunità per le imprese agricole venete	FC	FC/D06	AG01	Verona		VR	10	40	Approvazione condizionata

Piano Annuale degli interventi nel Settore Primario A.F. 2007/2008. L.R. 10/90
INTERVENTI APPROVATI

Ente 1613 AGENFOR VENETO VIA ROMA, 24 LIMENA (PD) 35010 tel. 049.8774450 fax 049.652019 agenforveneto@agenfor.it

Progetto	**1613-PRI/02-07**	**Progetto n. 2**	☑ Partner

Interv.	Titolo	Att	Tipo	Sett.	Sede Intervento		Prov	Utenti	Ore	Note
320	Valorizzazione delle piccole realtà produttive in ambito locale	FC	FC/D06	AG01	Belluno		BL	10	48	Approvazione condizionata
321	Valorizzazione delle piccole realtà produttive in ambito locale	FC	FC/D06	AG01	Belluno		BL	10	48	Approvazione condizionata
322	Valorizzazione delle piccole realtà produttive in ambito locale	FC	FC/D06	AG01	Treviso		TV	10	48	Approvazione condizionata
323	Valorizzazione delle piccole realtà produttive in ambito locale	FC	FC/D06	AG01	Treviso		TV	10	48	Approvazione condizionata
324	Valorizzazione delle piccole realtà produttive in ambito locale	FC	FC/D06	AG01	Treviso		TV	10	48	Approvazione condizionata
325	Valorizzazione delle piccole realtà produttive in ambito locale	FC	FC/D06	AG01	Treviso		TV	10	48	Approvazione condizionata
326	Valorizzazione delle piccole realtà produttive in ambito locale	FC	FC/D06	AG01	Treviso		TV	10	48	Approvazione condizionata
327	Valorizzazione delle piccole realtà produttive in ambito locale	FC	FC/D06	AG01	Vicenza		VI	10	48	Approvazione condizionata
328	Valorizzazione delle piccole realtà produttive in ambito locale	FC	FC/D06	AG01	Vicenza		VI	10	48	Approvazione condizionata
329	Valorizzazione delle piccole realtà produttive in ambito locale	FC	FC/D06	AG01	Vicenza		VI	10	48	Approvazione condizionata

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4009 del 11 dicembre 2007

Riammissione nei termini per la presentazione dei rendiconti su richiesta giustificata da parte del Comune di Jesolo e dello Ial Cisl Veneto.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di accogliere la richiesta di riammissione nei termini, per le motivazioni esposte in premessa, avanzata dal Comune di Jesolo per i corsi 003 e 004 della Dgr 4056/06;
2. di concedere un posticipo per la consegna dei rendiconti alla data del 31/12/07 all'Ente IAL Veneto, considerato quanto riferito in premessa, per le attività approvate con Dgr n. 2577/06 Mis. A2, con Dgr 2580/06 formazione regionale e per il corso 001 approvato con Dgr 3151/06 Mis. C4.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4010 del 11 dicembre 2007

Accademia del mare di Venezia - Promozione delle attività.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di dar corso all'iter amministrativo conseguente alla partecipazione dell'amministrazione regionale all'iniziativa di informazione sui percorsi avviati dall'Accademia del mare di Venezia che prevede una spesa complessiva di Euro 55.125,61 (IVA inclusa);
2. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Istruzione di assumere il relativo impegno di spesa sul capitolo n. 100171 del bilancio di previsione 2007, che presenta sufficiente disponibilità, da erogare a saldo alle Società Concessionarie delle testate giornalistiche, a seguito di presentazione di regolare fattura.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4011 del 11 dicembre 2007

Assegnazione agli Esu-Ardsu veneti della riserva del 10% sul contributo regionale per spese di funzionamento, esercizio 2007. Approvazione criteri generali di riparto. Deliberazione/CR n. 122 del 23.10.2007. Art. 37, comma 2, della L.R. 7.4.1998, n. 8.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di stabilire che la restante parte della riserva del 10% sul contributo regionale per spese di funzionamento, esercizio 2007, pari a € 682.500,00, sia ripartita tra l'Esu-Ardsu di Padova e l'Esu-Ardsu di Verona, in base ai seguenti criteri:

1. numero complessivo degli studenti iscritti agli Atenei, alle Accademie di Belle Arti, ai Conservatori di Musica (ai corsi del periodo superiore) ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, al 31.1.2007 peso ponderale 65%
2. numero dei pasti erogati dagli Esu-Ardsu nel 2006 peso ponderale 10%
3. numero dei posti - alloggio erogati dagli Esu-Ardsu nell'A.A. 2005/2006 peso ponderale 10%
4. spesa sostenuta per ulteriori servizi per il D.S.U. nel 2006 (orientamento, consulenza psicologica, attività culturali, contributi per la mobilità internazionale, contributi sostitutivi dell'alloggio, etc…); peso ponderale 15%

2) di stabilire che le risorse ottenute dagli Esu-Ardsu di Padova e Verona, in sede di assegnazione della riserva, siano destinate dagli stessi alla realizzazione delle attività programmate per il 2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4012 del 11 dicembre 2007

Contributo regionale "Buono-Scuola". (Legge Regionale 19 gennaio 2001, n. 1). Anno Scolastico-Formativo 2006-2007. Sanatoria delle carenze formali.

[Istruzione scolastica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di concedere, ai richiedenti, la cui domanda del contributo in oggetto per l'anno scolastico-formativo 2006-2007 è stata ammessa con riserva, la possibilità della sanatoria di queste ultime, da attuarsi mediante richiesta, ai singoli interessati, del completamento della domanda con la dichiarazione dei dati mancanti, da spedirsi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
2. di demandare al Dirigente della Direzione Regionale competente in materia di istruzione l'emanazione di tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, ivi compreso il provvedimento finale di assegnazione o di diniego del contributo ai beneficiari.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4013 del 11 dicembre 2007

Fondo statale per prestiti fiduciari concessi agli studenti capaci e meritevoli delle Università, delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica e delle Scuole Su-

periori per Mediatori Linguistici del Veneto - Leggi statali n. 350/2003 e n. 80/2005, D.M. n. 53/2005 e D.M. n. 67/2005. Dgr n. 4061/2006. Criteri e modalità per l'assegnazione dei prestiti fiduciari.

[Istruzione scolastica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di stabilire che ciascun Esu-Ardsu destinerà il 20% di quanto ricevuto dalla Regione a garanzia dei prestiti fiduciari ("fondo di garanzia") ed il restante 80% per il contributo in conto interessi ("fondo per contributo in conto interessi");

2) di stabilire che ciascun Esu-Ardsu destinerà il 3% del "fondo di garanzia" a garanzia dei prestiti fiduciari concessi agli studenti stranieri ed il 3% del "fondo per contributo in conto interessi" agli studenti stranieri;

3) di approvare le disposizioni di cui all'Allegato A), recante "I Requisiti per ottenere i prestiti fiduciari e il contributo in conto interessi", parte integrante del presente provvedimento;

4) di approvare le disposizioni dell'Allegato B), recante "La scelta dell'Istituto di credito erogante i prestiti fiduciari e le caratteristiche dei prestiti fiduciari", parte integrante del presente provvedimento;

5) di stabilire che l'Esu-Ardsu di Padova emanerà, entro il 29.02.2008, il Bando unico per la scelta dell'Istituto di credito che erogherà i prestiti fiduciari agli studenti delle Università, delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto;

6) di stabilire che gli Esu-Ardsu del Veneto emaneranno, entro il 31.5.2008, i Bandi per l' accesso ai prestiti fiduciari degli studenti di competenza;

7) di stabilire che gli Esu-Ardsu del Veneto, nell'emanazione dei Bandi di cui ai succitati punti 4) e 5), dovranno attenersi alle prescrizioni di cui agli Allegati A) e B), parti integranti del presente provvedimento.

Allegato A

I requisiti per ottenere i prestiti fiduciari e il contributo in conto interessi

Articolo 1
I prestiti fiduciari

1. I prestiti fiduciari costituiscono un nuovo intervento destinato a fornire un aiuto economico, per lo studio, agli studenti capaci e meritevoli, delle Università, delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto.

2. I prestiti fiduciari sono assistiti da garanzia per il rimborso del capitale.

Articolo 2
I soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 53 del 3.11.2005 possono accedere ai prestiti fiduciari gli studenti iscritti ai seguenti corsi, nell'A.A. 2007/08:

a) al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di I° livello e delle Scuole Superiori per mediatori linguistici;
b) agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;
c) ai corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II° livello;
d) ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al Decreto legislativo n. 368/1999;
e) ai corsi di dottorato di ricerca;
f) ai master di cui all'articolo 3, comma 8, del D.M. n. 509/1999 e all'art. 3, comma 9, del decreto n. 270/2004.

Articolo 3
I requisiti per accedere ai prestiti fiduciari

1. Per accedere ai prestiti fiduciari gli studenti di cui al punto 1) debbono possedere:

a) i requisiti di merito previsti per l'accesso alle borse di studio regionali;
b) onorabilità creditizia, verificata dall'Istituto di credito.

Articolo 4
Contributo in conto interessi

1. I beneficiari dei prestiti fiduciari possono ottenere un contributo in conto interessi, qualora l'Indicatore della situazione economica equivalente del loro nucleo familiare (sommato all'Indicatore della situazione economica all'estero) sia compreso tra 0 e 18.248,85 Euro e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente del nucleo familiare (calcolato tenendo conto anche dei patrimoni posseduti all'estero) sia compreso tra 0 e 23.951,62 Euro.

2. Il contributo andrà a coprire il 50% degli interessi dovuti all'Istituto di credito da ciascun studente avente diritto.

Articolo 5
Esclusioni

1. Non possono accedere ai prestiti fiduciari gli studenti vincitori di borsa di studio regionale, statale o di altro Ente pubblico e gli studenti beneficiari di altri prestiti fiduciari.

Articolo 6
Bandi e graduatorie

1. Ciascun Esu-Ardsu, in base alla quota parte di Fondo assegnato dalla Regione ed in base alle disposizioni del presente testo, provvede, entro il 31.5.2008, all'emanazione dei Bandi per l'accesso ai prestiti fiduciari degli studenti di competenza, ovvero:

Esu-Ardsu di Padova studenti dell'Università di Padova, dei Conservatori di Musica di Padova, Castelfranco Veneto, Adria, Vicenza e Rovigo, delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici di Padova e Vicenza;

Esu-Ardsu di Venezia studenti dell'Università Cà Foscari di Venezia, dell'Università IUAV di Venezia, dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e del Conservatorio di Musica di Venezia;

Esu-Ardsu di Verona studenti dell'Università di Verona, dell'Accademia di Belle Arti di Verona e del Conservatorio di Musica di Verona.

2. Le risorse destinate a garanzia dei prestiti fiduciari (20%) e le risorse destinate al contributo in conto interessi (80%) debbono essere ripartite da ciascun Esu-Ardsu in quote uguali per i vari tipi di studenti beneficiari (vd. art. 2); le risorse destinate a garanzia dei prestiti fiduciari e al contributo in conto interessi, non utilizzate, vengono riassegnate da ciascun Esu-Ardsu, proporzionalmente, tra le restanti tipologie di beneficiari.

3. Le graduatorie degli studenti aventi diritto ai prestiti fiduciari vengono definite in base al criterio di merito; a parità di merito prevale lo studente con l'ISEEU più basso.

4. Premesso che al contributo in conto interessi possono accedere solo gli studenti con i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 4, comma 1, del presente Allegato, le graduatorie degli studenti aventi diritto al contributo in conto interessi vengono definite in base al criterio di merito; a parità di merito prevale lo studente con l'ISEEU più basso.

5. Gli Esu-Ardsu trasmettono alla struttura regionale competente le graduatorie definitive degli aventi diritto.

Allegato B

La scelta dell'istituto di credito erogante i prestiti fiduciari e le caratteristiche dei prestiti fiduciari

Articolo 1
Individuazione dell'Istituto di credito

1. L'Esu-Ardsu di Padova provvede ad emanare, entro il 29.2.2008 il Bando unico per individuare l'Istituto di credito che erogherà i prestiti fiduciari agli studenti delle Università, delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici.

2. Fatti salvi gli ulteriori criteri di selezione individuati nel Bando dall'Esu-Ardsu di Padova, l'Istituto di credito andrà individuato, attribuendo priorità ai seguenti parametri:

applicazione del tasso di interesse più basso;

applicazione delle condizioni di rimborso del prestito più favorevoli per gli studenti, sia sotto il profilo della durata dell'ammortamento, sia sotto il profilo dell'entità delle rate di restituzione.

3. A parità di tasso di interesse applicato, verrà scelto l'Istituto di credito che applica le condizioni di rimborso più favorevoli per gli studenti, di cui al comma 2, lettera b).

4. A parità di tasso di interessi e di condizioni favorevoli applicati, verrà scelto l'Istituto di credito che consente la trasformazione del prestito fiduciario in prestito non garantito dalla Regione, al tasso di interessi più basso.

5. Ciascun Esu-Ardsu stipulerà apposita convenzione con l'Istituto di credito individuato.

Articolo 2
Caratteristiche del prestito

1. I prestiti fiduciari vengono concessi dall'Istituto di credito mediante apertura di un conto corrente, a norma dell'art.1842 del Codice Civile.

2. L'apertura di credito verrà accordata nella misura massima di € 5.000,00 all'anno, per un periodo massimo legato alla durata legale dei corsi come segue:

- un anno per i corsi di laurea di primo livello;
- tre anni per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico;
- due anni per i corsi di laurea specialistica di secondo livello;
- due/tre anni per i corsi di specializzazione in relazione alla durata legale;
- due anni per i corsi di dottorato di ricerca;
- uno/due anni per i master, in relazione alla durata legale.

3. I prestiti vengono resi disponibili sul conto corrente dello studente in tranches semestrali di pari importo.

4. Il prestito è concesso solo per un livello di corso.

Articolo 3
Procedure di attivazione e di conferma del prestito

1. Gli Esu-Ardsu, in esito alle graduatorie, comunicano all'Istituto di credito i nominativi dei beneficiari dei prestiti fiduciari.

2 L'Istituto di credito provvede all'attribuzione dell'apertura di credito, dandone comunicazione agli interessati.

3. Per la conferma del prestito fiduciario negli anni successivi sono richiesti gli stessi requisiti di merito per la conferma delle borse di studio regionali.

4. L'Istituto di credito, in sede di conferma annuale del prestito, verifica la permanenza del requisito di onorabilità creditizia del beneficiario.

Articolo 4
Oggetto ed efficacia della garanzia

1. La garanzia assiste, nella misura massima del 10%, il prestito fiduciario per il pagamento delle rate di rimborso del prestito stesso, per il quale non possono essere richieste ulteriori garanzie.

2. L'efficacia della garanzia decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del prestito fiduciario.

3. La garanzia è attivabile dall'Istituto di credito a partire dal giorno in cui scade il termine di restituzione imposto allo studente.

Articolo 5
Restituzione del prestito fiduciario

1. Il rimborso del prestito fiduciario dovrà avvenire a partire dal tredicesimo mese successivo all'ultima rata erogata.

2. La restituzione verrà effettuata all'Istituto di credito alle condizioni stabilite nella convenzione con la banca e riportate nel bando rivolto agli studenti, che dovrà indicare le condizioni di restituzione, il tasso di interesse applicato e ogni altro costo di gestione del prestito.

3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione del prestito alle condizioni previste.

4. Il beneficiario ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito fiduciario.

5. Qualora si verifichi decadenza dal beneficio per mancato pagamento da parte dello studente di una qualunque rata entro le scadenze stabilite, l'Istituto di credito procede diretta-

mente alla preventiva escussione del debitore ed al successivo recupero nei confronti dell'inadempiente.

6. La restituzione del prestito avviene attraverso il conto corrente di cui il beneficiario è titolare: il debito si estingue con il definitivo saldo del debito.

Articolo 6
Restituzione anticipata

1. Lo studente dovrà restituire il prestito anticipatamente, qualora si trovi nelle seguenti condizioni:
- rinuncia o interruzione degli studi;
- trasferimento ad altra Università con sede principale fuori del Veneto.

2. In tali casi lo studente dovrà provvedere alla tempestiva comunicazione ed all'immediata restituzione dell'ammontare del prestito sino ad allora fruito, compresi gli interessi, se dovuti.

Articolo 7
Verifica dei risultati

1. Gli Esu-Ardsu trasmettono alla Regione, entro il 30.9.2008, ai fini della presentazione al Ministero competente, una relazione che descriva:
a) numero dei prestiti concessi, distinti per tipologia di corsi di studio; numero di richieste presentate e ritenute ammissibili sulla base dei rispettivi bandi; importi medi corrisposti;
b) caratteristiche dei prestiti concessi (tasso di interesse, condizioni di restituzione, ecc);
c) numero dei contributi in conto interessi concessi agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;
d) eventuali risorse proprie assegnate agli interventi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4014 del 11 dicembre 2007

Progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.); modifica Polo formativo per il marketing e la valorizzazione dei prodotti del territorio di Belluno. Approvazione percorsi IFTS per l'anno formativo 2007 - 2008.
[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare la nuova composizione del Polo formativo per il marketing e la valorizzazione dei prodotti del territorio di Belluno, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di fare obbligo al Polo formativo per il marketing e la valorizzazione dei prodotti del territorio di Belluno di inviare entro 30 giorni dalla notifica del presente atto l'Accordo di programma di rete firmato da tutti i partners, di cui all'allegato E alla Dgr n. 3322/2005;

3. di prendere atto della rinuncia del Polo formativo "Sistema moda" di Treviso alla realizzazione di un percorso IFTS a favore del Polo formativo "Meccanica e Legno" di Treviso;

4. di approvare n. 12 percorsi formativi per l'IFTS, di cui n. 2 pilota, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di approvare l'elenco dei soggetti partners di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di demandare a successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione Istruzione la definizione degli aspetti amministrativi, l'individuazione delle modalità di gestione e rendicontazione dei percorsi IFTS, l'assunzione dell'impegno di spesa e di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento che dovesse rendersi necessario per l'esecuzione del presente deliberato, nel quadro dei principi di cui alla L. 15 marzo 1997 n. 59 e alla L.R. n. 1/1997;

7. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4015 del 11 dicembre 2007

Rete Bibliotecaria delle Scuole Vicentine c/o Istituto d'Istruzione Superiore "U. Masotto" di Noventa Vicentina (VI) - Contributo straordinario Es. Fin. 2007.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di concedere, per le ragioni indicate in premessa, alla Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine c/o l'Istituto d'Istruzione Superiore "U. Masotto", sito in Via Marconi 1 a Noventa Vicentina (VI) un contributo straordinario di € 15.000,00, a fronte di una spesa di € 19.650,00, a far carico sul cap.100662 del Bilancio Regionale di Previsione 2007, che presenta sufficiente disponibilità;

2. di dare atto che l'iniziativa sarà conclusa entro il 31/12/2008;

3. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Istruzione, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 1/1997 e dell'art 42 della L.R. 39/2001, di procedere con propri atti all'esecuzione della presente deliberazione, ivi compresi l'impegno di spesa e le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4016 del 11 dicembre 2007

Apprendistato professionalizzante. Seminario - 14 dicembre 2007.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare quanto riportato in premessa;
2. di stanziare la somma massima omnicomprensiva di Euro 7.000,00 per la fornitura dei servizi di ospitalità previsti per il seminario "Apprendistato professionalizzante: un nuovo modello per il Veneto", da svolgersi presso il Centro Congressi dell'Associazione Artigiani di Vicenza il giorno 14 dicembre 2007, a favore dell'Associazione FAIV (Federazione Artigiani Imprenditori Vicentini), con sede in Via E. Fermi 134, Vicenza, C.F. e Partita IVA 02371540242;
3. di dare mandato al Dirigente Regionale della Direzione Lavoro, competente per materia, di approvare il preventivo di spesa della Associazione FAIV relativo alla fornitura dei servizi di cui sopra, nonché di adottare il relativo impegno di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4017 del 11 dicembre 2007

Studio di tecnologie per lo smaltimento delle carcasse degli animali di allevamento, non derivanti da mortalità soggetta a provvedimenti di polizia veterinaria, in alternativa alla distruzione in impianti di categoria 2. Impegno di spesa.
[Veterinaria e zootecnia]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di assegnare, per la motivazioni espresse in premessa, all' Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), la somma di € 38.500,00;
2. di impegnare la somma complessiva di € 38.500,00 imputandola capitolo 60013 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di liquidare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie il saldo al consuntivo delle spese sostenute da presentarsi entro il 31/03/2009.
4. di demandare al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, l'espletamento di tutti gli adempimenti esecutivi, tecnici e contabili per l'attuazione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4044 del 11 dicembre 2007

1^ Conferenza Regionale per la Salute Mentale.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la realizzazione della "1^ Conferenza regionale sulla salute mentale" da tenersi a Verona nei primi mesi del 2008;
3. Di demandare alla "Commissione regionale per la salute mentale", istituita con Dgr n. 373 del 11.02.2005, l'elaborazione del Programma dei lavori della "1^ Conferenza regionale sulla salute mentale";
4. Di incaricare l'Azienda Ulss n. 20 di Verona dell'organizzazione dell'evento assegnando un contributo a tal fine pari ad € 30.000,00.= [trentamila/00], come da proposta progettuale citata in premessa;
5. Di impegnare l'importo di € 30.000,00 [trentamila/00] di cui al punto 4. sul Cap. 60009 "Quota del Fondo Sanitario Regionale - parte corrente, in gestione accentrata presso la Regione (Legge 27/12/1983, n. 730 e L.R. 20/07/1989, n. 21 art. 17) - Realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche" del bilancio di previsione dell'anno corrente che presenta la necessaria disponibilità;
6. Di erogare l'importo di € 30.000,00 [trentamila/00] di cui al punto 4 a favore dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona in un'unica tranche a conclusione dell'attività progettuale su presentazione di un atto amministrativo che approva la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione sull'attività svolta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4045 del 11 dicembre 2007

Revisione delle piante organiche delle farmacie dei Comuni delle Aziende Ulss n. 10 Veneto Orientale; n.12 Veneziana; n.13 Mirano e n.14 Chioggia della Provincia di Venezia per il biennio 2004/2005.
[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare la pianta organica delle farmacie dei Comuni delle Aziende Ulss n.10 Veneto Orientale; n.12 Veneziana; n.13 Mirano e n.14 Chioggia della Provincia di Venezia, per il biennio 2004/2005, come segue:

Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale

a. Comune di Pramaggiore:
popolazione n. 4228 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n.1
È confermata la pianta organica delle farmacie del Comune di Pramaggiore costituita da n. 1 sede farmaceutica.
b. Comune di Eraclea:
popolazione n. 12.661 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n. 4
È confermata la pianta organica delle farmacie del Comune di Eraclea costituita da n. 4 sedi farmaceutiche.
c. Comune di Jesolo:
popolazione n. 23.465 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n. 6
È confermata la pianta organica delle farmacie del Comune di Jesolo costituita da n.6 sedi farmaceutiche.

d. Comune di San Stino di Livenza:
popolazione n. 12.146 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n. 2
È confermata la pianta organica delle farmacie del Comune di San Stino di Livenza costituita da n. 2 sedi farmaceutiche.

e. Comune di Cinto Cao Maggiore:
popolazione n. 3.217 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n. 1
È confermata la pianta organica delle farmacie del Comune di Cinto Cao Maggiore costituita da n.1 sede farmaceutica.

f. Comune di San Donà di Piave:
popolazione n. 36.887 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n.8
È istituita la IX^ sede farmaceutica del Comune di San Donà di Piave la cui circoscrizione risulta essere la seguente:

Sede n. 9 - di nuova istituzione - comprende:
la zona il cui perimetro è da un lato circoscritto dalla linea ferroviaria nei confronti della sede n."8", successivamente dal confine della sede n."7", della sede n."2", della sede n."1" e della sede n."6" come sopradescritto;
Le circoscrizioni delle sedi già esistenti sono delimitate come segue:

Sede n. 1 - Farmacia Maccarini che comprende:
Piazza Trevisan - Via Ancillotto - Via Jesolo - segue Via Jesolo in linea aerea fino al Fiume Piave - segue il Fiume Piave fino alla linea ferroviaria - segue linea ferroviaria fino ad incrocio in linea aerea con Via Perugia - segue Via Perugia lato nord fino a Via Firenze - segue breve tratto di Via Firenze e prosegue lungo lato sud di Via Sabbioni fino a Piazza dei Marinai - segue lato est di Via Padova - segue Via Dante lato ovest fino a Via Garibaldi - segue Via Garibaldi lato nord est fino all'incrocio con Via Ungheria Libera - segue Via Ungheria Libera lato ovest fino all'incrocio con Via Puccini - segue Via Puccini lato sud fino all'incrocio con Via Pralungo - segue Via Pralungo lato ovest fino all'incrocio in linea aerea con Via Inghilterra - segue Via Inghilterra lato sud fino all'incrocio con Via Brusade - segue tratto di Via Brusade, lato ovest fino all'incrocio con Via Verdi - segue Via Verdi lato nord fino all'incrocio con Via Girardi - segue Via Girardi lato sud-est fino a Via Cà Boldù - segue tratto di Via Cà Boldù lato sud-ovest fino a Via N. Sauro - segue Via N. Sauro lato sud-est fino a Via Ferro - segue Via Ferro lato est fino a Via 13 Martiri - segue breve tratto di Via 13 Martiri lato sud fino a Via Don Bosco - segue Via Don Bosco lato est fino a Via 28 Aprile - segue tratto Via 28 Aprile lato nord fino a incrocio con Via Bonifica - segue linea aerea immaginaria retta tangente Via Campanile - segue Via Campanile lato sud-est fino a Piazza Trevisan;

Sede n. 2 - Farmacia Pilla F. che comprende:
Via Carozzani fino all'incrocio con Via Calvecchia - segue tratto di Via Calvecchia lato est fino all'incrocio con Via G.B. Tiepolo - attraversa Via Calvecchia e la segue fino all'incrocio con Via Giorgione - segue tratto di Via Giorgione lato ovest fino all'incrocio con Via Repubblica - segue tratto di Via Prampolini lato sud fino a Via Cima da Conegliano - segue Via Cima da Conegliano lato ovest fino a Via Canova - segue tratto di Via Canova lato nord fino a Via Giorgione - segue Via Giorgione lato est fino a Viale Primavera - segue Viale Primavera lato nord - Via Bortolazzi lato nord e Via 28 Aprile lato nord fino a Via Don Bosco - da Via Don Bosco segue il confine di pertinenza della sede farmaceutica n."1" fino all'incrocio di Via N. Sauro con Via Cà Boldù - segue tratto di Via Cà Boldù lato sud e incrocia Via Carozzani con una linea aerea immaginaria;

Sede n. 3 - Farmacia Serafin che comprende:
Viale Primavera fino all'incrocio con Via Trezza - segue tratto di Via Trezza lato ovest fino al raggiungimento in linea retta del Fiume Piave - segue il fiume fino al confine con la sede farmaceutica n."1" - segue il confine della sede n."1" e della sede n."2"; comprende Via Tiro a Segno fino al confine comunale con il Comune di Musile - segue il confine comunale per tutto il perimetro ed il limite rappresentato dal fiume Piave;

Sede n. 4 - Farmacia Dolcetti che comprende:
tratto di Via Giorgione dall'incrocio con Via Repubblica fino a Via Calnova - attraversa Via Calnova e segue tratto di Via Calvecchia lato sud-est fino a Canale-Piveran - segue Canale-Piveran fino all'incrocio con Via Piveran - segue tratto di Via Piveran lato sud fino a Via Falcone - segue Via Falcone lati nord-ovest e sud-ovest fino a Via Calnova - segue breve tratto di Via Calnova lato sud fino all'incrocio con Via Fornetto - segue Via Fornetto lato nord-est - segue linea retta all'incrocio con Canale Bortolotto fino al Canale Berno - segue Canale Berno fino al confine Comunale - segue il confine Comunale fino al fiume Piave - segue il fiume fino al confine con la sede n."3" all'altezza di Via Trezza - prosegue lungo il confine con le sedi n."3" e n."2";

Sede n. 5 - Farmacia Spagnolo che comprende:
argine destro del fiume Piave in corrispondenza della chiavica - segue il fiume Piave fino al confine di comune - segue tutto il perimetro del confine di comunale fino alla chiavica;

Sede n. 6 - Farmacia Comunale che comprende:
tratto di Via Pralungo dall'incrocio con Via del Silos fino al confine con la sede n."1" - prosegue lungo il confine della linea ferroviaria fino al sottopasso ferroviario di Via Unità d'Italia - segue Via Vittorio Veneto lato nord-ovest fino a Via Noventa - segue tratto di Via Rovereto lato est fino all'incrocio con Via Cortina - segue Via Cortina lato nord-ovest - segue Via Falcade lato nord-est - segue Via Monte Olimpo lati nord e nord-ovest fino a Via Mussetta di sopra - segue tratto di Via Mussetta di sopra lato nord-ovest fino all'incrocio con Via delle Statue - segue linea aerea retta fino alla linea ferroviaria - segue linea ferroviaria fino all'incrocio di linea retta immaginaria da Via del Silos - segue tratto di Via del Silos lato nord-est fino all'angolo con Via Pralungo - segue Via Pralungo lato est fino al confine della sede n."1";

Sede n. 7 - Farmacia Battistella che comprende:
Via Borgovecchio fino a Via Canale Navigabile - segue tratto di Via Canale Navigabile lato sud-est fino all'incrocio con il canale Cirgogno - segue il canale Cirgogno fino all'incrocio con Via Tessere - segue Via Tessere lato sud-ovest fino all'incrocio con Via Gondulmera - segue il confine comunale con i Comuni di Noventa

di Piave, Cessalto, Ceggia ed Eraclea fino al confine con la sede n. "4" all'altezza del canale Berno - segue i confini delle sedi n."4" e n."2" fino all'incrocio con Via Borgovecchio;

Sede n. 8 - Farmacia Quintavalle che comprende:
Via Rovereto fino all'incrocio con Via Vittorio Veneto - segue Via Vittorio Veneto lungo il confine della sede n."6" e della sede n."1" lungo la linea ferroviaria fino al fiume Piave - segue il fiume fino al confine con il comune di Noventa di Piave - segue il limite comunale fino al confine con la sede n."7" all'altezza dell'incrocio di Via Tessere con Via Gondulmera- segue il confine della sede n."7" fino alla linea ferroviaria - prosegue lungo la linea ferroviaria fino al confine della sede n."6".

g. Comune di Concordia Sagittaria:
popolazione n. 10.631 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n.2
Le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche n.1 e n.2 sono delimitate come segue:

Sede n. 1 - localizzata nel Capoluogo:
comprende la parte del territorio del Capoluogo delimitata a est dal Comune di Caorle; a Nord-Est dal Comune di San Stino di Livenza; a Nord-Ovest dal Comune di Portogruaro; ad Ovest dal Comune di Portogruaro e a sud dal fiume Lemene.

Sede n. 2 - localizzata in Piazzale Matteotti:
comprende la parte del territorio del Capoluogo delimitata a nord dal fiume Lemene; ad ovest ed a sud dal Comune di Portogruaro e ad est dal Comune di Caorle.

Azienda Ulss n. 12 Veneziana:

a. Comune di Venezia:
popolazione n.271.663 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n.94
È confermata la pianta organica delle farmacie del Comune di Venezia costituita da n.94 sedi farmaceutiche.

b. Comune di Marcon:
popolazione n. 12.552 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n.2
È istituita la III^ sede farmaceutica del Comune di Marcon la cui circoscrizione risulta essere la seguente:

Sede farmaceutica n.3 di nuova istituzione - località Gaggio:
confina a nord con il territorio del Comune di Quarto d'Altino, a Est, fino alla linea ferroviaria Venezia-Trieste, con la frazione di San Liberale, a Ovest, fino all'autostrada A4 Venezia-Trieste, con il capoluogo di Marcon, a Sud con il territorio del Comune di Venezia;
Le circoscrizioni delle sedi già esistenti sono delimitate come segue:

Sede n. 1 - Capoluogo:
confina a Nord con il territorio del Comune di Quarto d'Altino, a Ovest con il territorio del comune di Mogliano Veneto, a Est fino all'autostrada A4 Venezia-Trieste con la frazione di Gaggio, a Sud con il territorio del Comune di Venezia;

Sede n. 2 - Località San Liberale:
confina a Nord e a Est con il Comune di Quarto d'Altino, a Ovest, fino alla linea ferroviaria Venezia-Trieste, con la frazione di Gaggio, a Sud con il territorio del Comune di Venezia.

Azienda Ulss n. 13 Mirano

a. Comune di Scorzè: popolazione n. 18.097 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n. 4
È istituita la V^ sede farmaceutica nel Comune di Scorzè la cui circoscrizione risulta essere la seguente:

5^ sede - di nuova istituzione - Località Cappella
confina a nord con il Comune di Zero Branco; a est con Via Spangaro, Via Moglianese e confine con il Comune di Martellago; a sud con il Comune di Martellago fino all'intersezione tra Rio Storto e fiume Dese; a ovest con il Rio Storto, Via Moglianese, Via Guizza Bassa, Via Tito Speri e Via Boschi e S.S. 515 Noalese;
Le circoscrizioni delle sedi già esistenti sono delimitate come segue:

1^ sede - Via Onaro - Rio San Martino:
confina a sud con il tracciato del fiume Dese partendo dal confine con il Comune di Trebaseleghe (PD) fino all'incrocio con la S.S. 515; prosegue a nord-est lungo la S.S. 515 fino al confine con il Comune di Zero Branco; a nord e ad ovest con i confini del Comune di Zero Branco e Trebaseleghe;

2^ sede - Via Treviso 22 - Scorzè Capoluogo Nord:
confina a nord con il fiume Dese a partire dal confine con il Comune di Trebaseleghe fino a Via Treviso, Via Treviso fino all'incrocio con Via Boschi, a est Via Boschi fino all'incrocio con Via Tito Speri, Via Tito Speri fino all'incrocio con Via Guizza Bassa, Via Guizza Bassa fino all'incrocio con Via Moglianese, Rio Storto fino al fiume Dese; a sud con fiume Dese, Via Moglianese, Via Cercariolo, Via Martiri della Resistenza, Via Roma, Via Ronchi e confine Comune di Noale e Trebaseleghe;

3^ sede - Via Ponte Nuovo - Peseggia - Cardigiano:
confina a nord con il Comune di Zero Branco, a est con il Comune di Mogliano Veneto; a sud con il Comune di Venezia e Martellago; a ovest con il Comune di Martellago fino all'incrocio con Via Moglianese, Via Moglianese fino all'incrocio con Via Spangaro e Via Spangaro;

4^ sede - Scorzè Capoluogo Sud:
confina a ovest con il Comune di Noale; a nord con Via Ronchi, Via Roma, Via Martiri della Resistenza, Via Cercariolo, Via Moglianese, fiume Dese, a est e sud con il Comune di Martellago e Comune di Salzano;

b. Comune di Dolo:
popolazione n. 14.554 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n. 4
È confermata la pianta organica delle farmacie del Comune di Dolo costituita da n.4 farmacie.

c. Comune di Fiesso d'Artico:
popolazione n. 6.349 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n. 2
È confermata la pianta organica delle farmacie del Comune di Fiesso d'Artico costituita da n.2 sedi farmaceutiche.

Azienda Ulss n. 14 Chioggia

a. Comune di Cavarzere :
popolazione n.15.391 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n. 5.
Le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche n.3 e n.4 sono delimitate come segue:

Sede n. 3 ricomprende anche le seguenti località:
loc. Tenuta Molina; loc. Marcanta, loc. Marice e loc. Ca' Venier;

Sede n. 4 localizzata in località Rottanova:
comprende il territorio della località.
b. Comune di Piove di Sacco:
popolazione n. 17.885 abitanti
sedi farmaceutiche esistenti n.5
È confermata la pianta organica delle farmacie del Comune di Piove di Sacco costituita da n.5 sedi farmaceutiche.

2. Di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Ulss n. 10 Veneto Orientale; n. 12 Veneziana; n. 13 Mirano; n. 14 Chioggia della Provincia di Venezia;

3. di incaricare le Aziende Ulss. 10 Veneto Orientale; n. 12 Veneziana; n. 13 Mirano; n. 14 Chioggia di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento ai Comuni che ricadono nell'ambito territoriale di competenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4046 del 11 dicembre 2007

Autorizzazione all'Ulss n. 5 "Ovest Vicentino" all'alienazione di alcuni terreni siti in Comune di Montecchio Maggiore (ex art. 5 del D. Lgvo 229/1999). Art. 13, comma 1, L.R. 23/2007. Dgr 111/CR del 25/09/2007.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 253 del 7/06/2007 del Direttore Generale dell'Ulss n. 5 "Ovest Vicentino", che richiede la modifica della Dgr n. 3917 del 25/07/1995 (Allegato A2) e l'autorizzazione all'alienazione dei terreni che risultano censiti al Catasto dei Terreni del Comune di Montecchio Maggiore al foglio 3 mappali nn. 1897, 1884,1887 e n. 1890;

2) di modificare la Dgr n. 3917 del 25/07/1995 (Allegato A2), sostituendo l'originario mappale n. 37 con i mappali nn. 1897, 1898, 1899, 1907, 1908, 1909,1910, 1911, 1912, 1902, 1903, 1904, 1905 e 1906 e l'originario mappale n. 783 con i mappali nn. 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1892, 1893 e 1894 e cancellando il vincolo di destinazione sanitaria dai terreni censiti al Catasto dei Terreni del Comune di Montecchio Maggiore al foglio 3 mappali nn. 1897, 1884,1887 e n. 1890;

3) di autorizzare l'Ulss n. 5 "Ovest Vicentino" a procedere all'alienazione dei terreni di cui al precedente punto 1), subordinatamente al rilascio della prescritta autorizzazione della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Veneto, ai sensi del D. Lgvo 22 gennaio 2004, n. 42, successivamente integrato con D.P.C.M. 12 dicembre 2005, se necessario, rinviando alla competenza dell'azienda sanitaria stessa la determinazione del valore, a base d'asta, da attribuire ai beni in oggetto, il cui ricavato è da destinarsi a spese di investimento;

4) di recepire integralmente il parere n. 396 in data 24/10/2007, favorevole all'unanimità, espresso della Quinta Commissione consiliare sulla Dgr n. 111/CR del 25/09/2007, trasmesso con lettera n. 12404 del 31/10/2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4047 del 11 dicembre 2007

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova. Anno accademico 2006/2007 - I°, II°, III°, IV° e V° anno di corso. Impegno di spesa. Decreto Legislativo 368/99.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di impegnare al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 (prenotazione n. 3911 del 18/10/2007) l'importo complessivo di € 2.725.959,00 (duemilionisettecentoventicinquemila-novecentocinquantanove), di cui:

- € 1.775.959,00 (unmilionesettecentosettantacinquemilanovecentocinquantanove/00) quale adeguamento dell'impegno di spesa già assunto per il finanziamento di n. 126 contratti aggiuntivi di formazione specialistica delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova, relativi al II°, III°, IV° e V° anno di corso dell'anno accademico 2006/2007,
- € 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) necessario al finanziamento di n. 38 nuovi contratti aggiuntivi di formazione specialistica per medici specializzandi delle suindicate Scuole di specializzazione, relativi al I° anno di corso dell'anno accademico 2006/2007;

2. di incaricare la competente Direzione Regionale Risorse Umane e Formazione Servizio Socio Sanitario Regionale di provvedere alla liquidazione degli importi cui sopra, subordinatamente alla stipula dell'apposita intesa tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova per quanto riguarda i 38 nuovi contratti relativi al I° anno di corso, e comunque previa acquisizione della prevista documentazione che l'Ateneo è tenuto a produrre.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4048 del 11 dicembre 2007

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona. Anno accademico 2006/2007 - I°, II°, III°, IV° e V° anno di corso. Impegno di spesa. Decreto Legislativo 368/99.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di impegnare al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 (prenotazione n. 3911 del 18/10/2007) l'importo complessivo di € 1.767.909,50 (unmilionesettecentosessantasettemila-novecentonove/50), di cui:

- € 1.167.909,50 (unmilionecentosessantasettemilanovecentonove/50) quale adeguamento dell'impegno di spesa già assunto per il finanziamento di n. 83 contratti aggiuntivi di formazione specialistica delle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona, relativi al II°, III°, IV° e V° anno di corso dell'anno accademico 2006/2007,
- € 600.000,00 (seicentomila/00) necessario al finanziamento di n. 24 nuovi contratti aggiuntivi di formazione specialistica per medici specializzandi delle suindicate Scuole di specializzazione, relativi al I° anno di corso dell'anno accademico 2006/2007;

2. di incaricare la competente Direzione Regionale Risorse Umane e Formazione Servizio Socio Sanitario Regionale di provvedere alla liquidazione degli importi cui sopra, subordinatamente alla stipula dell'apposita intesa tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona per quanto riguarda i 24 nuovi contratti relativi al I° anno di corso, e comunque previa acquisizione della prevista documentazione che l'Ateneo è tenuto a produrre.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4049 del 11 dicembre 2007

Contratti di formazione specialistica - adozione schema-tipo. Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare lo schema tipo di contratto dei Medici in formazione specialistica presso le Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di Padova e Verona che, riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e contestuale;

2. di dare atto che, per quanto riguarda la Regione del Veneto, i contratti di cui al punto 1 saranno stipulati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;

3. di dare atto, per quanto attiene alla copertura finanziaria, che la stessa è assicurata integralmente dai fondi trasferiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca agli Atenei, per quanto riguarda i contratti di formazione specialistica statali, e dai fondi regionali, specificamente stanziati con appositi provvedimenti, solo per quanto attiene agli ulteriori contratti aggiuntivi regionali.

Allegato A

Contratto di formazione specialistica
(Artt. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

Tra

- L'Università degli Studi di ……....., rappresentata dal .....
- La Regione ……., rappresentata dal .....

e

il Dott. ……..., ammesso alla scuola di specializzazione in ……..., nell'a. a ……
……....., iscritto al ..... anno di corso.
A seguito di utile inserimento nella graduatoria del concorso a n. ..... posti di formazione specialistica presso la suddetta scuola dell'Università degli Studi di , ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche.

si stipula

il presente contratto, finalizzato esclusivamente all'apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della scuola in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'Università e non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

Art. l

1. Il contratto ha la durata di un anno, a decorrere dal ..... Il presente contratto è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti.

2. Il rapporto instaurato con il presente contratto cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 5.

3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico di cui all'articolo 6, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

4. Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell'ambito della durata del corso di specializzazione;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata.

Art. 2

1. Il medico informazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

2. L'Università e la Regione si impegnano a far seguire il medico in formazione specialistica da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della scuola, che non potrà seguire più di tre medici informazione.

3. Le modalità dì svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Azienda sanitaria coinvolta. Tale programma sarà portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione.

Art. 3

1. L'Università e la Regione garantiscono al medico in formazione specialistica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, in coerenza al processo formativo. L'attività del medico in formazione specialistica deve essere comunque coerente con il percorso formativo. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

2. L'Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso.

Art. 4

2. Il medico in formazione specialistica si impegna ad assolvere un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico della scuola.

2. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

Art. 5

1. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.

3. Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell'ari. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 , sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.

4. E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

5. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica per poter frequentare la scuola di specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 6

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, al medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo onnicomprensivo - parte fissa e parte variabile - previsto, con riferimento alla specializzazione in ..... e al ..... anno di corso, dal D.P.C.M. ..... Tale trattamento viene corrisposto dall' Università in 12 ratei mensili posticipati ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.

2. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. L'azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 7

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni dì cui agli arti. 37, 38, 39, 40 e 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente contratto.

2. Eventuali controversie sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro competente.

Art. 8

II presente contratto decorre dalla data del .....

Data .....

I Contraenti:

per l'Università .....
per la Regione .....
Il dott. .....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4050 del 11 dicembre 2007

L.R. n. 6/97, art. 24. Finanziamento Corit anno 2007.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di confermare, anche per l'anno 2007, al Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi (Corit) un contributo di 350.000,00 euro (trecentocinquantamila/00) per il prosieguo e l'implementazione dei programmi scientifici in corso e/o in itinere, richiedendo al Consorzio in argomento di presentare, entro il 31/3/2008, un rapporto sull'andamento di tali programmi, nonché un rendiconto economico relativo all'anno 2007;

2) di rinviare i provvedimenti di impegno e liquidazione di cui al precedente punto 1) ad un successivo decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sanitari.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4051 del 11 dicembre 2007

Istituzione del "Fondo regionale per i farmaci oncologici ad alto costo erogati in regime ambulatoriale" e del "Sistema informativo regionale sui farmaci ad alto costo erogati in regime ambulatoriale".
[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di istituire, secondo quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con decorrenza dal 1 gennaio 2008, il Fondo regionale per i farmaci oncologici ad alto costo erogati in regime ambulatoriale da identificarsi all'interno delle risorse stanziate annualmente per l'erogazione dei Livelli Essenziali di assistenza;

2. di stabilire che, per l'anno 2008, l'ammontare del fondo è pari a 41 milioni di euro, che sono destinati alle sole Aziende Ulss territoriali per la remunerazione dei farmaci, di cui all'elenco della Dgr n. 734/07 (con l'esclusione del Fulvestrant), somministrati, presso presidi dell'Ulss o presso altri erogatori della Regione Veneto, secondo criteri di appropriatezza, ai cittadini residenti nella Regione Veneto;

3. per gli anni successivi il fondo è soggetto a rivalutazione annuale, preferibilmente entro il mese di ottobre, sulla base dei dati ricavati dal Sistema informativo regionale sui farmaci ad alto costo erogati in regime ambulatoriale di cui al punto 5. e/o sulla base dell'inserimento di nuovi farmaci o nuovi trattamenti legati a estensioni o variazioni dell'indicazione d'uso, nonché sulla base di possibili modifiche del trend della spesa farmaceutica per i farmaci oncologici;

4. di stabilire che le Aziende Ospedaliere di Padova e di Verona, l'Istituto Oncologico Veneto e gli erogatori privati preaccreditati inviino il costo del farmaco somministrato in mobilità all'Azienda di residenza del paziente mediante il "File F", che riporta l'indicazione di appropriatezza attribuita dal sistema informativo regionale;

5. di istituire, secondo quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento, il Sistema informativo regionale sui farmaci ad alto costo erogati in regime ambulatoriale;

6. di incaricare l'Istituto Oncologico Veneto ad effettuare il controllo a campione sulle schede informatizzate e sulle relative cartelle cliniche, secondo una percentuale che viene, annualmente, individuata dal Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sanitari.

7. di demandare alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale la predisposizione dei necessari atti conseguenti per la gestione del fondo e l'attivazione del Sistema informativo regionale sui farmaci ad alto costo erogati in regime ambulatoriale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4052 del 11 dicembre 2007

Laboratori privati di analisi cliniche - modello organizzativo in rete. L.R. n. 22 del 16.8.2002 e Dgr 2501 del 16.8.2004.
[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e secondo quanto descritto in premessa, e fermo restando quanto previsto dalla Dgr n. 2501 del 16.8.2004, i modelli organizzativi in

rete tra laboratori privati di analisi cliniche, improntati sulla centralizzazione, in un'unica entità operativa, delle risorse - umane, tecnologiche e strutturali - necessarie allo svolgimento della fase analitica del processo di erogazione della prestazione;

2. di stabilire che i laboratori che si organizzano in rete devono congiuntamente comunicare l'avvenuta costituzione della rete e il tipo di modello organizzativo realizzato nonché comunicare, con anticipo di almeno 30 giorni, la data di avvio dell'attività. La comunicazione deve essere effettuata nei confronti della Regione Veneto, dei Comuni e delle Aziende Ulss di ubicazione territoriale di ciascun laboratorio di analisi, al fine degli eventuali adempimenti di competenza. Ogni variazione della composizione o dell'assetto della rete deve essere parimenti comunicata.

3. di confermare il contenuto della la Dgr n. 2466 dell'1.8.2006, della Dgr n. 88 del 18.1.2000, come modificata dalla Dgr n. 1830 del 13.7.2001, e della Dgr n. 485 del 5.3.2004, disponendo la non applicazione delle disposizioni in esse contenute e richiamate in premessa, qualora i laboratori interessati siano collegati in rete secondo uno dei modelli previsti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4053 del 11 dicembre 2007

Azienda Ospedaliera di Padova. Ospedale Busonera. Rimodulazione intervento. Art. 20 L n. 67/88 - DgrV 1806/06 - Accordo di Programma del 2/10/2007.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, l'intervento:
- Azienda Ospedaliera di Padova - "Ospedale Busonera: Adeguamento, mediante sostituzione, del reparto di anatomia patologica (scheda tecnica n. 76) del costo complessivo di euro 2.840.512,945 e finanziato per euro 2.685.575,88 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 02/10/07) e per euro 154.937,07 con oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

  con il seguente intervento:
- Azienda Ospedaliera di Padova - "Ospedale Busonera - Adeguamento normativo (nuova scheda tecnica n. 83) del costo complessivo di euro 2,850.000,00 e finanziato per euro 2.685.575,88 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 02/10/07) e per euro 164.424,12 con oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

2. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n. 67/88 per la verifica di competenza circa la conformità delle modifiche agli obiettivi generali dell'accordo stesso e di trasmettere pertanto il presente provvedimento al Ministero della Salute;

3. di autorizzare l'arch. Antonio Canini, Responsabile dell'attuazione del Programma, all'aggiornamento della scheda tecnica allegata all'Accordo attraverso il Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4060 del 11 dicembre 2007

L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Comunità Alloggio per Disabili "Giovanna De Rossi" Via Valdrigo 8, San Biagio di Callalta (TV) - Fondazione "il Nostro Domani" Via Zenson di Piave 5/A, Treviso.

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare all'esercizio - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi Comunità Alloggio per Disabili "Giovanna De Rossi" Via Valdrigo 8, San Biagio di Callalta (TV) - Fondazione "il Nostro Domani" Via Zenson di Piave 5/A, Treviso, per una capacità ricettiva totale di 20 posti e per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

2. Di accreditare - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi indicato al punto precedente per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento.

3. Di pubblicare nel Bur il presente provvedimento e di inviarne copia al Centro di Servizi autorizzato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4061 del 11 dicembre 2007

L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Centro Diurno per Disabili "C.E.O.D. Cozzuolo" di Vittorio Veneto, Via Col di Lana, 1 - società cooperativa sociale Fenderl, Via della Seta 23/4, Vittorio Veneto (TV).

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare all'esercizio - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi Centro Diurno per Disabili "C.E.O.D. Cozzuolo" di Vittorio Veneto, Via Col di Lana, 1 - società cooperativa sociale Fenderl, Via della Seta 23/4, Vittorio Veneto (TV), per una capacità ricettiva totale di

21 posti e per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

2. Di accreditare - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi indicato al punto precedente per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento.

3. Di pubblicare nel Bur il presente provvedimento e di inviarne copia al Centro di Servizi autorizzato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4062 del 11 dicembre 2007

L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Comunità Alloggio per persone con disabilità "Casamica" Via Rizzotti 22, Vigasio - Cooperativa Solidarietà s.c.a.r.l., Via Rizzotti 22, Vigasio (VR).

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare all'esercizio - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi Comunità Alloggio per persone con disabilità "Casamica" Via Rizzotti 22, Vigasio - Cooperativa Solidarietà s.c.a.r.l., Via Rizzotti 22, Vigasio (VR) per una capacità ricettiva totale di 10 posti e per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

2. Di accreditare - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi indicato al punto precedente per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento.

3. Di pubblicare nel Bur il presente provvedimento e di inviarne copia al Centro di Servizi autorizzato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4063 del 11 dicembre 2007

L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Comunità Alloggio per disabili "La Barchessa" Via Cappello 79, Noventa Padovana - Provincia Padovana Frati Minori Conventuali, Via Cappello 79, Noventa Padovana (PD).

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare all'esercizio - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi Comunità Alloggio per disabili "La Barchessa" Via Cappello 79, Noventa Padovana - Provincia Padovana Frati Minori Conventuali, Via Cappello 79, Noventa Padovana (PD), per una capacità ricettiva totale di 16 posti e per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

2. Di accreditare - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi indicato al punto precedente per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento.

3. Di pubblicare nel Bur il presente provvedimento e di inviarne copia al Centro di Servizi autorizzato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4064 del 11 dicembre 2007

L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Comunità Alloggio per disabili "Il Sorriso" Via Pont 3, Feltre - Cooperativa Sociale Portaperta o.n.l.u.s. Via Pont 3, Feltre (BL).

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare all'esercizio - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - Centro di Servizi Comunità Alloggio per disabili "Il Sorriso" Via Pont 3, Feltre - Cooperativa Sociale Portaperta o.n.l.u.s. Via Pont 3, Feltre (BL) per una capacità ricettiva totale di 17 posti e per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

2. Di accreditare - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi indicato al punto precedente per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento.

3. Di pubblicare nel Bur il presente provvedimento e di inviarne copia al Centro di Servizi autorizzato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4065 del 11 dicembre 2007

L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Comunità Alloggio per disabili "Villa Trevisan Savioli" Via Savioli 6, Abano Terme - Cooperativa Sociale "La Nuova Idea" Via Puccini 49/A, Abano Terme (PD).

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare all'esercizio - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi Comunità Alloggio per disabili "Villa Trevisan Savioli" Via Savioli 6, Abano Terme - Cooperativa Sociale "La Nuova Idea" Via Puccini 49/A, Abano Terme (PD), per una capacità ricettiva totale di 10 posti e per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

2. Di accreditare - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi indicato al punto precedente per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento.

3. Di pubblicare nel Bur il presente provvedimento e di inviarne copia al Centro di Servizi autorizzato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4066 del 11 dicembre 2007

Autorizzazione regionale all'alienazione di cui al punto 1 della Dgr n. 757 dell'11 Marzo 2005 esecutiva dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 con riguardo l'Ipab "C.a.s.a. Luigi Mariutto" di Mirano (VE).

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare le alienazioni patrimoniali richieste, per l'Ipab indicata all'Allegato A) alla presente delibera.

Allegato A

Alienazioni autorizzate				
Num. Progr. ex verbale	Ente	Località	Criterio di alienazione ex Dgr 2307/2005	Note
7	C.A.S.A. Luigi Mariutto	Mirano (VE)	lettere A) e B)	compendio immobiliare, area residenziale di espansione C2/16 art. 21 delle N.T.A. censito al Foglio 8-porzione map. 8 del Comune di Musile di Piave (VE) e del compendio immobiliare, area ad uso pubblico art. 29 delle N.T.A, censito al Foglio 8-porzione map. 8 del Comune di Musile di Piave (VE) come da delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab n. 75/2007 così come integrata con nota prot. n. 9153 del 19 ottobre 2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4067 del 11 dicembre 2007

Prosecuzione delle attività dei Centri provinciali di contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale dei minori per il 2007 e programmazione delle attività per il 2008 (Legge 269/98).

[Servizi sociali]

L'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue:

Il decreto 13 marzo 2002, n.89 "Regolamento concernente la disciplina del fondo di cui l'art. 17, comma 2, della Legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di interventi a favore dei minori vittime di abusi, a norma dell'art. 80,comma 15, della Legge 23 dicembre 2000,n. 388 prevede, all'art.2, che le regioni, anche alla luce di quanto previsto nel progetto - obiettivo materno infantile adottato con decreto del Ministro della Sanità 24 aprile 2000, in tema di maltrattamenti, abuso e di sfruttamento sessuale dei minori, sulla base delle risorse assegnate, predispongono programmi di intervento finalizzati alla realizzazione di progetti specifici concernenti:

a Azioni di prevenzione;
b Azioni di presa in carico;
c Azioni formative e informative, anche rivolte alle vittime degli autori di reato.

Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29.11.2001, supplemento ordinario n. 26 del 8 febbraio 2002, ha definito i livelli essenziali di assistenza (LEA) da garantire a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale.

La Regione del Veneto con Dgr n. 492/02 ha approvato le disposizioni applicative del DPCM succitato e che con successiva deliberazione n. 2227/02 ha evidenziato i requisiti per l'accesso alle prestazioni e con Dgr n. 3972/02 ha provveduto a ridefinire le disposizioni applicative.

Con Dgr n. 4010/02 è stato approvato il Progetto Pilota regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori che ha previsto l'istituzione dei centri terapeutico - riabilitativi a livello provinciale o interprovinciale (in seguito definiti "Centri"), in attuazione da quanto previsto dalla Legge 269/98 e dal Decreto n. 98/2002;

Con Dgr n. 4236 del 30 dicembre 2003 è stata approvata la graduatoria regionale dei Centri. Gli Enti proponenti ammessi a finanziamento sono risultati i seguenti:

- Comune di Vicenza, AUlss di Vicenza, IPAB Proti Salvi;
- Associazione S. Maria Mater Domini, Marghera (VE);
- AA.UU.LL.SS.SS. n. 20, 21, 22 - Verona;
- Associazione Telefono Azzurro - Treviso;
- Az.Ulss n. 16 di Padova.

Con Dgr n. 467 del 28 febbraio 2006 è stata approvata la prosecuzione dell'attività dei centri provinciali fino al 3 ottobre 2007

Nel primo anno, con fondi previsti al cap. 61237 sono state realizzate attività progettuali sperimentali e sono stati attivati quattro centri. Il quinto centro gestito dall'Associazione "Telefono Azzurro" di Treviso è stato avviato nel 2005 con finanziamenti derivati dal medesimo capitolo di spesa.

A tal proposito si ricorda che, in riferimento ai livelli di assistenza relativi all'attività sanitaria e sociosanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, per la protezione del minore in stato di abbandono", con Dgr n. 3972/02 è stata individuata l'afferenza della spesa al bilancio sanitario.

Vista la classificazione delle suddette attività all'interno dei LEA, previste nel DPCM del 29/11/2001,e vista la deliberazione n. 3972/02 che ha recepito il succitato DPCM, si ritiene che tali prestazioni possano essere così sintetizzate:

A. Interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazioni di disagio, di disadattamento e di devianza.

- Prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche e di indagini diagnostica sui minori e sulle famiglie
- Indagini e verifiche socio familiari sulle famiglie e azioni di sostegno alle famiglie

B. Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita

- Indagine psicodiagnostica sulla famiglia;
- Indagine sociale sulla famiglia, prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale minori.

Il relatore rileva che la progettualità realizzata nei primi anni di sperimentazione progettuale del progetto pilota è in linea con quanto definito dal documento rispondente nei contenuti a:

1. piena integrazione operativa tra professionalità diverse coinvolte nel progetto terapeutico;
2. contestualità della risposta terapeutica multidisciplinare con previsioni diagnostiche - terapeutiche del team curativo;
3. presa in carico globale con personalizzazione e progressione dei percorsi terapeutici ritenuti più confacenti al caso;
4. previsioni formative anche in itinere del team nel suo complesso;
5. flessibilità dell'offerta assistenziale;
6. verifica e follow - up degli effetti del trattamento;
7. monitoraggio dei casi e degli interventi effettuati anche in relazione alla valutazione prospettica del fenomeno.

Il monitoraggio del progetto di contrasto all'abuso e maltrattamento, avviato con deliberazione n. 4031/03, viene realizzato dall'Osservatorio regionale per l'infanzia, adolescenza giovani e famiglia presso l'azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa.

I minori presi in carico dai Centri nel periodo che va dal 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2007, sono stati 827. Tale dato si avvicina alla valutazione quantitativa iniziale stimata di circa 1.060 casi di possibile afferenza ai centri, calcolati comparando i risultati della letteratura nazionale e internazionale (che stima le persone coinvolte in situazioni di abuso intorno al 7% tra le femmine ed il 3% tra i maschi) con il numero di procedure avviate presso il Tribunale per i Minorenni di VE relative alla decadenza della potestà per maltrattamento o abuso e con i dati delle Procure dei Tribunali civili e penali.

Significativo risulta anche il numero complessivo degli interventi realizzati: 5.680 interventi derivati dalla presa in carico diretta del bambino, 3.068 derivati dalla presa in carico della famiglia (si tratta, questi primi, di interventi a forte valenza terapeutica); 15.566 interventi di rete (rapporti con comunità, scuola o istituzioni) o di carattere psico-sociale, 900 interventi circa legati ai rapporti con l'autorità giudiziaria.

Al di là delle situazioni di presa in carico va anche sottolineato come esse siano in costante aumento e come la presenza stessa dei centri, caratterizzati da alta specializzazione, le attività di sensibilizzazione e di formazione realizzate nel territorio di loro afferenza, e affidate all' Osservatorio regionale per l'infanzia, adolescenza giovani e famiglia presso l'azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa per il complessivo ambito regionale, stanno indubbiamente sostenendo l'emersione di un fenomeno per molti versi ancora poco visibile e conosciuto.

Pur all'interno di un quadro complessivamente positivo vanno però registrati anche alcuni fattori di possibile criticità che dovranno essere affrontati in relazione al proseguo delle attività. Si osserva infatti una certa differenza fra i centri nella capacità di rapportarsi con l'intero territorio di afferenza, dato ricavabile da una tendenza ad una polarizzazione del territorio di provenienza dei minori registrata per alcuni centri e da una marcata differenza nella percentuale dei minori presi in carico sul totale dei minori residenti.

I dati derivati dal monitoraggio effettuato dall'osservatorio mettono in luce l'opportunità di dare continuità all'attività dei centri, passando da una fase progettuale di avvio e sperimentazione ad una fase di stabilizzazione, individuando meccanismi di finanziamento e di sostegno che possano da una parte garantire alcune funzioni rivolte al complesso della popolazione afferente (attività di sensibilizzazione, formazione, di promozione della rete, di consulenza ai servizi e agli operatori del territorio); dall'altra, stimolare un migliore radicamento dei centri nell'intero territorio regionale, vincolando l'accesso alle prestazioni specialistiche e il monitoraggio dei progetti individuali di presa in carico terapeutica ad una decisione assunta all'interno di un'apposita UVMD, e passando, per la parte relativa alle prestazioni specialistiche rivolte al minore e alla sua famiglia, ad un finanziamento a prestazione effettivamente erogata, secondo le tariffe previste dal Nomenclatore tariffario nazionale.

Si propone pertanto di passare alla modalità di finanziamento e di accesso ai centri sopra indicata a partire dal primo gennaio 2008. Si propone altresì di approvare, relativamente ai centri che hanno firmato la convenzione negli anni precedenti, la continuazione delle attività previste dal Progetto Pilota regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori fino al 31 dicembre 2007, erogando un corrispettivo finanziamento agli stessi che permetta loro di continuare le attività fino alla conclusione del presente anno, dando al contempo mandato alla Direzione regionale per i servizi sociali di promuovere le iniziative necessarie a realizzare entro il 31 dicembre del c.a. di un nuovo provvedimento che disciplini nel dettaglio il funzionamento dei centri secondo le indicazioni sotto riportate e che approvi un nuovo schema di convenzione da sottoporre agli enti proponenti ammessi a finanziamento secondo la Dgr n. 4236 del 30 dicembre 2003.

Il finanziamento relativo alla continuazione delle attività dei centri fino al 31 dicembre 2007 sarà proporzionale alla popolazione minorile presente nell'ambito territoriale di riferimento, per una cifra complessiva di € 177.142,86, pari a due quattordicesimi dell'importo disponibile.

Si propone inoltre di assegnare € 60.000,00 all' Osservatorio regionale per l'infanzia, adolescenza giovani e famiglia presso l'azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa per le attività di monitoraggio del progetto di contrasto all'abuso e maltrattamento, per le attività connesse alla formazione specialistica degli operatori dei centri regionali, alla sensibilizzazione - informazione a genitori, giovani, insegnanti ed educatori di carattere regionale, gestione e manutenzione della Banca Dati bambini abusati e maltrattati, coordinamento e supervisione delle attività di formazione dei centri.

Per meglio perseguire gli obiettivi sopra individuati, verrà istituito un apposito gruppo di lavoro composto dalla Direzione Regionale, da rappresentanti dell'Osservatorio regionale per l'infanzia, adolescenza giovani e famiglia e da un rappresentante di ogni Centro Regionale.

Al fine di meglio indirizzare le attività dei centri e dei soggetti coinvolti nell'implementazione delle nuove modalità di programmazione e finanziamento si da di seguito indicazione delle linee generali di sviluppo.

Indicazioni generali per la messa a regime dei Centri

Attività generali e di rete

Si prevede di assicurare ai Centri un finanziamento fisso, proporzionale alla popolazione di riferimento, finalizzato a coprire le spese relative alle attività di sensibilizzazione, for-

mazione, di promozione della rete, di consulenza ai servizi e agli operatori del territorio. Per il 2008 tale finanziamento sarà pari a € 425.142,86 (cap. 61237, che dispone di fondi sufficienti) che corrisponde al 40% dell'importo disponibile.

Ogni Centro dovrà predisporre, in accordo con le Direzioni dei Servizi Sociali delle Aziende Ulss di riferimento, un programma di interventi per il 2008 e una previsione di sviluppo biennale delle attività in corrispondenza della scadenza temporale dei piani di zona e in raccordo con essi, a partire dall'analisi di quanto viene fatto nell'ambito territoriale della/delle provincia/e di riferimento sui temi relativi al maltrattamento grave, all'abuso e sfruttamento sessuale di minori. Dovranno essere previsti momenti di presentazione del programma, di confronto e verifica con tutti i servizi interessati.

Particolare cura dovrà essere assicurata nella programmazione dei centri alla costruzione e manutenzione della rete dei servizi e alle forme di integrazione, collaborazione e coordinamento con l'autorità giudiziaria, con la scuola, i servizi di accoglienza del privato sociale e i servizi sanitari (con particolare riferimento agli operatori sanitari che intervengono con i bambini e in situazioni di emergenza: operatori nel Pronto soccorso, pediatri, …) e i servizi tutela degli enti locali presenti nel territorio di riferimento.

Il piano dovrà essere accompagnato da una scheda economica nella quale oltre ai costi, dovranno essere individuate anche le eventuali compartecipazioni degli enti interessati e trasmesso all'Osservatorio regionale per l'infanzia, adolescenza giovani e famiglia presso l'azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa e alla Direzione Regionale Servizi Sociali per le attività di monitoraggio.

Attività di presa in carico individualizzata

Parte del finanziamento disponibile dovrà essere assegnato ai centri in relazione alle prestazioni effettivamente erogate secondo le tariffe previste dal Nomenclatore tariffario nazionale. La liquidazione del finanziamento dovrà essere assunta quadrimestralmente con apposito provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali, a seguito della rendicontazione delle prestazioni erogate da ciascun centro e previa verifica presso l' Osservatorio regionale per l'infanzia, adolescenza giovani e famiglia presso l'azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa, incaricato del monitoraggio dei centri. Verrà fissata una quota massima di prestazioni erogabili per ciascun centro in relazione alle attività da esso realizzate e alla disponibilità di bilancio che per il 2008 è pari a € 637.714,29 (cap. 61237, che dispone di fondi sufficienti) che corrisponde al 60% dell'importo disponibile.

Il tetto di prestazioni massime erogabili per centro potrà essere superato previa richiesta alla Direzione Regionale per i Servizi sociali e conseguente verifica con gli altri centri della disponibilità di risorse che si prevede non vengano utilizzate e ridefinizione del numero e del tipo di prestazioni rimborsabili entro la fine dell'anno.

La definizione dei tetti prestazionali, la descrizione delle modalità di rendicontazione, i vincoli di spesa e una più dettagliata esposizione delle modalità di organizzazione e intervento che le modifiche al funzionamento dei centri che il presente provvedimento e in generale le indicazioni sulla messa a regime dei Centri potranno comportare saranno descritti in una successivo provvedimento che andrà ad approvare anche il nuovo schema di convenzione da sottoporre agli enti proponenti ammessi a finanziamento secondo la Dgr n. 4236 del 30 dicembre 2003.

La ripartizione del fondi disponibili al cap di bilancio 61237 "Programmi specifici di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abuso sessuale (art.17, comma 2, L.3/8/1998, n.269 e art.80, comma 15, L. 23/12/2000, n.388)" del bilancio di previsione della Regione per il 2007 sarà quindi la seguente:

1.	Assegnato all'Osservatorio regionale per l'infanzia, adolescenza giovani e famiglia presso l'azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa	€ 60.000,00	Attività di monitoraggio, banca dati bambini abusati e maltrattati, attività e materiali per la formazione e sensibilizzazione a livello regionale
2.	Continuazione delle attività dei centri fino al 31/12/2007	€ 177.142,86	Quota pari a 2/14 di € 1.240.000
3.	Attività generali e di rete dei centri (2008)	€ 425.142,86	Quota assegnata ai centri in termini proporzionali alla popolazione minorile residente nel territorio di riferimento. Parte fissa determinata a priori, pari al 40% di € 1.062.857,14 (12/14 di € 1.240.000)
4.	Attività di presa in carico individualizzata (2008)	€ 637.714,29	Quota assegnata ai centri a seguito di rendicontazione delle prestazione effettuate e secondo le tariffe previste dal Nomenclatore tariffario nazionale. La disponibilità complessiva è pari al 60% di € 1.062.857,14 (12/14 di € 1.240.000)
Totale Progetto Pilota regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori (chiusura del 2007 e anno 2008)		€ 1.300.000,00	

L'assegnazione e l'impegno di spesa relativi ai punti 3. e 4. verranno assunti a seguito delle indicazioni di cui sopra con provvedimento successivo

Nella seguente tabella è definito l'importo che si propone di assegnare a ciascun centro per la continuazione delle attività fino al 31 dicembre 2007, calcolato in proporzione alla popolazione minorile residente nell'ambito territoriale di riferimento.

A	B	C	D	E	G
Aziende Ulss di riferimento	Ente	Centro	Ambito territoriale (provincia/e)	Popolazione 0\18	Continuazione attività Anno 2007
Az. Ulss n. 15, 16, 17, 18, 19	AUlss 16 -PD	I Girasoli	Padova - Rovigo	171.437	€ 40.853,92
Az. Ulss n. 20, 21 e 22	A. Ulss 20 (A.Ulss 21 - A.Ulss 22)	Il Faro	Verona	141.036	€ 33.609,27
Az. Ulss n. 3, 4, 5, 6	IPAB Proti Salvi (Comune VI - AUlss 6)	L'Arca	Vicenza	143.499	€ 34.196,21
Az. Ulss n. 10, 12, 13, 14	Fondazione S. Maria Mater Domini	Il Germoglio	Venezia	119.042	€ 28.368,04
Az. Ulss n. 7, 8, 9, 1, 2	Associazione Telefono Azzurro	Tetto Azzurro	Treviso - Belluno	168.338	€ 40.115,42
	Totali Veneto			743.352	€ 177.142,86

Con il presente provvedimento, si intende pertanto:
- Approvare, relativamente ai centri che hanno firmato la convenzione tra Regione ed Ente gestore, come da allegato A alla deliberazione n. 4231/03 la continuazione delle attività previste dal Progetto Pilota regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori fino al 31 dicembre 2007;
- approvare le attività dei Centri provinciali terapeutico - riabilitativi così come descritte in parte motiva ed, in particolare, di riconoscerle come prestazioni di afferenza sanitaria, così come previsto nella Dgr 492/02 e come aggiornata dalla Dgr n. 2134 del 16 luglio 2004;
- di assegnare:
- Euro € 177.142,86 ai 5 Centri di cui al tabulato su esposto da suddividersi tra i Centri come da prospetto evidenziato e comunque previa accettazione della proroga per il perseguimento delle attività.
- Euro 60.000,00 all' Osservatorio regionale per l'infanzia, adolescenza giovani e famiglia presso l'azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa per le attività di monitoraggio del progetto di contrasto all'abuso e maltrattamento, per le attività connesse alla formazione specialistica degli operatori dei centri regionali, alla sensibilizzazione - informazione a genitori, giovani, insegnanti ed educatori di carattere regionale, gestione e manutenzione della Banca Dati bambini abusati e maltrattati, coordinamento e supervisione delle attività di formazione dei centri.
- Di impegnare l'importo di € 237.142,86 sul cap 61237 "Programmi specifici di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abuso sessuale (art.17, comma 2, L.3/8/1998, n.269 e art.80, comma 15, L. 23/12/2000, n.388)" del bilancio di previsione della Regione per il 2007, che dispone di fondi sufficienti;

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la sottoscrizione del programma operativo della Conferenza Mondiale contro lo sfruttamento di bambini per il commercio sessuale, Stoccolma, agosto 1996;

- Visto il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, 2000- 2002;

- Visto il documento di indirizzo per la formazione in materia d'abuso e maltrattamento all'infanzia;

- Vista la L. 269/98;

- Vista la L: 285/97,art.4, lett.h;

- Vista la L:451/97;

- Vista la L:R. 29/11/2001, n.39, art.42, 1° comma;

- Visto il decreto n. 89/02;

- Vista la L.R. 41/97;

- Vista la L.R. 3/07 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2008"

- Vista la Dgr 4197/00;vista la Dgr 2227/2002;

- Vista la Dgr 3972/2002;

- Vista la Dgr 4031/2002;

- Vista la Dgr 4236/2003;

- Vista la Dgr 4245/2003;

- Vista la Dgr 1415/2004;

- Vista la Dgr 2134/04

- Vista la Dgr 2305/05

- Vista la Dgr 467/06

delibera

1. di approvare la parte in premessa del presente provvedimento;

2. di approvare, relativamente ai centri che hanno firmato la convenzione tra Regione ed Ente gestore, come da allegato A alla deliberazione n. 4231/03, la continuazione delle attività previste dal Progetto Pilota regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori fino al 31 dicembre 2007;

3. di approvare le attività dei Centri provinciali terapeutico - riabilitativi così come descritte in parte motiva ed, in particolare, di riconoscerle come prestazioni di afferenza sanitaria, così come previsto nella Dgr 492/02 e come aggiornata dalla Dgr n. 2134 del 16 luglio 2004;

4. di assegnare:
- € 177.142,86 ai 5 centri come da prospetto evidenziato e comunque previa dichiarazione di accettazione della proroga per il perseguimento delle attività da parte degli stessi.
- € 60.000,00 all' Osservatorio regionale per l'infanzia, adolescenza giovani e famiglia presso l'azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa per le attività di monitoraggio del progetto di contrasto all'abuso e maltrattamento, per le attività connesse alla formazione specialistica degli operatori dei centri regionali, alla sensibilizzazione - informazione a genitori, giovani, insegnanti ed educatori di carattere regionale, gestione e manutenzione della Banca Dati bambini abusati e maltrattati, coordinamento e supervisione delle attività di formazione dei centri.

5. Di impegnare la spesa di € 237.142,86 relativa alle assegnazioni di cui al precedente punto 4. sul cap 61237 "Programmi specifici di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abuso sessuale (art.17, comma 2, L.3/8/1998, n.269 e art.80, comma 15, L. 23/12/2000, n.388)" del bilancio di previsione della Regione per il 2007, che dispone di fondi sufficienti

6. Di approvare le "Indicazioni generali per la messa a regime dei Centri" descritte nella parte motiva e di incaricare la Direzione regionale per i servizi sociali di promuovere le iniziative necessarie a realizzare entro il 31 dicembre del c.a. di un nuovo provvedimento che disciplini nel dettaglio il funzionamento dei centri secondo le indicazioni sopra riportate, che approvi un nuovo schema di convenzione da sottoporre agli enti proponenti ammessi a finanziamento secondo la Dgr n. 4236 del 30 dicembre 2003 e che vada ad assegnare ed impegnare la spesa relativa al funzionamento dei centri per l'anno 2008.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4141 del 18 dicembre 2007

Comune di Bassano del Grappa (VI). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi del 6° comma. Art. 15 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Bassano del Grappa (VI), con deliberazioni di Giunta Comunale n. 41 del 11.02.05 e n. 96 del 10.03.05, esecutive a tutti gli effetti, ha approvato rispettivamente il documento preliminare di cui al comma 2° dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11/04, e lo schema di accordo di pianificazione per la predisposizione del Piano di Assetto del Territorio.

Con nota n. 211329/47.01 del 22.03.2005 è stato acquisito il parere del Dirigente Direzione Urbanistica e in data 24.03.2005 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11/2004 tra Comune di Bassano del Grappa (VI) e la Regione del Veneto.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale n. 26 del 24.02.2006, esecutiva.

Il Genio Civile di Vicenza con nota n. 372641 57.00.14.00/27 del 20/06/2006 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della Dgr n. 1322 del 10.05.2006.

È stato acquisito il parere n. 150/07 del 16/07/2007 del Gruppo di Esperti costituiti con Dgr n. 4388 del 30.12.2005 sulla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28.06.2006, il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11/04.

La pubblicazione ed il deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 167 osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 28 del 1/08/2007, ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11/2004 e della Dgr n. 3958 del 12.12.2006.

La Commissione Regionale VAS, con nota n. 35 del 10.05.2007, ha espresso il proprio parere ai sensi della Dgr n. 3262 del 24.10.2006.

Il Piano di Assetto del Territorio, come previsto dalla DgrV. n. 3090 del 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale n. 455 in data 07/08/2007.

La Provincia di Vicenza ha partecipato alla seduta del Comitato Tecnico Regionale in data 07.08.2007 (art.27, L.R. 11/2004).

In data 07 agosto 2007, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, si è riunita la conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bassano del Grappa. adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28.06.2006 con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione tecnica regionale n. 455 in data 07/08/2007 e agli atti in essa richiamati;
2. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati di Piano di Assetto del Territorio, di seguito elencati, aggiornati secondo quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi:
   - Elaborato 5.1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
   - Elaborato 5.2: Carta delle invarianti - Elementi di interesse ambientale;
   - Elaborato 5.2a: Insiemi urbani del centro storico;
   - Elaborato 5.3: Fragilità: Esistenti o potenziali - Condizioni per la trasformabilità del territorio;
   - Elaborato 5.4a: Sistemi territoriali, sottosistemi, ambiti territoriali omogenei (A.T.O.);
   - Elaborato 5.4b: Carta della trasformabilità;
   - Elaborato 5.5: Scelte strutturali e scelte strategiche;
   - Elaborato 5.6: Norme di attuazione;
   - Elaborato 5.7: Relazione tecnica;
   - Elaborato 5.8: Relazione di progetto;
   - Elaborato 5.9: Relazione sintetica;
   - DVD.

Con nota n. 57272 in data 11/10/2007, il Comune di Bassano del Grappa (VI) ha convocato un'ulteriore conferenza di servizi al fine di esaminare marginali integrazioni agli elaborati approvati in sede di conferenza di servizi del 7/08/2007 essendo emerse, nel recepimento delle osservazioni, alcune incongruenze grafiche e normative.

Il Piano di Assetto del Territorio è stato sottoposto ad una ulteriore Valutazione Tecnica Regionale n. 600 in data 24.10.2007 a seguito della quale il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al sopracitato parere pari numero del Comitato previsto dall' art. 27 della L.R. 11/2004.

In data 24.10.2007 presso la Direzione Urbanistica - Venezia si è svolta la Conferenza di Servizi di cui all'art. 15 comma 6 della Legge Regionale 11/04, la quale ha approvato le integrazioni agli elaborati del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bassano del Grappa. adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28.06.2006, con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione tecnica regionale n. 600 in data 24.10.2007 e agli atti in essa richiamati;
2. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati di Piano di Assetto del Territorio, di seguito elencati, aggiornati secondo quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi:
   - Elaborato 5.1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
   - Elaborato 5.2: Carta delle invarianti - Elementi di interesse ambientale;
   - Elaborato 5.3: Fragilità: Esistenti o potenziali - Condizioni per la trasformabilità del territorio;
   - Elaborato 5.5: Scelte strutturali e scelte strategiche;
   - Elaborato 5.6: Norme di attuazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bassano del Grappa (VI), a seguito degli esiti delle Conferenze dei Servizi del 7/08/2007 e del 24/10/2007, i cui verbali sono Allegato A e Allegato B alla presente deliberazione.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4142 del 18 dicembre 2007

Comune di Mezzane di Sotto (VR). Piano Regolatore Generale - Variante n. 6 - Art. 4 e 10 L.R. 24/1985. Adozione D.C.C. n. 46 del 7.10.2004. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Mezzane di Sotto (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1768 in data 19.05.1998, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 46 del 7.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, definita n. 6, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 14 in data 03.01.2005, acquisita agli atti della Regione in data 10.01.2005 prot. 7372/47.010.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi è pervenuta una osservazione nei termini, cui il Consiglio Comunale ha controdedotto con Deliberazione n. 56 in data 30.12.2004.

Direttamente in Regione risulta pervenuta una osservazione.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 616 del 31.10.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la Variante n. 6 al Piano Regolatore Generale del Comune di Mezzane di Sotto (VR), con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 616 del 31.10.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Relazione - NTA Norme di Attuazione;
- Tav. 13.1 - PRG - Intero Territorio Comunale - Variante parziale Beni Culturali Art. 10 L.R. 24/1985 - Individuazione edifici non più funzionali alla conduzione dei fondi Agricoli - sc. 1:5.000;
- Tav. 13.5/c - Fascicolo Variante parziale Beni Culturali Art. 10 L.R. 24/85 - B.C.1 - B.C.7 - B.C.15;
- Tav. 13.7 - Fascicolo individuazione edifici non più funzionali ai fondi Agricoli.

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 616 del 31.10.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 31.10.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n.600522/57.09, in data 26.10.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 31.10.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 616 del 31.10.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Mezzane di Sotto (VR), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 7.10.2004, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 616 in data 31.10.2007

Premesse:

- Il Comune di Mezzane di Sotto (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1768 in data 19.05.1998, successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 46 del 7.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, definita n. 6, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 14 in data 03.01.2005, acquisita agli atti della Regione in data 10.01.2005 prot. 7372/47.010.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è stata presentata una osservazione nei termini, alla quale il Consiglio Comunale ha controdedotto con la Deliberazione n. 56 in data 30.12.2004.

- Direttamente in Regione risulta pervenuta la seguente osservazione.

N.	Prot. - data	Nominativo delle ditte
1 RV	prot. 652970 del 22.09.2005	Andrea Cappellari

- Si ricorda che sul territorio del Comune, in base alla Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e alla Dgr n. 2673 del 6.8.2004, non risulta presente alcun SIC o ZPS.

- L'Unità periferica del Genio Civile di Verona, con la nota del 15.10.2004 prot. 674721/46.11DB, viste le asseverazioni del 23.09.2004 prot. 4228 del tecnico estensore della variante, ha espresso nel merito parere favorevole con alcune prescrizioni, ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.2002.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati inviati, allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 7.10.2004 di adozione della variante, sono i seguenti:

- Relazione - NTA Norme di Attuazione;
- Parere agronomico;
- Tav. 13.1 - PRG - Intero Territorio Comunale - Variante parziale Beni Culturali Art. 10 L.R. 24/85 Individuazione edifici non più funzionali alla conduzione dei fondi Agricoli - sc. 1:5.000;
- Tav. 13.5/c - Fascicolo Variante parziale Beni Culturali Art. 10 L.R. 24/85 - B.C.1 - B.C.7 - B.C.15;
- Tav. 13.7 - Fascicolo individuazione edifici non più funzionali ai fondi Agricoli.

La variante in esame completa il percorso di revisione delle zone agricole, iniziato con specifica variante di settore n. 2, con la trattazione di alcune modifiche parziali ai beni culturali nn. 1-7-15 e con l'individuazione degli edifici non più funzionali alla conduzione dei fondi agricoli.

In sintesi le varianti proposte sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

A. zone residenziali
B. zone produttive
C. zone agricole
D. zone a servizi
E. viabilità
F. fasce di rispetto e vincoli
G. norme di attuazione e repertorio normativo
H. regolamento edilizio

Relativamente agli edifici definiti come Beni Culturali dalla variante, ex art. 10 L.R. 24/1985, le modifiche sono le seguenti:

Scheda n.	Descrizione della variante	Cat.
1 - BC1	Si tratta di un edificato "Corte rurale", definito come "BC1", posto in località Maternigo; la corte è formata da due corpi di fabbrica che, per una migliore comprensione degli interventi, sono stati suddivisi in n. 5 corpi. La corte rurale era destinata in origine a residenza correlata all'attività agricola; attualmente invece oltre che alla residenza è destinata a Club House al servizio dell'attività di turismo equestre. Una piccola parte è destinata a box per ricovero cavalli. L'intervento previsto sarà assoggettato a Piano di Recupero e prevede per il fabbricato n. 5 la conferma del grado di protezione GP5-2 consentendo la demolizione con traslazione del volume. Viene previsto l'accorpamento del corpo demolito al fabbricato principale, per una superficie coperta massima di mq. 216,00, una altezza massima pari a quella del fabbricato accorpato n. 4, ed un piano. La destinazione prevista sarà di Club House al servizio dell'attività di turismo equestre, con bar, trattoria, spogliatoi, servizi e quant'altro necessario alla specifica funzione.	C
2 - BC7	Si tratta di un edificato "Corte rurale", definito come "BC7", posto in località Monte Mezzane di Sopra; la corte è formata da un complesso residenziale/agricolo di una certa consistenza e di altri tre corpi di fabbrica utilizzati al tempo come allevamenti. Viene prevista la demolizione e ricostruzione della volumetria di questi 3 corpi, tramite un Piano di Recupero, per formare un edificato a forma di "C" aperta verso l'originale Corte Rurale, avente una superficie coperta di mq. 730,00, una altezza massima di ml. 4,00 ad un piano. La destinazione prevista sarà di "Centro di soggiorno e studio", e più specificatamente di Centro Benessere dotato di sauna, bagno turco, piscina e piccola palestra, degli alloggi con sala da pranzo per gli ospiti, una sala convegni e delle residenze con servizi e spogliatoi per gli addetti.	C
3 - BC15	Si tratta di un edificato "Bene Culturale", definito come "BC15", posto in località San Cassiano; si tratta di un complesso residenziale/agricolo di una certa consistenza, formato di circa 11 corpi. Attualmente il complesso è destinato a residenza, infatti vi sono n. 5 unità abitative. L'intervento riguarda il corpo n. 11, se ne prevede la demolizione e ricostruzione con nuova sagoma, in quanto l'edificio è privo di caratteri tipologici e formali adeguati all'ambito in cui è inserito e versa in un forte stato di degrado. La nuova costruzione, da destinare a residenza ed attività compatibili, avrà volume massimo di 600 mc., superficie coperta di mq. 100,00, altezza massima di ml. 6,00 e n. due piani fuori terra.	C

Le modifiche apportate, rispetto agli Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, di cui all'art. 4 della L.R. 24/1985, consistono in n. 7 schede, che di seguito si riportano:

Scheda n.	Descrizione della variante	Cat.
1	L'edificato è posto in località Val Fredda, in territorio classificato agricolo dal P.R.G., ed è composto da 4 corpi (A/B/C/D) aventi destinazione di residenza e annessi rustici. Viene prevista la demolizione dei corpi C e D, recuperando parte del volume da utilizzare per l'ampliamento del corpo B, in parte per innalzare l'altezza fino ad ottenere l'allineamento dell'imposta di gronda con l'adiacente edificio A, in parte per allargare il fronte nord fino ad allinearlo all'esistente secondo lo schema appositamente predisposto.	C

2	L'edificato è posto in territorio classificato agricolo dal P.R.G., è composto da due edifici staccati che, ai fini della la schedatura, sono stati suddivisi in 4 corpi (A/B/C/D) aventi destinazione di residenza e annessi rustici. Viene prevista la demolizione del corpo D di recente costruzione e la ricostruzione di parte dello stesso per una superficie di pavimento di mq. 30 in continuità al fabbricato C, al fine di costituire un unico aggregato a L. Si prevede il cambio d'uso e la sopraelevazione del corpo B fino ad ottenere l'allineamento dell'imposta di gronda con l'adiacente edificio A, conseguentemente è prescritta la prosecuzione della falda del corpo B sul fronte sud a copertura del corpo C a completamento della ricomposizione formale. È ammessa, per ultimo, la realizzazione di un locale interrato con superficie equivalente a quella coperta dell'intero aggregato .	C
3	L'edificato è posto in territorio classificato agricolo dal P.R.G. - per la schedatura, è stato suddiviso in 2 corpi (A/B) aventi destinazione di residenza e annessi rustici. Viene prevista la ristrutturazione dei due corpi di fabbrica. Per il corpo B è ammessa la sopraelevazione fino al raggiungimento delle altezze minime interne previste dalle norme Sanitarie per gli edifici destinati alla residenza.	C
4	L'edificato è posto in territorio classificato agricolo dal P.R.G., si tratta dell'aggregazione lineare di varie unità edilizie. Per la schedatura, è stata suddivisa in 2 corpi (A/B) aventi destinazione di residenza e annessi rustici. Viene prevista la ristrutturazione di entrambi, inoltre per il corpo B è ammessa la sopraelevazione fino al raggiungimento delle altezze minime interne previste dalle norme Sanitarie per gli edifici destinati alla residenza.	C
5	L'edificato è posto in località Postuvan, in territorio classificato agricolo dal P.R.G., è composto da 2 corpi (A/B) aventi destinazione di residenza e annessi rustici. Viene prevista la demolizione di entrambi i corpi e conseguente ricostruzione di un fabbricato a destinazione residenziale con volumetria massima ammessa pari al 70% del volume degli edifici demoliti. L'altezza massima prevista è stata fissata in ml. 6,50 con un numero massimo di 2 piani. Infine è ammessa la realizzazione di un annesso rustico con una superfici pavimentata massima di 100,00 mq.	C
6	L'edificato è posto in territorio classificato agricolo dal P.R.G. ed è composto da due fabbricati separati, che ai fini della schedatura sono stati suddivisi in 3 corpi (A/B/C) aventi destinazione di residenza ed annessi rustici. Viene prevista la ristrutturazione di tutti i corpi. Del corpo B si prevede la sopraelevazione fino al raggiungimento delle altezze minime interne previste dalle norme Sanitarie per gli edifici destinati alla residenza.	C
7	L'edificato è posto in territorio classificato agricolo dal P.R.G. ed è composto di un unico fabbricato, che ai fini della schedatura, è stato suddiviso in 2 corpi (A/B) aventi destinazione di residenza ed annesso rustico. Viene prevista la ristrutturazione per entrambi i corpi. Del corpo B è ammesso il cambio di destinazione d'uso da annesso a residenza.	C

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di una serie di modifiche che, possono essere definite non rilevanti sotto l'aspetto della struttura generale del P.R.G., e che comunque, non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Non vi sono rilevi da segnalare sotto l'aspetto geologico per le aree interessate dalla variante.

A1 - Beni culturali

Per la variante in esame vengono confermate le N.T.A. del P.R.G. vigente relativamente al Titolo "Edifici, corti e manufatti di antica origine e di particolare valore culturale in zona agricola normati ai sensi della L.R. 24/85 art. 10", con la precisazione che per tutti i beni, sia quelli originariamente previsti dal PRG vigente che quelli modificati con la variante in esame, non potranno essere realizzati nuovi interventi edificatori al di fuori di quelli previsti dalle tavole del P.R.G. vigente e di variante con l'integrazione circa il carattere vincolante delle previsioni delle schede progetto "Operatività di intervento - prescrizioni destinazioni d'uso ammesse" contenute nella Tav. 13.5.c. di variante.

Si evidenzia che la vigente disciplina generale degli edifici schedati art. 10 L.R. 24/85 non consente il cambio d'uso dei fabbricati quindi vengono confermate le destinazioni in essere, con la variante in esame, invece, per tutte le tre modifiche è previsto il cambio delle destinazione esistenti.

2. Si ricorda al Comune che non sono ammissibili interventi su edifici, tettoie e quant'altro che non siano legittimi o legittimati. Pertanto interventi previsti nella presente variante su edifici che non abbiano i requisiti appena citati, andranno stralciati e dovrà essere applicato quanto prevede la vigente normativa nazionale e regionale in materia di abusi edilizi.

3. Si ritiene necessario precisare che, per gli edifici e tutti i manufatti storici siano fatti salvi senza eccezioni, tutti gli elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei paramenti esterni. La progettazione delle zone di nuova formazione e/o di completamento limitrofe agli edifici, corti e manufatti di antica origine dovrà prevedere viabilità, servizi e sedimi in sintonia con il tessuto originario, nonché la tipologia edilizia. La presente prescrizione va applicata anche alle zone "E" dove vi sia la presenza di edifici classificati ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85 e per tutti gli edifici vincolati ai sensi dell'ex art. 1 e 21 della L. 1089/39, ora L. 490/1999.

4. Al riguardo dei nuovi fabbricati previsti si prescrive che le tipologie dovranno essere quelle tipiche della zona, come pure i materiali, dovranno avere tetti a due falde, copertura in coppi tradizionali, scuri in legno (sono escluse tapparelle di qualsiasi tipo), esclusione di terrazzi, salvo delle piccole logge rientranti, esclusione di scale esterne e porticati esterni aperti se non rientranti in tipologie e casistica tradizionali.

N.	Considerazioni e valutazioni
1-BC1	Si condivide. Si rileva comunque che la vigente normativa del Comune, per gli edifici schedati ex art. 10 L.R. 24/85, consente il cambio d'uso a soli fini residenziali, e non per altre attività. Infatti nella scheda non è stata prevista la voce "destinazioni d'uso". La destinazione d'uso sarà pertanto quella descritta nella scheda di variante che descrive le prescrizioni e le destinazioni d'uso ammesse.
2-BC7	Non si condivide, in quanto primariamente non si tratta di edifici aventi caratteristiche di Bene culturale, ambientale e/o storico da vincolare, secondo quanto previsto dall'art. 10 della ex L.R. 24/85. Si rileva inoltre che gli edifici a suo tempo schedati ed individuati con la Dgr n. 1768 del 19.05.1998, all'interno di un nucleo di antica origine erano 4, mentre ora sono soltanto 2, in quanto uno non compare più negli elaborati ed un altro dalla documentazione fotografica risulta pressoché completamente demolito. Inoltre tali edifici, essendo allevamenti e non avendo le caratteristiche previste dall'art. 4 della L.R. 24/85 e circolari esplicative in materia, non possono essere nemmeno definiti come non più funzionali al fondo. Pertanto la proposta viene respinta, gli edifici mantengono la vigente classificazione e destinazione d'uso. Il Comune in sede di PAT/PATI, potrà valutare le modalità di recupero con i Crediti Edilizi o altro.

3-BC15	Non si condivide in quanto l'intervento risulta in contrasto sia con l'ex L.R. n. 24/1985 che con le vigenti L.R. n. 11/2004 e L.R. n. 18/2006. Inoltre perché il nuovo edificio, derivante dalla demolizione di quello esistente e ricostruzione con ampliamento, per posizione e forma costituisce corpo estraneo alla cortina edilizia storica che invece, presenta pregevoli caratteristiche L'intervento risulta avulso dallo schema storico esistente e in contrasto con l'edificato di pregio ora presente. Si confermano le previsioni progettuali contenute nella Scheda BC n. 15 vigente.

G. Zone agricole

Con la presente variante la struttura delle zone agricole non viene modificata.

Per quanto concerne la classificazione degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, n. 7 schede, si deve preliminarmente rilevare che la variante proposta è articolata in schede contenenti: estratto P.R.G. in scala 1:5.000, e estratto aerofotogrammetria in scala più ridotta, documentazione fotografica, destinazioni d'uso vigenti e di progetto, modalità di intervento, prescrizioni particolari e parere agronomico.

Da tali schede manca comunque una completa indagine sulla consistenza dell'edificato, volumetria, superficie coperta nonché superficie lorda di pavimento esistenti. Risulta inoltre carente di una completa ed esaustiva indagine fotografica per ogni singola unità, nonché delle eventuali foto aeree, un estratto catastale completo, epoca di costruzione, grado di conservazione.

In alcuni casi sembra che i fabbricati interessati dal cambio di destinazione d'uso siano ancora utilizzati nell'ambito dell'attività esercitata dalle aziende agricole cui dette strutture edilizie fanno riferimento, ciò risulta in evidente contrasto con il presupposto di legge su cui poggia la variante, presentata ai sensi del 2° comma dell'art. 4 della L.R. n. 24/85 relativo invece esclusivamente alla "destinazione d'uso di costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo."

Nulla invece viene riportato nelle schede, in ordine al fondo rustico con il quale dette strutture edilizie erano organicamente ordinate, in quanto l'indagine agronomica predisposta a corredo, non definisce l'azienda, i terreni, la cultura ecc…, e nemmeno certifica che gli edifici non risultino più funzionale al fondo.

Pertanto si prescrive lo stralcio di tutti gli edifici compresi nella presente categoria con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della LR. 61/85, gli edifici e le aree manterranno la vigente classificazione urbanistica.

Il Comune in sede di controdeduzioni potrà predisporre, per ogni fabbricato, apposita indagine agronomica finalizzata a dimostrare che ogni singolo edificio non risulta più funzionale alla conduzione del fondo sia di pertinenza che delle aree di proprietà. Inoltre, dovrà essere predisposta puntuale schedatura, che riprenda quanto precedentemente esposto nella presente categoria, nonché quanto espresso nel presente parere sulle tipologie, materiali, muri di sostegno e di recinzione ecc…. Va comunque fatto rilevare che, gli allevamenti intensivi, non rientrano nella fattispecie di "edifici non più funzionali alla conduzione del fondo".

Inoltre:

5. Andrà stralciata la perimetrazione definita come "Ambito di pertinenza dei fabbricati non più funzionali ai fondi agricoli", in quanto va individuata tutta l'area di proprietà nonchè tutti gli edifici presenti, sia con destinazione d'uso agricola che residenziale.

6. Relativamente alla disciplina sugli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, si precisa che non è assentibile la demolizione e ricostruzione, atteso che l'art. 4 della L.R. 24/85 consente al PRG soltanto di disciplinare le destinazioni d'uso dei fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo, mentre la edificazione è disciplinata dagli artt. 3, e segg. Pertanto se ne propone la correzione a livello normativo. L'eventuale possibilità di inserimento di attività connesse con l'attività agricola risulta ammissibile con l'esclusione di destinazioni quali l'industria, l'artigianato se non quello di servizio. Previa apposita schedatura, potrà essere assentibile ricavare un singolo alloggio fino al raggiungimento della volumetria massima di mc. 600,00.

7. Inoltre non è assentibile nemmeno l'ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, in quanto gli ampliamenti degli stessi sono normati dalla L.R.24/85, di conseguenza, secondo i disposti della citata Legge, non è consentita nemmeno la traslazione dei volumi, se non nel rispetto di quanto citato dall'art. 7, 3° comma della più volte citata Legge.

8. L'eventuale proposta di recupero dei manufatti precari, è da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti. Pertanto si ricorda al Comune che gli interventi eventualmente ammessi possono riguardare esclusivamente edifici legittimi o legittimati.

9. Si prescrive infine che con la riconversione degli annessi rustici non più funzionali, di cui all'art. 4 della L.R. 24/85, dalla data di adozione della variante, sia vietata la possibilità di costruire nuovi annessi rustici nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento.

N.	Considerazioni e valutazioni
1	Non si condivide per le considerazioni esposte precedentemente per tutti gli edifici ora in trattazione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85 ed inoltre in quanto l'edificio in argomento presenta caratteristiche di Bene culturale ed ambientale di un certo pregio, ancorchè si tratti di architettura povera. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni potrà ripresentare la scheda, classificando l'edificio come previsto dall'art. 10 della L.R. 24/85, con le seguenti prescrizioni ed adeguamenti: - l'innalzamento previsto del corpo B sia limitato al solo fine di ricondurre l'altezza interna dei locali abitabili ai minimi previsto dalle vigenti disposizioni legislative D.M. 5 luglio 1975 - comunque sia garantito uno sfalsamento, ancorchè limitato, delle altezza tra i diversi corpi di fabbrica. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta si intenderà stralciata e l'area ed i fabbricati manterranno la vigente classificazione urbanistica.
2	Non si condivide per le considerazioni esposte precedentemente per tutti gli edifici ora in trattazione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85 ed inoltre in quanto l'edificato in argomento presenta caratteristiche di Bene culturale ed ambientale di un certo pregio, ancorchè si tratti di architettura povera. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni potrà ripresentare la scheda, classificando l'edificio come previsto dall'art. 10 della L.R. 24/85, con le successive prescrizioni ed adeguamenti: - l'innalzamento previsto del corpo B sia limitato al solo fine di ricondurre l'altezza interna dei locali abitabili ai minimi previsto dalle vigenti disposizioni legislative D.M. 5 luglio 1975, garantendo uno sfalsamento, ancorchè limitato, delle altezza tra i diversi corpi di fabbrica - L'ampliamento del corpo C sia strettamente collegato alle esigenze di recupero e riqualificazione del fabbricato. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta si intenderà stralciata e l'area ed i fabbricati manterranno la vigente classificazione urbanistica.

3	Non si condivide per le considerazioni esposte precedentemente per tutti gli edifici ora in trattazione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni, potrà produrre la documentazione indicata nelle presenti valutazioni, completo di schema grafico indicante le soluzioni progettuali, nel rispetto di quanto prevede l'art. 4 della L.R. 24/85 e delle valutazioni e considerazioni esposte nel presente parere. Si propone inoltre di non consentire la sopraelevazione del corpo B, allo scopo di salvaguardare le caratteristiche tipologiche dell'intero complesso. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta si intenderà stralciata e l'area ed i fabbricati manterranno la vigente classificazione urbanistica.
4	Non si condivide per le considerazioni esposte precedentemente per tutti gli edifici ora in trattazione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni, potrà produrre la documentazione indicata nelle presenti valutazioni, completo di schema grafico indicante le soluzioni progettuali con le successive prescrizioni ed adeguamenti: - l'innalzamento previsto del corpo B sia limitato al solo fine di ricondurre l'altezza interna dei locali abitabili ai minimi previsto dalle vigenti disposizioni legislative D.M. 05.07.1975; - che comunque sia garantito uno sfalsamento, ancorché limitato. delle altezza tra i diversi corpi di fabbrica. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta si intenderà stralciata e l'area ed i fabbricati manterranno la vigente classificazione urbanistica.
5	Non si condivide per le considerazioni esposte precedentemente per tutti gli edifici ora in trattazione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85. Inoltre, trattandosi di allevamenti e non avendo le caratteristiche previste dall'art. 4 della L.R. 24/85 e circolari esplicative in materia, gli edifici non possono essere definiti come non più funzionali al fondo. Pertanto la proposta viene respinta, gli edifici mantengono la vigente classificazione e destinazione d'uso. Il Comune in sede di PAT/PATI, potrà valutare le modalità di recupero con i Crediti Edilizi o altro.
6	Non si condivide per le considerazioni esposte precedentemente per tutti gli edifici ora in trattazione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni, potrà produrre la documentazione indicata nelle presenti valutazioni, evidenziando che l'intervento dovrà riguardare specificatamente gli edifici legittimi e/o legittimati e completo di schema grafico indicante le soluzioni progettuali. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta si intenderà stralciata e l'area ed i fabbricati manterranno la vigente classificazione urbanistica.
7	Non si condivide per le considerazioni esposte precedentemente per tutti gli edifici ora in trattazione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85. Il Comune in sede di controdeduzioni, potrà produrre la documentazione indicata nelle presenti valutazioni, evidenziando che l'intervento dovrà riguardare specificatamente gli edifici legittimi e/o legittimati. Nel caso in cui il Comune non controdeduca, la proposta si intenderà stralciata e l'area ed i fabbricati manterranno la vigente classificazione urbanistica.

H. Norme tecniche di attuazione

Si rileva che la normativa predisposta riguarda l'inserimento di due articoli (art. 1 - Beni culturali (art. 10 Legge Regionale 24/1985) e art. 2 Edifici non più funzionali ai fondi agricoli). Detti articoli contengono solo norme di raccordo tra la vigente N.T.A. e le modifiche introdotte con la variante in esame.

Le modifiche ed integrazioni apportate al testo delle NTA sono in generale condivisibili con la prescrizione che vengano più coerentemente collocate all'interno del corpo normativo vigente relativo alle Zone agricole.

Inoltre, in adeguamento ai più recenti orientamenti disciplinari, in via preliminare si sottolinea:

- Per tutti gli ambiti di variante è fatto salvo, il rispetto delle norme relative alla DgrV n. 7949/1989 (allevamenti zootecnici intensivi), nonché delle fasce di rispetto dei pozzi idropotabili di cui al Dpr 236/1988 (artt. 5 e 6 Dpr 234/1988 art. 4 come modificato dall'art. 21 del D.Lgs n. 152 del 11.05.1999) qualora esistenti.
- Dall'esame della variante non emerge, né è verificabile, se la variante contenga previsioni di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio. Pertanto, sulla base di quanto disposto con la sentenza della C. Cost. n. 179/99 e con la sentenza del Cons. St., Ad. Pl. n. 24/99 si rammenta che, nel caso in cui la variante preveda la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio dovrà essere indicata:
- la previsione di un indennizzo, anche mediante il semplice rinvio ad altro e successivo provvedimento;
- la motivazione prevista per la reiterazione dei vincoli urbanistici dovrà evidenziare puntualmente l'attualità e la persistenza delle esigenze urbanistiche che sostengono la reiterazione del vincolo ovvero, come meglio descrive la Corte Costituzionale, la reiterazione deve essere sostenuta con "una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova e adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con la giustificazione delle scelte urbanistiche di piano tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del "vincolo" (C. Cost. n. 179/99; Cons. St., Ad.Pl. n. 24/99)".
- In riferimento alla L.R. 37/1999, si invita il Comune ad adempiere ai disposti della normativa in generale, ed in particolare a quanto prevede l'art. 24, comma 2°, della citata legge.
- In relazione ai problemi legati all'inquinamento acustico, dovrà essere predisposto il piano di classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 21/99. Tale classificazione dovrà seguire i criteri previsti dal DPCM 01.03.1991 e dalla Dgr n. 4313 del 21.09.1993 (BUR n. 88 del 19.10.93). Inoltre per la progettazione di strade, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, nonché nella progettazione di impianti sportivi e ricreativi e nelle altre ipotesi previste dall'art. 8, commi 2° e 3° della L. n. 447/96 si richiama il rispetto degli obblighi previsti dal suddetto art. 8 della legge n. 447 del 24.07.1996.

H - Regolamento edilizio

Occorre precisare che le procedure indicate negli elaborati di variante traggono riferimento dalla normativa vigente al momento della redazione dello strumento urbanistico.

Non risulta che vi siano varianti riguardanti il Regolamento Edilizio, tuttavia in seguito all'entrata in vigore del Dpr n. 380/2001 i riferimenti ai titoli abilitativi (concessione, autorizzazione e D.I.A.), non sono più coerenti con la nuova normativa e devono essere sostituiti e coordinati con quanto previsto dal titolo II del Dpr n. 380/2001, anche in seguito all'entrata in vigore della L.R. 01.08.2003, n. 16.

Osservazioni pervenute in Comune

Relativamente alla n. 1 osservazione presentata nei termini, cui il Comune ha controdedotto con Deliberazione n. 56 in data 30.12.2004, non si concorda con il parere del Comune per le considerazioni e valutazioni espresse di seguito:

N	Ditta	Contenuto	Parere comune	Regione
1	Mirco Vantini per conto di Bertini Maria prot. 5411 del 10.12.2004	La richiesta, relativa alla scheda n. 1 dei fabbricati non più funzionali ai fondi agricoli, riguarda alcuni modesti assestamenti nell'ambito del recupero volumetrico degli edifici esistenti non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo e la previsione nelle destinazioni ammissibili dell'attività di "bed and breakfast".	L'osservazione è accolta.	Non si concorda, secondo le considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere per la modifica Scheda n. 1 dei fabbricati non più funzionali alla conduzione dei fondi. Proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

In merito all' osservazione pervenuta direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità della stessa, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla L.R. n. 61/1985 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale. Pertanto l' osservazione viene respinta, anche se alcune delle questioni sollevate dalla stessa possono trovare parziale risposta nelle prescrizioni contenute nella presente relazione.

N	Nome	Contenuto	Regione
1R	Andrea Cappellari prot. 652970 del 22.09.2005	Si evidenzia un vizio di forma nella deliberazione di C.C. n. 46 del 7.10.2004 circa la presenza del Sindaco alla medesima seduta del Consiglio Comunale e si sollevano alcune questioni circa la modifica n. 3 relativa alla previsione di un nuovo fabbricato residenziale nel complesso edificato BC 15.	Irrituale, non controdeducibile. Si rileva comunque che il Sindaco non risulta presente alla trattazione e votazione dell'argomento, in quanto era uscito dall'aula alla fine della trattazione dell'argomento precedente, Del. C.C. n. 45 del 7.10.2004. L'osservazione trova comunque riscontro nelle considerazioni e valutazioni esposte nel presente parere.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere

che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Mezzane di Sotto (VR), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 7.10.2004 descritta in premessa, sia meritevole di approvazione,con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Relazione - NTA Norme di Attuazione;
- Tav. 13.1 - PRG - Intero Territorio Comunale - Variante parziale Beni Culturali Art. 10 L.R. 24/85 Individuazione edifici non più funzionali alla conduzione dei fondi Agricoli - sc. 1:5.000;
- Tav. 13.5/c - Fascicolo Variante parziale Beni Culturali Art. 10 L.R. 24/85 - B.C.1 - B.C.7 - B.C.15;
- Tav. 13.7 - Fascicolo individuazione edifici non più funzionali ai fondi Agricoli.

Vanno vistati n. 4 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4143 del 18 dicembre 2007

Comune di Musile di Piave (VE). Variante parziale al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 50, comma 3, della L.R. n.61/1985, per modifica della scheda norma Zona D2/1 - Salmasi. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Musile di Piave (VE), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1808 del 6.07.2001, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 10 del 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 12304 del 2.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 12.08.2005, prot. 578709.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni, cui il Comune ha preso atto con deliberazione di Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 37 del 30.06.2005.

Il Dirigente Regionale, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 708 del 5.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Musile di Piave, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 708 del 5.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Norme Tecniche d'Attuazione (Repertorio Schede Norma - Zona D2/1).

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 708 del 5.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 05.12.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante in oggetto con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 673362/57.09, in data 29.11.2007, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 5.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;

- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 708 del 5.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Musile di Piave (VE), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 708 in data 05.12.2007

Premesse:

• Il Comune di Musile di Piave (VE) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n.1808 in data 06.07.2001, successivamente modificato;

• Con deliberazione di Consiglio n. 10 del 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n.12304 in data 02.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 12.08.2005 prot. 578709;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, cui il Comune ha preso atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.06.2005;

• l'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Venezia, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 36954 del 23/05/2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 21159 del 27.12.2006 ha trasmesso la documentazione di compatibilità idraulica al Genio Civile di Venezia, il quale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni con nota n. 06272/57.16 del 22.02.2007;

• pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Musile di Piave è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.06.2002 ai sensi del Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE "; più precisamente il SIC in argomento riguarda::

IT 3250031 (Laguna Superiore di Venezia).

Inoltre, con riferimento alla banca dati della Rete ecologica Natura 2000, così come aggiornata con delibera di Giunta regionale n. 1180 del 18 aprile 2006, il Comune di Musile di Piave è interessato dalla Z.P.S.: IT 3250035 Valli della Laguna superiore di Venezia.

A tal proposito è stata prodotta specifica attestazione, sottoscritta dai professionisti redattori della variante, sulla non necessità di effettuare la Valutazione di Incidenza per le aree oggetto della variante.

Visti gli elaborati trasmessi:

La variante consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al PRG:

Modifiche ai testi normativi delle NTA

In allegato alle Norme Tecniche di Attuazione, vi è il Repertorio delle Schede Norma relativo alle aree residenziali di nuova formazione (Zone C2) e alle aree produttive esistenti e di espansione (Zone D1, D2, D3) del PRG.

Le schede norma riguardano aree per le quali il Prg approfondisce e specifica in dettaglio le modalità di trasformazione e contengono una serie di prescrizioni ed indicazioni, correlate da rappresentazioni grafiche, che sintetizzano gli scopi dei singoli interventi previsti. Con la variante in esame viene proposta la modifica alla Scheda Norma relativa alla Zona D2/1 di espansione sottoposta ad unico piano attuativo e relativa al completamento di un'area interstiziale rimasta libera tra la zona artigianale esistente e l'incrocio denominato "Salmasi".

In particolare la variazione alla Scheda Norma proposta è volta a consentire - oltre alle destinazioni d'uso ammesse dall'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione per le Zone D2, produttive di espansione, che prevedono Attività industriali (I), Attività terziarie (T) limitatamente al commercio all'ingrosso - anche Attività direzionali (TU) ed inoltre, attività commerciali di media struttura di vendita e a grande fabbisogno di superficie (di cui all'art.17, comma 1, lett.b) e art. 7, comma 7, della L.R. n.15/2004), fino ad un massimo del 40% delle aree riservate all'edificazione.

L'intervento rimane vincolato alla redazione di un unico piano attuativo, con l'ulteriore prescrizione che, in sede di convenzionamento, i soggetti attuatori dovranno concorrere nella sistemazione dei nodi viabilistici previsti dal PRG lungo la S.S. n.14, nel tratto compreso tra l'area in questione e l'ingresso del centro capoluogo.

Considerazioni

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale, poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

In merito alla presente variante, si condividono in gran parte le proposte di piano che necessitano comunque di modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 punti 4 e 6 della L.R. 61/85, principalmente al fine di garantire un maggiore rispetto della tutela del paesaggio e una più corretta osservanza delle prescrizioni, vincoli, e direttive stabiliti dalla legislazione vigente.

Pertanto si prescrive che in sede di rilascio del permesso di costruire per medie strutture di vendita dovranno essere acquisiti tutti gli elementi previsti dall'art. 19 della L. R. 15/2004.

Valutazione di incidenza ambientale

VISTA la Dgr 4388 del 30.12.2005 inerente la costituzione di un gruppo di esperti per l'espletamento delle procedure concernenti la valutazione di incidenza ambientale connessa alle istruttorie di competenza della Direzione Urbanistica, a seguito della documentazione prodotta, lo stesso gruppo si esprime come segue:

"Esaminata la dichiarazione per la valutazione d'incidenza redatta dal dott. Urb. Francesco Bergamo, trasmessa con nota n. 1891 del 29.01.2007 dal Comune di Musile di Piave;

Vista la Dgr n. 3173 del 10.10.2006 ad oggetto "nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e Dpr 357/197. Giuda metodologica per la alutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";

Si comunica che la stessa è conforme a quanto previsto nella DgrV. n. 3173 del 10.10.2006".

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Musile di Piave, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Norme Tecniche d'Attuazione (Repertorio Schede Norma - Zona D2/1)

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4144 del 18 dicembre 2007

Comune di Perarolo di Cadore (BL). Piano Regolatore Generale . Variante parziale. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Perarolo di Cadore (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2538 del 1.06.1996, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 5 del 22.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2782 del 19.08.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni e di ciò il Comune ne ha preso atto con Deliberazione Consiliare n. 25 del 30.06.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 629 del 14.11.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Perarolo di Cadore (BL), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 629 del 14.11.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo Relazione - Norme di Attuazione - Cartografia.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 629 del 14.11.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 14.11.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 625663/57.09, in data 08.11.2007, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 14.11.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;

- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 629 del 14.11.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Perarolo di Cadore (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 629 in data 14.11.2007

Premesse:

• Il Comune di Perarolo di Cadore (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2538 in data 01.06.1996;

• Con deliberazione di Consiglio n. 5 del 22.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2782 in data 19.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 29.08.2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni nei termini e fuori termine; il Comune ne ha preso atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.06.2005;

• L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Belluno, la quale ha comunicato in data 08.05.2005, che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Genio Civile di Belluno con nota n. 111381 del 17.2.2005, visti gli elaborati di Variante e preso atto dell'Asseverazione del Tecnico Incaricato, acquisita in data 17.2.2005, ove si evince che per la variante in oggetto non è necessario redigere la relazione di valutazione di compatibilità idraulica, esprime parere favorevole con prescrizioni;

• pertanto con riferimento alla. Dgr n. 3637/2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Perarolo di Cadore sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che figurano nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE "; più precisamente i SIC e ZPS in argomento riguardano:

SIC IT3230080 (Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno);

SIC IT32300031 (Val Tovanella - Bosconero)

ZPS IT3230089 (Dolomiti del Cadore e del Comelico);

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante, che complessivamente comporta un incremento dei volumi residenziali di 1.210 mc, che corrispondono a 8 nuovi abitanti teorici, consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al PRG:

Modifiche cartografiche

Var. n. 1 ridisegno del previsto cul de sac e la correzione di un errore cartografico relativo al limite dell'esistente zona C1;
riduzione di un'area a parcheggio (-155 mq) e trasformazione in zona C1/1.04 (+155 mq, +232 mc) al fine di prendere atto dell'esistenza di un volume interrato e della relativa accessibilità;
La proposta risulta ininfluente in quanto trattasi di correzione cartografica e presa d'atto di una situazione di fatto; la variante è pertanto condivisibile, previa verifica della distanza dai confini del volume da realizzare al di sopra dell'interrato.

Var. n. 2 adeguamento di un ambito a previsione puntuale nel centro storico di Caralte. Si propone di accorpare in un unico volume di maggiore consistenza la precedente previsione relativa a due volumi singoli si dimensione troppo ridotta per consentire l'avvio di attività connesse alla ricettività turistica. La modifica implica un incremento volumetrico rispetto a quanto previsto, di 577 mc;
Dalla scheda presentata, non risultava di immediata lettura l'intervento proposto; pertanto il progettista ha fornito la documentazione della scheda vigente con l'indicazione della reale conformazione dell'ambito e la previsione di complessivi 4 fabbricati di cui due di nuova previsione. La nuova proposta propone invece di accorpare uno dei nuovi fabbricati ad un edificio esistente attraverso un intervento di ampliamento/sopraelevazione. La variante risulta dimensionalmente modesta dato che viene previsto un incremento complessivo di 577 mc e pertanto è assentibile.

Var. n. 3 ampliamento della zona C2/1.01 (+520 mq, +624 mc) sopprimendo un lotto a Verde Privato (-520 mq) al fine di ricomprendervi le aree prospettanti la viabilità esistente, necessarie per l'accesso;
La proposta risulta condivisibile, in quanto ininfluente.

Var. n. 4 cambio di zona di un lotto (sede dell'ex municipio a Perarolo) da SP1/2.02 (-240 mq) a zona A1/2.01 (+240 mq) a cui viene aggregato;
inserimento di una scheda puntuale per un limitato ampliamento (35 mc) dell'ex municipio per adeguamenti tecnici/funzionali;
La proposta risulta condivisibile, in quanto ininfluente, nel rispetto delle distanze tra fabbricati e dei diritti di terzi.

Var. n. 5 in considerazione della decadenza dei vincoli urbanistici e del sovradimensionamento delle aree a Verde Pubblico in località Vare da Lago, le stesse

vengono classificate con una nuova zona E2/1b (+137.500 mq);

La proposta risulta condivisibile, dato il sovradimensionamento complessivo di aree a servizie la localizzazione delle due macro aree a verde pubblico attrezzato, per cui la loro sottrazione non comporta sostanziali alterazioni all'equilibrio dimensionale del PRG.

Var. n. 6 nuova scheda puntuale con diversa ipotesi planovolumetrica di ampliamento in adeguamento della SUE n. 14 in località Caralte, con riduzione della cubatura prevista (-200 mc);

La scheda proposta risulta condivisibile in quanto è migliorativa dello stato di fatto e tende a regolarizzare l'andatura delle coperture dei fabbricati e ad omogeneizzare i volumi.

Var. n. 7 riconversione tipologica di un edificio in località Belvedere attraverso una nuova soluzione per la copertura da ricondursi alla tipologia "della valle del Piave" identificata dal PRG vigente. La modifica comporta solo un minimo incremento volumetrico di circa 120 mc;

La scheda proposta propone la modifica dell'andamento delle falde della copertura, in parallelo con la strada (ex statale della Cavallera). L'intervento comporta un incremento volumetrico modestissimo e tuttavia l'edificio ricade in area di PAI Idrogeologico a pericolosità geologica elevata P3 in cui sono possibili interventi fino alla ristrutturazione senza possibilità di incremento volumetrico; la sola possibilità di aumento è legata alla necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro. Non sembra il caso proposto, che propone un modestissimo ampliamento volumetrico (120 mc) ma solo per modificare l'andamento delle falde del tetto e senza altre specifiche indicazioni. Pertanto la proposta risulta non assentibile.

Var. n. 8 modifica della viabilità comunale di accesso alla zona C1/1.08. La modifica comporta una diminuzione di 55 mq della superficie viabilistica a favore della zona C1/1.08 con un incremento di 82 mc;

La proposta risulta condivisibile, in quanto ininfluente.

Var. n. 9 modifica di una scheda puntuale con la riduzione volumetrica di 260 mc;

La proposta risulta condivisibile, in quanto ininfluente.

Var. n. 10 inserimento di nuova destinazione d'uso di servizio e ricettività turistica per un edificio esistente (Casiera di Valmontina);

La proposta, anche se è stata inserita tra le variazioni cartografiche, in realtà non prevede modifiche ai parametri dell'edificio esistente, ma solamente una integrazione di carattere normativo che consente la possibilità di utilizzo a fini di servizio e ricettività turistica. Nell'ambito della Val Montina interessata da notevole flusso turistico, il manufatto si pone come punto di servizio, utilizzabile anche in caso di emergenza. La proposta può risultare condivisibile, sicuramente come rifugio, in quanto destinazione già consentita dalla L.R. 24/85 nelle zone agricole montane. Pertanto se la "ricettività turistica" rientra nella tipologia del rifugio, la proposta è accoglibile.

Modifiche ai testi normativi delle NTA

Vengono inoltre proposte modifiche al testo normativo delle NTA, al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentarie e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

Var. n. 11 inserimento di nuova articolo: 35 bis - Sottozona E2/1b produttiva Agricola. L'integrazione normativa prevede la possibilità di realizzare volumi rustici a destinazione di stalla, annesso agricolo, residenza del conduttore, agriturismo, vendita e commercializzazione dei prodotti;

L'articolo normativo di nuova formulazione risulta condivisibile nei limiti dei disposti degli articoli 44 e 45 della L.R. 11/2004 e della L.R. 18/2006 che disciplinano l'edificabilità delle zone agricole.

Var. n. 12 inserimento Allegato - Disciplina degli interventi puntuali degli edifici, proposta 10: è ammessa la destinazione d'uso a rifugio o agrituristica.

La proposta risulta condivisibile, in coerenza e nei limiti delle valutazioni fatte per la proposta n. 10. Pertanto nella destinazione a rifugio, si ribadisce che la proposta è assentibile. L'eventuale destinazione agrituristica deve necessariamente essere legata alla presenza di un'azienda agricola avente le caratteristiche prescritte dalla L.R. 9/97.

Relazione di incidenza ambientale

Si ricorda inoltre, che nel territorio del Comune di Perarolo di Cadore (BL), sono stati individuati dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che figurano nell'elenco pubblicato nel Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE "; più precisamente i siti in argomento sono:

SIC IT3230080 (Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno);

SIC IT32300031 (Val Tovanella - Bosconero)

ZPS IT3230089 (Dolomiti del Cadore e del Comelico);

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 e allegato "G" del citato Dpr 357/97 ha trasmesso la relazione di incidenza del PRG ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/CEE.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici nei confronti dei SIC e ZPS, ai sensi dell'art. 6 direttiva 92/43/CEE, ha esaminato la variante in oggetto, e ha rilevato che:

Per quanto sopra si segnala che

- Le informazioni fornite non sono complete, ma nella particolare circostanza del caso, le conclusioni tracciate possono essere ragionevolmente e obiettivamente accolte;

Considerato chde dagli elaborati si evince che:

- Le previsioni della Variante non interessano habitat prioritari, rappresentati nei siti;
- Gli interventi previsti sono nel complesso a basso impatto ambientale;

Ritenuto comunque di prescrivere che:

1. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento della variante normativa n. 11 (Azienda agricola) contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutto i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali alternative e/o azioni di mitigazione proposte;
2. Durante i lavori relativi alla Variante Normativa n.12 (casera Val Montina) siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possono, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;
3. I lavori relativi alla Variante Normativa n. 12 (casera Val Montina) siano eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo della fauna presente (in particolare Chirotteri);
4. Sia eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Pertanto si prende atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio, il quale afferma che "si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Perarolo di Cadore (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Fascicolo Relazione - Norme di Attuazione - Cartografia.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4145 del 18 dicembre 2007

Comune di Rosolina (RO). Piano Regolatore Generale - Variante n. 2/05. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Rosolina, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4883 in data 05/09/1989.

Con deliberazione di Consiglio n. 18 in data 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 14066 in data 15.07.2005.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione, sulla quale il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 47 in data 12.07.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 597 in data 24.10.2007 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rosolina (RO), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). Si allegano la Valutazione Tecnica Regionale n. 597 del 24.10.2007, unitamente al parere del sopracitato Comitato, quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

1. Tav. 13.1.07 PRG variante scala 1:5000;
2. Tav. 13.1.11 PRG variante scala 1:5000;
3. Tav. B3 PRG variante scala 1:1000.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 597 in data 24.10.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 24.10.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 6 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante in oggetto con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 584265/57.09, in data 19.10.2007, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 24.10.2007.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 597 in data 24.10.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rosolina (RO), descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 597 in data 24.10 2007

Premesse:

Il Comune di Rosolina, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4883 in data 05/09/1989.

Con deliberazione di Consiglio n. 18 in data 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 14066 in data 15.07.2005.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione, sulla quale il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 47 in data 12.07.2005.

È stata accertata in fase istruttoria la regolarità della pratica sotto il profilo amministrativo.

• Si prende atto che sul territorio del Comune di Rosolina sono presenti i seguenti SIC e ZPS, inclusi nell'elenco di cui al Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.":

IT3270017Delta del Po; tratto terminale e Delta Veneto (SIC);

IT3270004Dune di Rosolina e volto (SIC);

IT3270023Delta del Po (ZPS).

Visti gli elaborati trasmessi:

La variante consiste in

1. riclassificazione di un'area agricola in area residenziale, posta in zona Capoluogo tra la Via Pineta e la Via Carabella; segnatamente da "Zona agricola E2" a "Zona C2 - Residenziale semiestensiva di espansione" per complessivi mq 33.985

Dalla Relazione, pag. 3: "..L'area interessata è ubicata nel quadrante sud-ovest del Capoluogo ed è territorialmente delimitata ad est e a sud dalla Via Carabella, ad ovest dalla Via Pineta e per le rimanenti parti dal tessuto edificato esistente.

L'attuale destinazione urbanistica dell'area (Zona agricola di tipo E2) non rappresenta la reale situazione dei luoghi in quanto, da tempo, ha perso la sua vocazione agricola. Infatti, da diversi anni, ha assunto le caratteristiche di zona urbana per la presenza di viabilità a carattere principale, di tutte le necessarie opere di urbanizzazione ed essendo ormai circondata da una fascia densamente edificata."

2. l'eliminazione della previsione di una "Zona a verde privato vincolato" e sua trasformazione in zona residenziale di completamento, per complessivi mq 2.720;

3. cambio della destinazione urbanistica di un'area da "Zona D1 - Produttiva di completamento" a "Zona D19 - Produttiva urbana"; vengono modificate inoltre due piccole superfici classificando come "Zona D19" una parte di area attualmente destinata come fascia di rispetto della ferrovia e una parte classificata come "Zona D1", a ridosso della Via Po Brondolo".

La variazione è stata oggetto di pianificazione coordinata tra Comune e Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35.

Le motivazioni alla base di tale decisione "..sono da ricercare in un diverso utilizzo di quest'area produttiva di completamento, non ancora edificata per limitare la presenza di fabbricati che se realizzati secondo l'attuale normativa (D1 - Produttiva di completamento), potrebbero sicuramente generare un effetto negativo e incombente rispetto al tessuto urbano esistente" (dalla Relazione, pag. 4).

4. l'eliminazione della perimetrazione che individua le due aree di centro storico nel Capoluogo, e loro riclassificazione in zona "B1 residenziale semintensiva di completamento".

La variazione è sostenuta da una analisi del centro storico ai sensi della L.R. 80/80, che ha definito la reale situazione e consistenza dei fabbricati presenti e ne ha determinato una corretta valutazione urbanistica.

"..L'analisi è stata svolta con metodo analitico, con rilievo in sito delle caratteristiche morfologiche dei fabbricati, un dettagliato rilievo fotografico, una verifica delle aree scoperte e delle destinazioni d'uso attuali." (dalla Relazione, pag. 6)

Le risultanze dell'analisi dimostrano la scomparsa del tessuto storico originale e la sua sostituzione con le prevalenti tipologie edilizie in uso dal secondo dopoguerra in poi, con l'eccezione del municipio e della chiesa parrocchiale (entrambi vincolati ex L. 1089)

Tutte le area interessate dalla variante urbanistica sono già state sottoposte a Valutazione di Incidenza, in occasione della Variante al PRG 2001 approvata con DgrV. n. 384 del 13.02.2004.

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di modifiche che non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui suoi criteri informatori.

Le variazioni risultano adeguatamente illustrate e sufficientemente motivate. La variante risulta pertanto approvabile senza notazioni di sorta.

In merito all'unica osservazione pervenuta, prodotta dal responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune:

- l'osservazione riguarda il mancato aggiornamento dello stato di fatto della cartografia della variante conseguente ad una variante precedentemente approvata e vigente, e ne propone l'adeguamento cartografico negli elaborati della variante in oggetto. Si concorda con il parere favorevole espresso dal Consiglio Comunale. L'osservazione pertanto è accolta.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 6 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Rosolina (RO) descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, con le modifiche d'ufficio descritte nelle precedenti Conclusioni, e come composta da:

1. Tav. 13.1.07 PRG variante scala 1:5000;
2. Tav. 13.1.11 PRG variante scala 1:5000;
3. Tav. B3 PRG variante scala 1:1000.

Vanno vistati n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4146 del 18 dicembre 2007

Comune di San Michele al Tagliamento (VE). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale - settore produttivo - Parco Tecnologico di Bevazzana. DCC 103/2004.

Approvazione con modifiche d'ufficio - Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2362 in data 14.06.1975;

Con deliberazione della Giunta regionale n. 6496 del 14.12.1982 è stata approvata una Variante riguardante la zona qualificata come "Entroterra", a nord della Litoranea Veneta, e con deliberazione della Giunta regionale n. 938 del 26.2.1985 è stata approvata una Variante riguardante la zona di Bilione.

Con deliberazione di Consiglio n. 103 del 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 20208 in data 17.5.2005, acquisita agli atti della Regione in data 23.5.2005;

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 6 osservazioni nei termini e n. 2 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24.1.2005;

L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Venezia, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 1275 del 11.1.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

Il Dirigente Regionale, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 636 del 14/11/2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di san Michele al Tagliamento (VE), con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 636 del 14/11/2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

1) Varianti parziali- settore produttivo
Varianti alle NTA
Scheda Urbanistiva
Variante cartografica scala 1:5000

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 636 del 14/11/2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 14/11/2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985. n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 625663/57.09, in data 8/11/2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 14/11/2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 636 del 14/11/2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di san Michele al Tagliamento (VE), descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 636 in data 14/11/2007

Premesse:

• Il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2362 in data 14.6.1975;

• Con deliberazione della Giunta regionale n. 6496 del 14.12.1982 è stata approvata una Variante Generale riguardante la zona qualificata come "Entroterra", posta a nord della Litoranea Veneta, e con deliberazione della Giunta regionale n. 938 del 26.2.1985 è stata approvata una Variante Generale riguardante la zona di Bibione;

• Con deliberazione di Consiglio n. 103 del 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 20208 in data 17.5.2005, acquisita agli atti della Regione in data 23.5.2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 6 osservazioni nei termini e n. 2 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24.1.2005;

• L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Venezia, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 1275 del 11.1.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 49315 del 2.12.2004 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento di Portogruaro il quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota n. 2025/Q.8 del 1.4.2005;

• Il Comune con nota n. 43033 del 19.10.2004 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Genio Civile di Venezia e con nota n. 49094 del 2.12.2004 ha trasmesso documentazione integrativa dallo stesso richiesta con nota n.731775/46.10 del 9.11.2004;;

• il Genio Civile di Venezia ai sensi della Dgr 3637/2002 con nota n. 322736/46.16 del 3.5.2005 ha espresso parere favorevole con prescrizioni che dovranno essere recepite dal Comune;

• pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune che in sede di controdeduzione alle osservazioni ha preso atto dei citati pareri.

Valutazione di incidenza

Si sottolinea che sul territorio del Comune di San Michele al Tagliamento è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C. IT 3250033 Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento) e due ambiti di Zone a Protezione Speciale (IT 3250040 - Foce del Tagliamento e IT 3250041 - valle Vecchia, Zumelle, Valli di Bibione).

A tal proposito è stata prodotta la relativa la valutazione di incidenza, che è stata esaminata dal gruppo regionale di esperti che ha rilasciato il seguente parere:

prendono atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio, dott. For. Andrea Allibardi, il quale afferma che: alla luce delle valutazioni effettuate per la realizzazione delle varianti proposte, con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito Natura 2000.

Ad ulteriore garanzia di una corretta esecuzione dei lavori con il sopra citato verbale n.URB/2007/205 del 8/10/2007 si è ritenuto comunque di prescrivere che:

sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti del sito protetto prima durante e dopo i lavori siano messi in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di rumore, polveri, oli, carburanti e sostanze tossiche in genere; l'area destinata a forestazione sia realizzata lungo l'argine del Tagliamento e ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi un possibile inquinamento genetico, siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive.

Si prescrive che tali punti vengano introdotte con nota a margine nelle Norme Tecniche di Attuazione.

Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002

• la variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia;

• tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia e l'amministrazione comunale il 18.10.2004, come evidenziato nella Determinazione del Dirigente del settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Venezia n. 2204/03304 del 19.10.2004 comunicato con nota dell'Assessore all'Urbanistica su delega del Presidente della Provincia del 19.10.2004;

• l'accordo con la Provincia contiene proposte con le quali si invita il Comune a rendere maggiormente coerente la variante al PRG con gli indirizzi urbanistici superiori;

• pertanto con riferimento alla LR 35/2002 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune che in sede di adozione ne ha preso atto.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al PRG:

Zonizzazione

Var. parz. "Parco tecnologico" Bevazzana

L'attuale destinazione d'uso viene riclassificata da zona agricola a zona "D2", nel rispetto delle previsioni dettate dal Palalvo "Schema Direttore Bevazzana" pur se non più attuale, perché il periodo di salvaguardia è scaduto.

Modifiche ai testi normativi delle NTA e RE

Oltre alla variazione cartografica sono proposte modifiche al testo normativo delle NTA, al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentari e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

Alle N.T.A. del P.R.G. vigente dopo l'art. 6 viene aggiunto l'art. 6 - bis - Zone D2 - Zone per attività produttive,commerciali e logistiche" nel testo dell'elaborato di variante.

Inoltre con emendamento del Consiglio Comunale in sede di adozione della variante, DCC n. 103/04, al punto n. 3 "Prescrizioni Particolari" della Scheda Urbanistica della variante in oggetto (Pag. 13) è stato inserito il seguente comma: Relativamente alle attività commerciali sono ammessi solo esercizi di vicinato, come definiti dall'art. 7 della L.R. n.15/2004, all'interno di una superficie fondiaria non superiore al 5% della superficie fondiaria totale dell'intervento da localizzare in sede di strumento Urbanistico attuativo; sono escluse le medie e grandi strutture di vendita."

Considerazioni e valutazioni

1. In merito alla pianificazione coordinata con la Provincia si osserva come dagli atti emerga che le proposte formulate a conclusione di questo procedimento si possono riassumere nei seguenti punti riportati nel verbale tecnico allegato all'accordo medesimo:

Siano valutati i relativi impatti ambientali

Che gli edifici abbiano al massimo due piani fuori terra e che siano esclusi i seminterrati

Che nell'area siano ammesse esclusivamente attività artigianali o commerciali legate alla nautica con esclusione delle attività: ricettivo - turistico e direzionali

Che sia traslata verso est la prevista rotatoria stradale

Pertanto in ottemperanza a quanto stabilito in sede di concertazione con la Provincia si ritiene di stralciare integralmente il 2° comma dell'art 6 bis Zone D2 Zone per attività produttive, commerciali e logistiche e di sostituirlo con il seguente che riporta quanto contenuto nel documento concertato:

Art 6 bis Zone D2 Zone per attività produttive, commerciali e logistiche

2. Nell'area siano ammesse esclusivamente attività artigianali o commerciali legate alla nautica con esclusione delle attività: ricettivo - turistico e direzionali

2. Relativamente alle problematiche relative al rischio idraulico, va evidenziato quanto di seguito esposto.

Il territorio comunale di S. Michele al Tagliamento ricade nel bacino idrografico del consorzio di bonifica pianura veneta tra Livenza e Tagliamento, nell'ambito del quale sono stati adottati i "Progetti di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione", ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267 e della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Tutta l'area di espansione previste dalla variante in esame riguarda ambiti classificati "P2" (pericolosità media) nella cartografia del Piano; all'interno di detti ambiti la normativa prevede che l'Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, debba prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio debba prevedere la non idoneità per le nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.

Va rilevato, tuttavia, che:

- l'art. 11 "Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media-P2" del Progetto di Piano stralcio non compare espressamente all'art. 1, comma 1, della delibera n. 2 del 3/03/2004 tra le norme di attuazione del Progetto di Piano stralcio adottate dall'Autorità di Bacino come misure di salvaguardia;
- l'art. 2 della delibera n. 1 del 3/03/04 prevede l'assoggettamento a misure di salvaguardia delle sole aree classificate a pericolosità ovvero rischio elevato e molto elevato (P3, R3, P4, R4);
- il citato art. 2 della delibera n. 1 del 3/03/2004 è richiamato nella premessa della delibera n. 2 del 3/03/2004 di adozione delle misure di salvaguardia.

In conclusione, al di là di quanto contenuto nella citata deliberazione si evidenzia che sussiste una oggettiva pericolosità idraulica e geologica delle aree classificate P2 anche se l'articolo non è oggetto di salvaguardia. Pertanto si invita il Comune a valutare attentamente ogni progetto edilizio che sarà presentato all'interno dell'area in modo tale che siano messe in atto tutte le cautele che l'ambito richiede.

Si chiede se il Comitato ritenga corretta tale interpretazione.

Osservazioni

In merito alle osservazioni controdedotte dal Comune si fornisce il seguente quadro:

N.	Ditta	Descrizione	Parere Comune	Parere Regione
1	Nord Est Immobiliare s.r.l.	Viene osservato che la previsione della nuova rotatoria di innesto della nuova zona produttiva riduce di molto l'area a parcheggio utilizzata durante il periodo estivo a servizio del locale pubblico "Caribe", pertanto pur dichiarandosi disponibile a vagliare altre soluzioni che risolvano il problema del raccordo viario si dichiara non d'accordo con la soluzione proposta	In sede di definizione esecutiva degli interventi relativi a tutte le opere di urbanizzazione, compresa la rotatoria di innesto della viabilità della nuova zona produttiva sarà attentamente tenuta in debita considerazione l'esigenza manifestata nella presente osservazione. Tuttavia, in sede di pianificazione generale l'osservazione non contiene soluzioni alternative e pertanto non è accoglibile.	Ci concorda con il parere del Comune Respinta
2	Furlanetto Giannino	1. Viene chiesto di sostituire l'emendamento introdotto in sede di adozione, che tendeva a ridurre la possibilità di insediare attività commerciali con il seguente:" Non sono ammesse le medie strutture di vendita appartenenti al settore alimentare, nonché le medie strutture di vendita con superficie maggiore di mq.1.000 e le grandi strutture di vendita 2. data la notevole dimensione dell'area viene proposto di prevedere la possibilità di attuare l'intervento anche attraverso più stralci attuativi. 3. al fine di conferire un adeguato inserimento estetico, viene proposto che il piano urbanistico attuativo preveda caratteristiche di uniformità planivolumetrica, tipologica ed architettonica degli edifici e delle aree scoperte.	1.L'osservazione viene ritenuta fondata e condivisibile è pertanto accoglibile introducendo la seguente modifica:" La superficie fondiaria interessata dalle attività commerciali al minuto, compresi gli esercizi di vicinato, non potrà superare il 25% della superficie fondiaria complessiva". Con il voto del Consiglio Comunale -dcc 12/2005 - viene introdotto dopo il termine "settore alimentare la seguente dicitura:"escluso i prodotti per la pulizia, e l'igiene della persona e della casa" L'osservazione pone un'esigenza pratica, già risolvibile nell'ambito dell'attuale disciplina attuativa, mediante specifici comparti attuativi e pertanto non da luogo a procedere. L'osservazione è condivisibile ed accoglibile aggiungendo al punto 3 - prescrizioni particolari - della scheda urbanistica il seguente disposto:"Il piano Urbanistico Attuativo dovrà prevedere una specifica disciplina dei materiali e delle caratteristiche planivolumetriche, tipologiche ed architettoniche degli edifici, nonché un'adeguata sistemazione delle aree scoperte. Pertanto, si invita l'Organo tecnico regionale ad accogliere parzialmente, limitatamente ai punti 1 e 3, l'osservazione.	1 non si concorda conil parere del Comune. si veda il punto 2 delle considerazioni e valutazioni. respinto 2 Si concorda con il parere del Comune Non pertinente 3 Si concorda con il parere del Comune Accolta

3	Anzolin Dario	1. Viene chiesta la traslazione più ad est della rotatoria eliminando l'incrocio posto più ad est 2. Viene chiesto di non attribuire valore vincolante al sistema distributivo previsto nella scheda urbanistica; 3. Viene proposta una riduzione della percentuale della riforestazione dal 25% al 20%); 4. Viene chiesto che la cessione e realizzazione della superficie a riforestazione vanga scomputata dagli oneri di urbanizzazione; 5. Viene proposto il mantenimento di un'altezza massima di ml. 12 per gli edifici; 6. Viene proposta la possibilità di realizzare l'intervento per stralci, monetizzando la quota di superficie di riforestazione localizzata lungo l'argine, nel caso che ogni singolo stralcio funzionale non sia in condizione di individuarla.	1. L'unificazione degli incroci vecchia e nuova zona produttiva è già prevista dalla presente variante. L'esatta localizzazione sarà definita in sede di PUA. Tuttavia, in sede di pianificazione generale, poiché l'osservazione non contiene soluzioni alternative, non è accoglibile. 2. La possibilità di realizzare in sede di PUA una definizione esecutiva degli interventi di urbanizzazione, migliorativa rispetto a quella definita in sede generale, con eventuali trasposizioni di zona, è già definita dalla normativa generale vigente, pertanto l'osservazione non da luogo a procedere. 3. L'osservazione non è motivata, pertanto non è né condivisibile né accoglibile. 4. L'onere di riforestazione si configura come onere di riequilibrio ecologico e non di urbanizzazione primaria, pertanto l'osservazione non è accoglibile. 5. Quanto richiesto è già definito dalla disciplina di variante (Art. 6 -bis - Zone D2), pertanto l'osservazione non da luogo a procedere. 6. L'osservazione pone un'esigenza pratica, già risolvibile nell'ambito dell'attuale disciplina attuativa, mediante specifici comparti attuativi, pertanto non da luogo a procedere relativamente alla realizzazione per stralci mentre non è accoglibile relativamente alla monetizzazione della superficie di riforestazione che deve essere realizzata contestualmente all'intervento anche per stralci funzionali. Sarà compito del Piano Urbanistico Attuativo definire comparti di intervento equi e perequati in termini di opere di urbanizzazione e di superficie di riforestazione realizzata.	1 SI concorda con il parere del Comune. Respinto 2 si concorda con il parere del Comune. Respinto 3 si concorda con il parere del Comune. Respinto 4 si concorda con il parere del Comune. Respinto 5 si concorda con il parere del Comune. Respinto 6 si concorda con il parere del Comune. Respinto

4	Benedetti Sergio	Viene chiesto di aggiungere un ulteriore comma alle prescrizioni particolari: " non sono ammesse attività che creano emissioni sonore all'esterno degli immobili in cui si svolge l'attività e inoltre non sono autorizzate attività all'esterno degli immobili (Esempio discoteche all'esterno o parti all'esterno - con giardini esterni) ".	L'esigenza posta è sicuramente meritevole di approfondimento, tuttavia la formulazione proposta risulta di difficile applicazione. Il tema proposto potrà esser più dettagliatamente approfondito sia in sede di Piano Urbanistico Attuativo che di Piano di Risanamento Acustico. In ogni caso si fa presente che ai sensi della L.n. 447/95 le discoteche rientrano tra quelle attività per le quali dovrà essere prevista una documentazione di impatto acustico. Tale disciplina è già richiamata dal 3° comma del nuovo art. 6 - bis, introdotto dalla presente variante. Si respinge l'osservazione.	Si concorda con il parere del Comune. Respinto
5	Benedetti Sergio	Viene proposto di introdurre un emendamento che ammetta le medie strutture con superficie di vendita inferiori a mq. 1.000, escludendo le grandi strutture di vendita.	L'osservazione pone un tema analogo a quello della precedente osservazione n. 2 - punto 1 e, pertanto, è accoglibile nei termini ivi descritti. Si invita l'Organo tecnico regionale ad accogliere l'osservazione.	Non si concorda con il parere del Comune. Si veda il punto 2 delle considerazioni e valutazioni. Respinto
6	Mariuzzo Marco ed altri	1. Viene chiesto che non siano autorizzabili attività che creano rumori all'esterno dell'immobile in cui si svolgono o la cui attività si svolga all'esterno, anche in parte, degli immobili stessi. 2. viene chiesto che non siano autorizzabili attività che potrebbero creare situazioni di degrado del territorio o situazioni di disagio per la frazione di Bevazzana. 3. Viene chiesto che non si inseriscano grandi attività o della stessa tipologia, a discapito di una risposta diversificata. Che il verde attrezzato, la superficie di riforestazione e le attività di mostra siano posizionate verso la frazione di Bevazzana, in modo da schermare l'abitato.	1. Pur comprendendo le ragioni dell'osservazione si rileva che la formulazione della stessa risulta di difficile applicazione: Sulla base di quanto previsto nella precedente controdeduzione si respinge l'osservazione. 2. Quanto richiesto è già previsto dalla disciplina del nuovo art. 6-bis introdotto dalla presente variante. Si respinge l'osservazione. 3. L'osservazione pone un tema del tutto condivisibile, esattamente disciplinato dalla presente variante urbanistica, sia in termini di localizzazione di superfici a verde, di riforestazione, sia di esclusione delle grandi strutture di vendita. L'osservazione pertanto non da luogo a procedere.	1 si concorda con il parere del Comune. Respinto 2 si concorda con il parere del Comune. Respinto 3 si concorda con il parere del Comune. Respinto

7	Michelutto Luca	Viene chiesta la conferma dell'emendamento introdotto in sede di adozione della variante parziale, finalizzato alla limitazione degli esercizi di vicinato nella misura del 5% della superficie fondiaria totale dell'intervento, per evitare danni alle attività commerciali operanti a Bibione e nell'Entroterra.	L'accoglimento della precedente osservazione n. 2 ed il relativo emendamento non rendono possibile il completo accoglimento della presente osservazione. Tuttavia la stessa è parzialmente condivisibile, limitatamente a quanto espresso nella precedente osservazione n. 2. Nei termini di cui sopra l'osservazione è pertanto parzialmente accolta.	Non si concorda con il parere del Comune. Si veda il punto 2 delle considerazioni e valutazioni. Respinto
8	Benedetti Sergio	In analogia a quanto previsto nella variante al settore residenziale a Bibione, viene chiesto che una superficie pari al 10% dell'area di intervento sia ceduta al Demanio Comunale secondo la procedura della cessione volontaria, a prezzi che dovranno corrispondere a criteri di legge, ricavandola per il 5% dalla superficie di riforestazione e per il 5% dalla superficie fondiaria. Il comune procederà successivamente ad assegnarla ai soggetti aventi titolo nelle forme di legge.	Pur comprendendo la finalità dell'osservazione si fa presente che mentre esiste una normativa nazionale e regionale che disciplina l'Edilizia Residenziale pubblica, la nozione di "piccolo artigiano" risulta di difficile determinazione ai fini dell'applicazione del concetto di pubblica utilità. Si respinge l'osservazione.	Si concorda con il parere del Comune. Respinto

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di san Michele al Tagliamento (VE), descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

1. Variante parziale - settore produttivo:
   Variante alle NTA con le prescrizioni riportate nel parere
   Scheda Urbanistica con le prescrizioni riportate nel parere
   Variante cartografica scala 1:5000 con le prescrizioni riportate nel parere

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4147 del 18 dicembre 2007

Comune di Treviso. Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 26 ai sensi del Dpr 327/01 per progetto preliminare di sistemazione della viabilità di viale della Repubblica con strada S. Pelajo e strada delle Corti mediante realizzazione di due rotatorie. Approvazione.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Treviso è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2039 in data 02.07.2004, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 48 in data 28.06.2007, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma Dpr 327/01, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 91134 in data 05.11.2007, acquisita agli atti della Regione in data 13.11.2007 prot. 636548.

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come certificato con DCC n. 86 del 15.10.2007.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 662 del 28.11.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 il Dpr 8.6.2001 n. 327 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi del Dpr 327/01, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Treviso, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 662 del 28.11.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tavola n. 2 - PRG vigente e proposta di variante scala 1:2000
- Tavola n. 04 - planimetria stato di progetto scala 1:500
- Tavola n. 06 - piano particellare d'esproprio scala 1:2000

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 662 del 28.11.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 28.11.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/01;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 655729/57.09, in data 22.11.2007, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 28.11.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;
- Visto il Dpr n. 327 del 8.06.2001;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 662 del 28.11.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Treviso, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/01.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 662 in data 28.11.2007

Premesse:

• Il Comune di Treviso è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2039 in data 2.7.2004, successivamente modificato.

• Con deliberazione di Consiglio n. 48 in data 28.06.2007, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma del Dpr 327/01, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 91134 in data 05.11.2007, acquisita agli atti della Regione in data 13.11.2007 prot. 636548.

• Si dà atto che il Comune ha provveduto all'avviso dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Dpr 327/01 e che sono pervenute osservazioni cui il professionista incaricato ha formulato delle proposte di controdeduzione.

• Si dà atto altresì che il Comune ha provveduto al deposito e alla pubblicazione della variante come stabilito dal comma 5 dell'art. 11 del Dpr 327/01 e che a seguito della stessa non sono pervenute come certificato con DCC n. 86 del 15.10.2007.

• Direttamente alla Regione Veneto non è pervenuta alcuna osservazione.

• Il Genio Civile con nota n. 316453/57.04 del 5.06.2007 ha espresso parere favorevole di compatibilità idraulica con prescrizioni.

• Con relazione istruttoria tecnica n. 230 del 26.11.2007 il gruppo di esperti incaricati della VINCA, ha preso atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio Ing. Maurizio Salvador, il quale afferma che: " si dichiara l'inesistenza di interferenze e la conseguente salvaguardia ed integrità dei siti e zone SIC/ZPS ricadenti all'interno del territorio comunale".

Elaborati trasmessi

- N. 2 copie del progetto preliminare.

Il progetto

Il progetto viabile complessivo prevede la costruzione di due rotatorie in serie ad una interdistanza di circa 163 mt., in luogo degli attuali due incroci semaforizzati della via S. Pelajo e strada delle Corti. La prima rotatoria a 3 bracci viene inserita in Viale della Repubblica ad intersezione con la via S. Pelajo con la funzione dedicata di gestire il flusso di traffico in entrata ed in uscita dal centro di Treviso. La seconda rotatoria a cinque bracci è prevista sempre in viale della Repubblica ma all'incrocio con la strada delle Corti con la funzione dedicata di gestire il flusso di traffico proveniente dalla SP n. 55 "di Volpago" ed in entrata ed uscita sulla strada comunale delle Corti, sia a Nord che a Sud. Poiché su tale nodo verrà ad insistere il massimo flusso di traffico della zona, al fine di limitare il flusso circolante in rotatoria, sono previste 3 bretelle tra 2 rami successivi e precisamente: una tra la strada comunale delle Corti sud a viale della Repubblica verso est, una tra viale della Repubblica ovest e strada comunale delle Corti verso sud ed una in uscita dalla SP 55 verso viale della Repubblica ovest.

Il dimensionamento geometrico delle rotatorie prevede un diametro dell'isola centrale circolare di 38 mt. e un anello di circolazione comprensivo delle banchine di 12,50 mt. Nell'anello circolante sono previste tre corsie da 3,50 mt. e 2 banchine laterali, una esterna della larghezza di mt. 1,50 ed una interna di mt. 0,50. Il diametro esterno della rotatoria risulta pertanto di 63,00 mt., che sulla corsia esterna induce un raggio di curvatura di mt 27,25.

La realizzazione delle nuove intersezioni comporta l'esproprio di aree per complessivi mq 13.541, con una spesa complessiva posta a bilancio per l'esecuzione dell'opera pari a presunti Euro 3.200.000,00.

La relazione urbanistica pone in risalto il sistema perequativo seguito per compensare gli oneri che subiscono i proprietari dei beni interessati e inclusi nei PdL S. Bartolomeo 1 e Rotonda.

Valutazioni e proposte

Dal punto di vista urbanistico non si ravvisano particolari elementi di contrasto e pertanto si ritiene l'opera ammissibile con gli elementi e le indicazioni del progetto preliminare.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Treviso, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, e che pertanto non sussistono motivi di dissenso ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/01, come composta da:

- Tavola n. 2 - PRG vigente e proposta di variante scala 1:2000
- Tavola n. 04 - planimetria stato di progetto scala 1:500
- Tavola n. 06 - piano particellare d'esproprio scala 1:2000

Vanno vistati n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4149 del 18 dicembre 2007

Comune di Vigo di Cadore (BL). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del comma 9, art. 50, L.R. 61/1985. Opposizione al parere del Dirigente Regionale - Determinazioni. Approvazione.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Vigo di Cadore (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 202 in data 24.01.1992, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 6.04.2006, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante al Piano Regolatore Generale in oggetto, ai sensi del comma 9, art. 50 della L.R. 61/1985, trasmessa per il parere del Dirigente Regionale con nota n. 2896 del 5.07.2007, e acquisita agli atti della Regione in data 12.07.2007.

La variante è stata confermata dal Comune con DCC n. 7 in data 18.04.2007 a seguito della pubblicazione avvenuta regolarmente e delle controdeduzioni a 12 osservazioni.

Il Comune con DCC n. 28 del 26.10.2007, ha formulato opposizione al parere del Dirigente Regionale n. 473203/57.09 del 27.08.2007, ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della L.R. 61/1985.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 689 del 5.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) Di esprimere parere favorevole all'opposizione del Comune di Vigo di Cadore (BL), conformemente al parere sopraccitato della Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che ha accolto la richiesta del Comune espressa con la delibera citata in precedenza, che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 689 del 5.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 689 del 5.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 05.12.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando l'opposizione ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 673632/57.09, in data 29.11.2007, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 5.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;
- Visto il Dpr n. 327 del 8.06.2001;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 689 del 5.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che l'opposizione del Comune di Vigo di Cadore (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 689 in data 05.12.2007

Premesso che:

• Il Comune di Vigo di Cadore (BL), ha adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 6.04.2006, la variante per l'individuazione di modifiche puntuali volte all'ampliamento e completamento di zone residenziali esistenti ai sensi del comma 9 art. 50 della L.R. 61/1985;

• La variante è stata confermata dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18.04.2007, a seguito della pubblicazione avvenuta regolarmente e l'esame di n. 12 osservazioni pervenute;

• Il Dirigente Regionale con proprio atto n. 473203/57.09 del 27.08.2007, ha espresso parere favorevole con lo stralcio di n. 10 modifiche, contrariamente alla Provincia che invece aveva approvato la variante per intero;

• Il Comune di Vigo di Cadore (BL), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.10.2007, ha formulato opposizione al parere del Dirigente Regionale citato, ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della LR 61/85 contestando in toto l'assunto secondo il quale le proposte di modifica stralciate non prevedono alcun aumento di volume;

Considerato che:

Il Comune a giustificazione dell'opposizione formulata ha prodotto l'allegato A alla delibera di CC 28/2007 dal quale risulta che effettivamente le modifiche in questione producono aumento di volume e quindi si possono ritenere a tutti gli effetti fattispecie del comma 9 art. 50 della LR 61/85.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

Esprime parere favorevole

All'opposizione del Comune di Vigo di Cadore (BL), formulata con DCC n. 28 del 26.10.2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4150 del 18 dicembre 2007

Comune di Villadose (RO). Piano Regolatore Generale - Variante parziale . Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Villadose, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 295 del 4.02.1997, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 50 del 6.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3239 del 14.3.2005, acquisito agli atti della Regione in data 23.03.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 5 osservazioni nei termini e n. 1 fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 4 del 15.02.2005.

Il Dirigente Regionale, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 707 del 5.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Villadose (RO), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 707 del 5.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento

La variante risulta così composta:

- Regolamento Edilizio;
- Norme Tecniche d'Attuazione;
- Tav. 13.1.bis scala 1:5.000;
- Tav. 13.3.1.A.BIS scala 1:2.000;
- Tav. 13.3.1.B BIS scala 1:2.000;
- Tav. 13.3.1.C BIS scala 1:2.000;

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 707 del 5.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 05.12.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante in oggetto con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985. n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 673362/57.09, in data 29.11.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 5.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 707 del 5.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Villadose (RO), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 707 in data 5.12.2007

Premesse:

• Il Comune di Villadose (RO) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 295 in data 04.02.1997;

• Con deliberazione di Consiglio n. 50 del 6.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3239 in data 14.3.2005, acquisita agli atti della Regione in data 23.03.2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 5 osservazioni nei termini e n. 1 fuori termine, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15.02.2005;

• L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Rovigo, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 1757 del 17.01.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 13660 del 20.10.2004 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di

Bonifica Polesine Adige Canalbianco di Rovigo, il quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota n. 8871 del 12.11.2004;

• il Genio Civile di Rovigo con nota n. 86075 del 9.02.2005 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica;

• pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002

• la variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia;

• tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia e l'amministrazione comunale il 30.09.2004, come evidenziato nel Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 41584 del 6.10.2004;

• pertanto con riferimento alla LR 35/2002 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune che in sede di adozione ne ha preso atto.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al PRG:

Zonizzazione

Var. n. 1 inserimento in planimetria dell'incrocio attrezzato di via Liona con la S.R.443 recentemente realizzato;

Var. n. 2 inserimento in planimetria di un parcheggio della superficie di mq.1.100, in contiguità al parcheggio del cimitero;

Var. n. 3 trasformazione di un'area di circa mq.2.30 classificata dal vigente P.R.G. zona C1/A "Mista per residenza e terziario" compresa in P.U.A. approvato, in zona F3/1 "Verde pubblico esistente" in quanto trattasi di un'area già adibita a verde pubblico e ceduta al Comune;

Var. n. 4 inserimento nella planimetria di zonizzazione del piano di lottizzazione dell'area compresa tra via Dalla Chiesa, via Garibaldi e via Turati;

Var n. 5 inserimento dei fabbricati sull'area classificata C3/1 "Residenziale dotata di P.U.A. approvato" compresa tra del vie della Repubblica, Complico e Martiri di Villadose.

Var. n. 6 aggiornamento di zone classificate nel P.R. vigente C2 "Residenziali di progetto" comprese tra via S. Zennaro e via Turati che, essendo interessate da due piani di lottizzazione privata, vengono classificate nella variante come C3/1 "Residenziali con P.U.A. approvato";

Var. n. 7 aggiornamento di una zona A2 "Zona di valore storico ambientale con P.U.A. confermati" compresa tra via Turati e Adigetto, dove sono state inserite le previsioni planimetriche del Piano di recupero approvato denominato "Corte Barchessa";

Var. n. 8 aggiornamento relativo all'inserimento di una variante parziale approvata con deliberazione C.C. n.44 del 5.11.2002, che riduce la fascia di rispetto della S.R. 443 da m.30 a m.20 in corrispondenza di parte del fronte strada dell'area industriale a cavallo dell'incrocio della stessa S.R. 443 con la via S. Leonardo;

Var. n. 9 aggiornamento di area produttiva in prossimità di via S. Leonardo, classificata D4 "Zona produttiva di progetto", interessata da P.U.A. e che pertanto è stata riclassificata con la presente variante D2 "Zona produttiva con P.U.A. approvato";

Var. n. 10 zone produttive di via XXV aprile interessate da piano particolareggiato comunale, quasi totalmente realizzato e classificate D3 "Zona artigianale di progetto (tutta compresa nel P.P.)" e D1/A "Zona produttiva esistente (compresa in parte del P.P.)", che con la presente variante vengono classificate D2 "Zona produttiva con P.U.A. approvato";

Var. n. 11 zona residenziale di Cambio, classificata C2 "Zona residenziale di progetto" assoggettata del 2002 a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, con la presente variante è stata riclassificata C3/1 "Zona residenziale con P.U.A. approvato";

Var. n. 12 area produttiva in prossimità di via S. Leonardo, affacciata sulla S.R. 443, già classificato come zona produttiva esistente nel PRG approvato nel 1988 ed erroneamente classificato E2 con la variante generale del 1997 nonostante fosse già utilizzato, con la presente variante viene nuovamente classificato come zona D1 "Zona produttiva esistente";

Var. n. 13 zona classificata come d8 "Impianti di biodepurazione", si tratta di una classificazione non più necessaria in quanto gli impianti che dovevano trovarvi ubicazione sono stati realizzati in altra area ubicata in Comune di Rovigo. Nella presente variante l'area viene classificata come "Sottozona agricola" E2, ed essendo l'unica zona del Comune precedentemente classificata come D8, viene anche abrogato l'art. 32 delle N.T.A.;

Var. n. 14 area residenziale in località canale, classificata C2 "Zona residenziale di progetto" interessata da Piano di Lottizzazione del Comune di Villadose, e quindi riclassificata C3/1 "Zona residenziale con P.U.A. approvato" ;

Var. n. 15 inserimento di un tracciato stradale sovracomunale;

Var. n. 16 introduzione delle fasce di rispetto degli elettrodotti da 132 Kv, segnalati da Terna, pari a 50 m. dalla proiezione sull'asse centrale della linea e riferita a ciascun lato della linea stessa;

Var. n. 17 spostamento della zona produttiva posta a ovest di via XXV aprile e a sud della S.R. 443, classificata D4 "Zona produttiva di progetto" della superficie territoriale di mq. 63.000, in quanto non ha trovato iniziative da parte dei privati. L'area viene spostata in ampliamento della zona produttiva a est di via XXV aprile già sostanzialmente completata per una superficie di mq. 63.000 pari a quella che si trasforma in zona agricola;

Var. n. 18 area classificata C1/A "Zona residenziale di parziale completamento" ubicata in via Rizzo e contigua ad aree residenziali di completamento e ad area sportiva. L'area viene trasformata in zona B2 "Zona residenziale estensiva di completamento" mantenendo la strada di progetto per l'accesso all'area con previsione indicativa;

Var. n. 19 estensione di una zona B4 "Zona di riordino a fascia"

in via Verdi. Tale area classificata dal vigente PRG parte E3 e parte fascia di rispetto dello scolo Valdentro viene riclassificata per mq. 650 circa in B4 "Zona di riordino a fascia" e per mq. 230 "Parcheggio di progetto";

Modifiche ai testi normativi delle NTA e RE

Vengono inoltre proposte modifiche al testo normativo del R.E. e delle N.T.A., al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentari e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

Var. n. 1 modifica all'art. 29 delle Regolamento Edilizio "Recinzioni delle aree private", alla lettera a) relativamente all'altezza in m. 1,80 e modificando "il dirigente" in luogo del "Sindaco";

Var. n. 1 abrogazione dell'art. 32 delle N.T.A. "Impianti di biodepurazione" in quanto la relativa area è stata stralciata dalla zonizzazione;

Var. n. 2 modifica all'art. 33 "Zona E Zone agricole" alla lettera E) "Recinzioni" al fine di adeguare l'altezza massima di cui all'art. 29 del R.E.; viene eliminato il terzo comma della medesima lettera E);

Var. n. 3 art. 46 "Zona di verde sportivo attrezzato esistente e di progetto" delle N.T.A. viene inserito un settimo comma a precisazione dei limiti dei fabbricati destinati ad attrezzature sportive;

Var. n. 4 art. 54 "Zona F6/A - zona di rispetto stradale, fluviale, cimiteriale, del depuratore", viene aggiunto uno specifico punto 5 "rispetto degli elettrodotti" aggiungendo altresì al titolo la relativa dicitura;

Var. n. 5 art. 55 "Zone F6/B - F6/C - F6/D - limiti di rispetto stradale, fluviale, cimiteriale, del depuratore" viene aggiunto al titolo la dicitura "e degli elettrodotti".

Considerazioni

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale, poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Si deve premettere che, prevalentemente, gli interventi oggetto di variante, riguardano o completamento dell'edificato esistente, che ad esso si armonizzano, o riconoscimento di situazioni di fatto, spesso classificazione di Piani di lottizzazione ormai attuati.

Pertanto, in merito alla presente variante, si condividono in gran parte le proposte di piano che necessitano comunque di alcune modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 punti 4 e 6 della L.R. 61/85, principalmente al fine di garantire un maggiore rispetto della tutela del paesaggio e una più corretta osservanza delle prescrizioni, vincoli, e direttive stabiliti dalla legislazione vigente.

In merito all'ampliamento della zona produttiva esistente, si prescrive, in fase di elaborazione dello strumento urbanistico attuativo, la previsione di una adeguata fascia verde lungo tutto il confine, in prossimità del territorio agricolo prospiciente, con funzione di ammortizzazione - mitigazione degli impatti visivi, acustici e di inquinamento.

In merito al comma 5) dell'art. 54 delle Norme Tecniche d'Attuazione, in merito agli elettrodotti e all'introduzione delle relative fasce di rispetto, si stralcia quanto contenuto nell'articolo stesso e si prescrive il rispetto della normativa vigente.

La cartografia si intende come ricognizione dei vincoli esistenti, sottolineando che le vigenti disposizioni consentono deroghe sulla base delle effettive misurazioni.

Osservazioni Geologiche

In merito alla variante in oggetto, la Direzione Regionale Geologia, con nota prot. n.667030 del 27.11.2007, si è espressa come segue: "Dall'esame della variante adottata con DCC. 50 del 6/10/2000 al Piano Regolatore del comune di Villadose, la cui relazione geologica allegata al P.R.G. è datata 1983, è stato osservato che:

- le varianti 2, 3, 4, 5, 6 (in parte), 7, 14 e 18 ricadono in terreni classificati discreti dalla carta delle penalità ai fini edificatori (Tav. 10.9 allegata al P.R.G.), in tali terreni non ci sono particolari problemi all'edificazione
- le varianti 6 (in parte) e 19 ricadono in terreni classificati mediocri, si tratta di terreni limoso sabbiosi con falda compresa tra 1 e 2 metri da piano campagna.
- le varianti 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 17 ricadono in terreni classificati scadenti, caratterizzati da sedimenti particolarmente compressibili (limi ed argille variamente miscelate), situate al di sotto del livello del mare con falda a debole profondità.

Nel caso di terreni mediocri e scadenti l'edificabilità è possibile, ma si ritiene necessaria la realizzazione di uno studio geotecnico approfondito con analisi puntuali, come definito dal D.M. 11/03/88, in particolare per costruzioni di una certa consistenza i cui carichi risulterebbero dannosi sui terreni a scadenti qualità meccaniche.

Va infine ricordato, che il comune di Villadose è dotato di un attuale P.R.G che presenta un'analisi geologica datata 1983, pertanto si raccomanda l'Amministrazione Comunale di provvedere, in occasione della realizzazione del P.A.T. (art. 15 L.R. 11/2004), ad un'integrazione della relazione geologica e ad un aggiornamento delle carte allegate come definito dalla Dgr 615/96 che tratta le «Nuove Grafie Geologiche per la Pianificazione Territoriale»."

Osservazioni

In merito alle osservazioni controdedotte dal Comune si fornisce il seguente quadro:

N. oss.	Nominativo	Descrizione	Parere Comune	Parere Regione
1	Schiesaro Giuseppe	Viene richiesto che il numero minimo delle unità/moduli costruttivi della zona b2 venga aumentato da 4 a 6	non accoglimento in quanto trattasi di osservazione non pertinente riguardando le norme tecniche di attuazione della zona B2 non modificate dalla presente variante	Si concorda con il parere del Comune
2	Cecchetto Remigio	Viene richiesto la riduzione del limite di rispetto stradale di via xxv aprile da M.20 a M.15	non accoglimento in quanto trattasi di osservazione non pertinente riguardando la modifica di un'area non oggetto della presente variante	Si concorda con il parere del Comune

3	Pellegrini Giuseppe	Viene richiesto che la strada progettata che attraversa la proprietà (mappale 296) venga leggermente traslata a lambire il confine con il mappale 547	non accoglimento in quanto lo spostamento della strada andrebbe ad occupare tutto il fronte strada dell'abitazione esistente sul mappale 29	Si concorda con il parere del Comune
4	Pellegrini Marino	Viene richiesto che la strada progettata che attraversa la proprietà (mappale 296) venga leggermente traslata a lambire il confine con il mappale 547	non accoglimento in quanto lo spostamento della strada andrebbe ad occupare tutto il fronte strada dell'abitazione esistente sul mappale 29	Si concorda con il parere del Comune
5	Sparapan Mario	Viene richiesto lo spostamento del tracciato della strada cd a ridosso del confine nord della proprietà ed il conseguente spostamento della rotatoria, sulla strada 443, in una posizione più a ovest rispetto alla soluzione progettata, nel punto c'. Il tracciato della strada C' - B', a sud della statale, collega la rotatoria, nella posizione proposta, alla via garibaldi nel punto B'.	Non accoglibile in quanto la modifica del tracciato stradale altera la funzionalità dello stesso inserendo curve pericolose a nord della rotatoria sulla strada 443 ed inoltre a sud va ad interessare nuove proprietà con aggravio di costi per la maggiore lunghezza del tracciato.	Si concorda con il parere del Comune
6	Bedon Brunetta	Viene richiesto una nuova classificazione dell'area di proprietà al fine di permettere la costruzione di una unità residenziale	non accoglimento in quanto non pertinente in quanto la variante adottata non riguarda la modifica dell'area in questione	Si concorda con il parere del Comune

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Villadose (RO), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Regolamento Edilizio;
- Norme Tecniche d'Attuazione;
- Tav. 13.1.bisscala 1:5.000;
- Tav. 13.3.1.A.BISscala 1:2.000;
- Tav. 13.3.1.B BISscala 1:2.000;
- Tav. 13.3.1.C BISscala 1:2.000;

Vanno vistati n. 6 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4151 del 18 dicembre 2007

Comune di Villanova del Ghebbo (RO). Piano Regolatore Generale - Variante. Presa d'atto dell'automatica introduzione delle modifiche proposte ai sensi del 3° comma. Art. 46 - L.R. 27.6.1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

""Il Comune di Villanova del Ghebbo, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 676 del 16.03.2001, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 13 del 30.04.2001, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3835 del 21.08.2001.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni.

La Valutazione Tecnica Regionale è stata fatta propria nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 687 del 14.03.2003, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante al Piano Regolatore Generale previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

È stata constatata l'inerzia del Comune di Villanova del Ghebbo, protrattasi oltre i 90 giorni concessi allo stesso per controdedurre alle proposte di modifica formulate dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 687 del 14.03.2003."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di dare atto che il decorso del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, ha comportato l'automatica introduzione delle modifiche proposte dalla Giunta regionale con Dgr n. 687 del 14.03.2003, alla variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Villanova del Ghebbo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4152 del 18 dicembre 2007

Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Lavagno (VR). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Ratifica ai sensi del 6° comma dell' art. 15 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"I Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Lavagno (VR) rispettivamente con deliberazioni di Giunta Comunale 26 del 10.03.2005, n. 27 del 14.03.2005, n. 34 del 14.03.2005 e n. 35 del 11.03.2005, esecutive a tutti gli effetti, hanno approvato il documento preliminare di cui al comma 2° dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11/04, e lo schema di accordo di pianificazione per la predisposizione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale.

Con nota n. 211486/47.01 del 22/03/2005 è stato acquisito il parere del Dirigente Direzione Urbanistica e in data 24.03.3005 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11/2004 tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Lavagno (VR) e la Regione del Veneto.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale rispettivamente n. 92 del 29.11.2005, n. 95 del 1.12.2005, n. 187 del 30.11.2005 e n. 151 del 30.11.2005, esecutive.

Il Genio Civile di Verona con nota n. 142089 del 12.03.2007 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della Dgr n. 1322 del 10.05.2006.

È stato acquisito il parere n. 186/07 del 4.09.2007 del Gruppo di Esperti costituiti con Dgr n. 4388 del 30.12.2005 sulla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n. 08 del 22/3/2007, n. 09 del 22/3/2007, n. 05 del 22/3/2007 e n. 28 del 22/3/2007 i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Lavagno (VR) hanno adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11/04.

La pubblicazione ed il deposito del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 28 osservazioni.

Il dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 59 del 28.11.2007 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della Dgr n. 3958 del 12.12.2006.

La commissione regionale VAS con nota n. 61 del 4.09.2007 ha espresso il proprio parere ai sensi della Dgr n. 3262 del 24.10.2006.

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, come previsto dalla DgrV. n. 3090 del 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale n. 690 del 5.12.2007.

La Provincia di Verona ha partecipato alla seduta del Comitato Tecnico Regionale in data 05.12.2007 (art.27, L.R. 11/2004).

In data 06.12.2007, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, si è riunita la conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Lavagno (VR), adottato con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n. 08 del 22.3.2007, n. 09 del 22.3.2007, n. 05 del 22.3.2007 e n. 28 del 22.3.2007 con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione tecnica regionale n. 690 del 5.12.2007 e agli atti in essa richiamati;
2. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, di seguito elencati, aggiornati secondo quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi:
   - Tav. 1-Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
   - Tav. 2- Carta delle invarianti
   - Tav. 3-Carta delle fragilità
   - Tav. 4a-Carta della trasformabilità - Ambiti Territoriali Omogenei
   - Tav. 4b-Carta della trasformabilità - Azioni di tutela, azioni strategiche
   - Norme tecniche
   - Allegato alle Norme tecniche - Prescrizioni relative alla valutazione di compatibilità idraulica (nota del Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà prot. 1186 del 5/03/2007 e al parere della Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio Distretto Idrografico Delta Po Adige Canalbianco prot. 142089 del 12/03/20079
   - Relazione di progetto

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Lavagno (VR) a seguito degli esiti delle Conferenze dei Servizi del 6.12.2007 il cui verbale è Allegato A alla presente deliberazione.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4153 del 18 dicembre 2007

Revoca della Dgr n. 3535 del 6.11.2007. Comune di Trissino (VI). Approvazione delle determinazioni sull'opposizione al parere del Dirigente per variante al Piano Regolatore Generale ai sensi del comma 9, art. 50, L.R. 61/1985.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

Il Comune di Trissino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1352 in data 07.05.2004, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 44 del 28.06.2006, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante al Piano Regolatore Generale in oggetto, ai sensi del comma 9, art. 50 della LR 61/85, trasmessa per il parere del Dirigente Regionale con nota n. 13068 del 13.07.2007 e acquisita agli atti della Regione in data 24.07.2007.

La Giunta regionale con delibera n. 3535 del 6.11.2007 ha espresso parere non favorevole all'opposizione del Comune formulata con DCC n. 50 del 20.09.2007.

Con nota n. 69108 del 13.11.2007, la Provincia ha riesaminato il proprio parere non favorevole che era vincolante anche per la Regione, ed ha approvato l'ampliamento relativamente alla zona C2.18 del Piano Regolatore Generale.

È pertanto necessario revocare la propria precedente deliberazione n. 3535 del 6.11.2007.

Il comitato previsto ai sensi dell'art 27 della L.R. 11/2004 si è nuovamente espresso modificando il proprio parere n. 590 in data 17.10.2007.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 661 del 28.11.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) Di prendere atto del riesame della Provincia di Vicenza che ha approvato l'ampliamento relativamente alla zona C2.18 del Piano Regolatore Generale Comunale;

2) di revocare la DgrV n. 3535 del 6.11.2007 per i motivi espressi in premessa;

3) di approvare l'opposizione del Comune di Trissino (VI), formulata con DCC n. 50 del 20.09.2007, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 661 del 28.11.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 661 del 28.11.2007

La Giunta regionale con delibera n. 3535 del 6.11.2007 ha espresso parere non favorevole

all'opposizione del Comune formulata con DCC n. 50 del 20.09.2007.

Con nota n. 69108 del 13.11.2007, la Provincia ha riesaminato il proprio parere non favorevole che era vincolante anche per la Regione, ed ha approvato l'ampliamento relativamente alla zona C2.18 del PRGC.

- Il comitato previsto ai sensi dell'art 27 della L. R. 11/2004 si è nuovamente espresso in data 28.11.2007, modificando il proprio parere n. 590 in data 17.10.2007.

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando l'opposizione del Comune di Trissino, ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della L.R. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 655729/57,09, in data 22.11.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 28.11.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;
- Visto il Dpr n. 327 del 8.06.2001;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 661 del 28.11.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere Di revocare la propria precedente valutazione n. 590 in data 17.10.2007.

che l'opposizione al parere del Dirigente Regionale sia meritevole di approvazione ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 661 in data 28.11.2007

Premesso che:

Il Comune di Trissino (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1352 in data 07.05.2004, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 44 del 28.06.2006, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante al Piano Regolatore Generale in oggetto, ai sensi del comma 9, art. 50 della LR 61/85, trasmessa per il parere del Dirigente Regionale con nota n. 13068 del 13.07.2007 e acquisita agli atti della Regione in data 24.07.2007.

Il comitato previsto ai sensi dell'art 27 della L.R. 11/2004, si espresso con parere n. 590 in data 17.10.2007, in quanto la Provincia di Vicenza, aveva valutato negativamente l'ampliamento proposto dal Comune relativamente alla zona C2.18 del PRGC.

La Giunta regionale con delibera n. 3535 del 6.11.2007, ha recepito la Valutazione Tecnica Regionale n. 590 in data 17.10.2007, esprimendo parere non favorevole all'opposizione del Comune formulata con DCC n. 50 del 20.09.2007.

Considerato che:

Con nota n. 69108 del 13.11.2007, la Provincia, su istanza del Comune, ha riesaminato il proprio parere non favorevole che era vincolante anche per la Regione, ed ha accolto la richiesta riconoscendo che si trattava di un semplice ampliamento di area in aderenza a Zona C2 in linea con gli atti di indirizzo di cui alla circolare regionale n. 1 del 14.01.1999.

Conseguentemente alle rideterminazioni della Provincia di Vicenza, si ritiene necessario provvedere ad un riesame del parere del Comitato e della VTR previsti ai sensi dell'art 27 della L.R. 11/2004 n. 590 in data 17.10.2007, al fine di proporre alla Giunta regionale la revoca della propria precedente deliberazione citata in oggetto e consentire al comune di realizzare l'opera in questione.

Ritenuto che:

• Il nuovo parere della Provincia di Vicenza sia corretto e che ci si debba adeguare approvando la variante sopracitata

con le prescrizioni contenute nell'ultimo comma della nota n. 69108/07.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

Esprime parere favorevole

All' opposizione del Comune di Trissino (VI), formulata con DCC n. 50 del 20.09.2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4479 del 28 dicembre 2007

Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale "Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande). Prime indicazioni applicative".
[Commercio, fiere e mercati]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare l'allegata circolare regionale "Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande). Prime indicazioni applicative" (Allegato A).

(L'allegata circolare n. 3 del 31 dicembre 2007 è pubblicata a pag. n. 9 del presente Bollettino, *ndr*).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4512 del 28 dicembre 2007

Norme per la tutela e la valorizzazione delle "Città murate del Veneto". Riparto delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2007. (L.R. 15/2003, art. 5).
[Opere e lavori pubblici]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- È approvato, ai sensi della L.R. 16/06/2003, n. 15, art. 5, comma 1, il programma di riparto dei contributi relativi all'esercizio finanziario 2007, pari ad € 5.000,000,00, in conformità a quanto indicato nell'Allegato A "Piano di riparto dei contributi assegnati ai sensi dell'art. 5. Esercizio Finanziario 2007", nel quale sono indicati anche i termini di rendicontazione delle spese;
- Sono approvate le rettifiche dei dati erronei riportati negli allegati alla Dgr n. 2881 del 18/09/2007, come evidenziate nella tabella riportata in narrativa;
- Per le finalità di cui al primo alinea, è disposto l'impegno di spesa, per l'importo complessivo di € 5.000.000,00 sul cap. n. 100287 "Interventi regionali per la tutela e la valorizzazione delle città murate del Veneto, art. 5, L.R. 16/06/2003, n. 15", (UPB U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica") che presenta, in relazione all'esercizio finanziario 2007, la necessaria disponibilità;
- Il dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici è delegato alla sottoscrizione del "Disciplinare recante le modalità per la gestione del programma di riparto", di cui all'Allegato D alla Dgr 916 del 3/04/2007.

(segue allegato)

Allegato A

L.R. 16.6.2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle Città murate del Veneto"

Piano di riparto dei contributi assegnati ai sensi dell'art. 5 Esercizio Finanziario 2007

(Ordinato secondo l'ordine di priorità)

Categorie di intervento finanziabili:
C - Interventi di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela;
D - Interventi di riuso funzionale dei beni oggetto di tutela per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità di cui all' art. 1;
E - Interventi finalizzati al riordino della viabilità ed interventi di pedonalizzazione finalizzati alla valorizzazione del bene oggetto di tutela;
F - Interventi di sistemazione degli spazi pubblici aperti in diretto rapporto visivo con il bene oggetto di tutela;
G - Interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico o privato posto in diretta connessione con i beni oggetto di tutela, limitatamente alle parti esterne degli edifici;

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
BL 03 2007 **1**	PIEVE DI CADORE	1° stralcio Restauro del Forte di Monte Ricco	C	1	€ 2.630.000,00		€ 1.404.629,20	€ 350.000,00	€ 1.404.629,20			€ 350.000,00		€ 350.000,00	30/11/2009
PD 06 2007 **2**	PIOVE DI SACCO	Sistemazione di piazza Castello	F	2	€ 70.000,00		€ 69.583,34	€ 34.000,00	€ 69.583,34			€ 34.000,00		€ 384.000,00	30/06/2009
VR 04 2007 **3**	PESCHIERA DEL GARDA	Completamento illuminazione delle mura magistrali	D	1	€ 51.367,14		€ 51.367,14	€ 25.683,57	€ 51.367,14			€ 25.683,57		€ 409.683,57	7 mesi

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
VR 01 2007 **4**	COLOGNA VENETA	"E" - Riguarda la riqualificazione di Corso Guà e della adiacente Piazza Garibaldi in rapporto visivo con la Torre Civica.	E	1	€ 815.968,04		€ 810.000,00	€ 405.000,00	€ 810.000,00			€ 405.000,00		€ 814.683,57	19 mesi
PD 03 2007 **5**	PADOVA	Riqualificazione del fossato del bastione Pontecorvo (A2)	F	8	€ 133.000,00		€ 147.739,35	€ 80.000,00	€ 133.000,00	Riduzione complessiva entro i limiti previsti dallo studio di fattibilità		€ 72.018,73	Contributo ridotto in proporzione all'importo dei lavori ammissibili, applicando l'aliquota di finanziamento richiesta, pari al 54,15%	€ 886.702,30	18 mesi
TV I01 2007 **6**	ORMELLE	realizzazione parcheggio esterno - E4	E	4	€ 130.000,00		€ 153.000,00	€ 91.000,00	€ 130.000,00	Riduzione complessiva entro i limiti previsti dallo studio di fattibilità		€ 77.320,26	Contributo ridotto in proporzione all'importo dei lavori ammissibili, applicando l'aliquota di finanziamento richiesta, pari al 59,48%	€ 964.022,56	15 mesi

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
VR I01 2007 **7**	VILLAFRANCA DI VERONA	Restauro del Castello Scaligero - I° stralcio	C	1	€ 342.250,00		€ 394.945,11	€ 239.575,00	€ 342.250,00	Riduzione complessiva entro i limiti previsti dallo studio di fattibilità		€ 207.609,97	Contributo ridotto in proporzione all'importo dei lavori ammissibili, applicando l'aliquota di finanziamento richiesta, pari al 60,66%	€ 1.171.632,53	16/05/2010
VR 07 2007 **8**	BARDOLINO	Riqualificazione di Riva Cornicello	F	4	€ 1.103.750,00		€ 1.059.750,00	€ 700.000,00	€ 1.059.750,00			€ 700.000,00		€ 1.871.632,53	31/12/2008
PD 05 2007 **9**	MONTAGNANA	adeguamento delle pavimentazioni e dell'illuminazione dei sottoportici - INTERVENTO N.3/A	F	4	€ 733.000,00		€ 749.427,00	€ 505.770,00	€ 733.000,00	Riduzione complessiva entro i limiti previsti dallo studio di fattibilità		€ 494.683,82	Contributo ridotto in proporzione all'importo dei lavori ammissibili, applicando l'aliquota di finanziamento richiesta, pari al 67,49%	€ 2.366.316,35	37 mesi

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
VR I02 2007 **10**	LEGNAGO	24e.Sistemazione e riqualificazione di via Frattini ,via XX settembre via marsala ecc.	E	7	€ 980.000,00	trattasi di stralcio funzionale	€ 305.000,00	€ 210.000,00	€ 305.000,00			€ 210.000,00		€ 2.576.316,35	34 mesi
BL 01 2007 **11**	BELLUNO	Sistemazioni del percorso pedonale di Via Sottocastello.	E	6	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 103.500,00	€ 150.000,00			€ 103.500,00		€ 2.679.816,35	12 mesi
TV 04 2007 **12**	CONEGLIANO	Cinta muraria settentrionale e avanzi della Rocca dei Coderta Percorsi di viabilità storica all'interno della città murata - Calle madonna della Neve. Percorsi di viabilità storica all'interno della città murata - Calle Scoto dei Scoti	C - E - E	1 - 1 - 3	€ 940.000,00	Il progetto accorpa 3 interventi previsti distinti nello studio di fattibilità: Int. 1-C per un importo pari ad € 670.000,00; Int. 1-E per un importo pari ad € 30.000,00; Int. 3-E per un importo pari ad € 140.000,00	€ 1.010.000,00	€ 700.000,00	€ 770.395,10	Non sono ammessi gli interventi relativi a beni di proprietà privata		€ 533.937,20	Contributo ridotto in proporzione all'importo dei lavori ammissibili, applicando l'aliquota di finanziamento richiesta, pari al 69,31%	€ 3.213.753,55	22 mesi

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
VI 05 2007 **13**	LONIGO	Sistemazione della porzione di piazza adiacente alla Torre delle "Ex Carceri"	F	2	€ 55.000,00		€ 53.000,00	€ 37.000,00	€ 53.000,00			€ 37.000,00		€ 3.250.753,55	30/10/2009
TV 08 2007 **14**	VITTORIO VENETO	W3b – settore ovest 3 - Cortina del Monte Cucco – 2° stralcio	C - D	4 - 4	€ 385.000,00		€ 460.651,00	€ 322.455,30	€ 385.000,00	Riduzione complessiva entro i limiti previsti dallo studio di fattibilità		€ 269.499,67	Contributo ridotto in proporzione all'importo dei lavori ammissibili, applicando l'aliquota di finanziamento richiesta, pari al 69,99%	€ 3.520.253,22	31/05/2009
VR 03 2007 **15**	LAZISE	Restauro Cortina tra la Torre n. 2 e la Porta di Cansignorio	C	4	€ 400.000,00	trattasi di uno del I°stralcio funzionale dell'intervento previsto nello studio di fattibilità	€ 147.016,00	€ 102.911,20	€ 147.016,00			€ 102.911,20		€ 3.623.164,42	8 mesi

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
VE 02 2007 16	PORTOGRUARO	Torre civica campanaria: interventi di consolidamento statico - 2° stralcio	C	1	€ 37.000,00		€ 37.654,45	€ 654,45	€ 37.000,00	Riduzione complessiva entro i limiti previsti dallo studio di fattibilità		€ 25.900,00	Contributo ridotto in proporzione all'importo dei lavori ammissibili, applicando l'aliquota di finanziamento massima prevista ai sensi della L.R. 15/2003 pari al 70%	€ 3.649.064,42	15 mesi
VR 05 2007 17	VERONA	ST.01 - ARCO DEI GAVI: Intervento di pulizia dell'Arco dei Gavi e realizzazione del sistema di videosorveglianza del monumento	C	1	€ 76.364,00		€ 70.000,00	€ 49.000,00	€ 70.000,00			€ 49.000,00		€ 3.698.064,42	11 mesi
PD 02 2007 18	ESTE	(1) Recupero funzionale locale ingresso Castello	D	1	€ 99.000,00		€ 99.000,00	€ 69.300,00	€ 99.000,00			€ 69.300,00		€ 3.767.364,42	10 mesi

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
VI 06 2007 19	BRENDOLA	Manutenzione straordinaria Rocca dei Vescovi	C	1	€ 103.000,00		€ 123.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	Riduzione complessiva entro i limiti previsti dallo studio di fattibilità		€ 72.100,00	Importo ridotto all'aliquota massima di contributo previsto dal bando	€ 3.839.464,42	05/01/2009
PD 01 2007 20	CITTADELLA	riuso funzionale - Settore 2) Porta Padova e Porta Vicenza.	D	1	€ 184.800,00	intervento relativo al riuso funzionale di Porta Padova	€ 185.000,00	€ 129.500,00	€ 135.000,00	Riduzione complessiva entro i limiti previsti dallo studio di fattibilità		€ 94.500,00	Contributo ridotto in proporzione all'importo dei lavori ammissibili, applicando l'aliquota di finanziamento richiesta, pari al 70%	€ 3.933.964,42	11/03/2010
VI 04 2007 21	BASSANO DEL GRAPPA	Sistemazione dell'incrocio tra viale delle Fosse, via S. Caterina e via Brigata Basilicata CATERINA E VIA BRIGATA BASILICATA	E	1	€ 220.000,00		€ 220.000,00	€ 154.000,00	€ 220.000,00			€ 154.000,00		€ 4.087.964,42	22 mesi

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
TV 02 2007 **22**	CASTELFRANCO VENETO	3) Ristrutturazione di Piazzetta XXIV Maggio	F	1	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 75.000,00	€ 250.000,00			€ 175.000,00		€ 4.262.964,42	18 mesi
PD 06 2007 **23**	PIOVE DI SACCO	Sistemazione delle piazze centrali	F	3	€ 1.190.000,00	trattasi del III° stralcio del progetto complessivo previsto nello studio di fattibilità	€ 84.578,70	€ 42.000,00	€ 84.578,70			€ 42.000,00		€ 4.304.964,42	31/03/2009
VR 04 2007 **24**	PESCHIERA DEL GARDA	Pedonalizzazione di Via XXX Maggio	E	1	€ 68.804,90		€ 68.804,90	€ 34.402,45	€ 68.804,90			€ 34.402,45		€ 4.339.366,87	7 mesi

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
PD 03 2007 **25**	PADOVA	Sistema fortificato cinquecentesco- Bastioni e Quinte Murarie- interventi di consolidamento e indagini	C	11	€ 360.391,15	Trattasi del I° stralcio funzionale (tratto Nord)	€ 179.843,15	€ 98.913,73	€ 175.584,43	Riduzione complessiva entro i limiti previsti dallo studio di fattibilità		€ 96.571,43	Contributo ridotto in proporzione all'importo dei lavori ammissibili, applicando l'aliquota di finanziamento richiesta, pari al 55,00%	€ 4.435.938,30	30 mesi
BL 01 2007 **26**	BELLUNO	Sistemazioni del percorso pedonale di Via Sottocastello.	E	5	€ 218.000,00		€ 218.000,00	€ 150.420,00	€ 218.000,00			€ 150.420,00		€ 4.586.358,30	13 mesi
VR I02 2007 **27**	LEGNAGO	13e.Sistemazione e riqualificazione di via Adige	E	2	€ 255.000,00		€ 44.500,00	€ 31.000,00	€ 44.500,00			€ 31.000,00		€ 4.617.358,30	27 mesi

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
VI 05 2007 28	LONIGO	Restauro delle facciate esterne delle "Ex Carceri"	G	1	€ 60.000,00		€ 95.000,00	€ 66.500,00	€ 60.000,00	Riduzione complessiva entro i limiti previsti dallo studio di fattibilità		€ 42.000,00	Contributo ridotto in proporzione all'importo dei lavori ammissibili, applicando l'aliquota di finanziamento richiesta, pari al 70,00%	€ 4.659.358,30	30/10/2009
VR 05 2007 29	VERONA	ST.15 – MURA MAGISTRALI: Intervento di sistemazione della scarpata di Lungadige San Giorgio	F	1	€ 130.000,00		€ 113.000,00	€ 79.100,00	€ 113.000,00			€ 79.100,00		€ 4.738.458,30	28/02/2009
PD 02 2007 30	ESTE	(2) Restauro di un tratto di mura nei pressi di Torre S.Pietro e di un portello ad arco in via Vallesina	C	1	€ 131.100,00		€ 131.100,00	€ 91.770,00	€ 131.100,00			€ 91.770,00		€ 4.830.228,30	11 mesi

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
PD 01 2007 **31**	CITTADELLA	riordino di viabilità e pedonalizzazione - Settore 2) Porta Padova e Porta Vicenza.	E	3	€ 277.200,00		€ 277.200,00	€ 194.040,00	€ 202.500,00	Riduzione complessiva entro i limiti previsti dallo studio di fattibilità		€ 141.750,00	Contributo ridotto in proporzione all'importo dei lavori ammissibili, applicando l'aliquota di finanziamento richiesta, pari al 70%	€ 4.971.978,30	11/01/2010
VI 04 2007 **32**	BASSANO DEL GRAPPA	Allargamento e sistemazione di salita S. Caterina	F	1	€ 360.000,00		€ 360.000,00	€ 252.000,00	€ 360.000,00			€ 28.021,70	Contributo ridotto fino alla concorrenza delle risorse disponibili.	€ 5.000.000,00	22 mesi
VE 02 2007 **33**	PORTOGRUARO	Sistemazione e arredo urbano di Piazza Marconi	F	1	€ 654.000,00		€ 782.000,00	€ 654.000,00	€ 654.000,00	Riduzione complessiva entro i limiti previsti dallo studio di fattibilità					

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
PD 06 2007 **34**	PIOVE DI SACCO	Sistemazione di via Circonvallazione	E	4	€ 340.000,00		€ 164.605,17	€ 82.000,00	€ 164.605,17						
VR 04 2007 **35**	PESCHIERA DEL GARDA	Riqualificazione del giardino pubblico Bastione S. Marco	F	1	€ 133.922,27		€ 133.972,27	€ 66.986,13	€ 133.972,27						
PD 03 2007 **36**	PADOVA	Progetto di restauro del Portello di Padova - lotto funzionale A Restauro della scalinata del Portello a Monte del Ponte	C	5	€ 299.245,72		€ 279.855,66	€ 153.920,61	€ 279.855,66						

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
BL 01 2007 **37**	BELLUNO	Sistemazioni del percorso pedonale di Via Sottocastello.	E	4	€ 222.000,00		€ 222.000,00	€ 153.180,00	€ 222.000,00						
PD 02 2007 **38**	ESTE	(4) Ciclo di manutenzione ordinaria e monitoraggio	C	2	€ 146.900,00		€ 146.900,00	€ 102.830,00	€ 146.900,00						
VR I02 2007 **39**	LEGNAGO	23f.Sistemazione e riqualificazione di Piazza Garibaldi	F	3	€ 178.000,00		€ 178.000,00	€ 124.600,00	€ 178.000,00						

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
PD 01 2007 **40**	CITTADELLA	restauro e consolidamento - Settore 2) Porta Padova e Porta Vicenza.	C	1	€ 1.386.000,00	trattasi di un I° stralcio relativo al restauro di Porta Padova	€ 206.000,00	€ 144.200,00	€ 206.000,00						
PD 06 2007 **41**	PIOVE DI SACCO	Rotatoria di via Carrarese	E	3	€ 240.000,00		€ 121.000,00	€ 60.500,00	€ 121.000,00						
VR 04 2007 **42**	PESCHIERA DEL GARDA	Restauro conservativo della Copertura di Porta Verona	C	1	€ 65.642,41		€ 65.042,41	€ 32.521,20	€ 65.042,41						

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
PD 03 2007 **43**	PADOVA	Sistema fortificato cinquecentesco - Porta Savonarola	C	3	€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ 41.250,00	€ 75.000,00						
BL 01 2007 **44**	BELLUNO	Sistemazioni del percorso pedonale di Via Sottocastello.	E	3	€ 554.000,00		€ 554.000,00	€ 382.260,00	€ 554.000,00						
PD 01 2007 **45**	CITTADELLA	restauro e consolidamento - Settore 2) Porta Padova e Porta Vicenza.	C	1	€ 1.386.000,00	trattasi di un II° stralcio relativo al restauro di Porta Padova	€ 415.000,00	€ 290.500,00	€ 415.000,00						

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
PD 06 2007 **46**	PIOVE DI SACCO	Adeguamento dell'illuminazione pubblica delle strade del centro	F	2	€ 600.000,00		€ 220.000,00	€ 110.000,00	€ 205.358,68	L'illuminazione di Vicolo Mezzaluna non è previsto nello studio di fattibilità					
PD 03 2007 **47**	PADOVA	Sistema fortificato cinquecentesco - Porta San Giovanni	C	1	€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ 41.250,00	€ 75.000,00						
PD 01 2007 **48**	CITTADELLA	riordino di viabilità e pedonalizzazione - Settore 5) assi viari principali all'interno del centro storico	E	1	€ 3.434.000,00	Trattasi di I lotto funzionale dell'intervento E1 previsto nello st di fattibilità	€ 350.000,00	€ 245.000,00	€ 350.000,00						

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
PD 03 2007 49	PADOVA	Sistema fortificato cinquecentesco - Porta Portello	C	2	€ 116.000,00		€ 116.031,38	€ 63.817,26	€ 116.000,00	Riduzione complessiva entro i limiti previsti dallo studio di fattibilità					
PD 03 2007 50	PADOVA	Bastioni e quinte murarie- illuminazione quinte murarie lotto settentrinale- orientale- occidentale - meridionale	D	1	€ 269.200,00		€ 192.300,00	€ 105.765,00	€ 192.300,00						
PD 03 2007 51	PADOVA	Sistema fortificato cinquecentesco- Bastioni e Quinte Murarie- interventi di consolidamento e indagini	C	11	€ 360.391,15	Trattasi del II° stralcio funzionale	€ 189.289,12	€ 104.109,02	€ 184.806,72	Riduzione complessiva entro i limiti previsti dallo studio di fattibilità					

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
PD 03 2007 52	PADOVA	Riqualificazione del fossato del bastione di S. Giustina (A1)	F	3	€ 153.000,00		€ 140.797,82	€ 80.000,00	€ 120.000,00	Riduzione complessiva entro i limiti previsti dallo studio di fattibilità					
PD 03 2007 53	PADOVA	Riqualificazione del fossato dei bastioni Moro I e Moro II (A4)	F	4	€ 700.000,00		€ 667.407,45	€ 460.000,00	€ 667.407,45						
PD 03 2007 54	PADOVA	Riqualificazione funzionale, riassetto compositivo ed ornamentale di Via Giovanni Gradenigo, Via Leonardo Loredan e Via Del Portello	E	1	€ 987.000,00		€ 1.189.000,00	€ 832.300,00	€ 987.000,00	Riduzione complessiva entro i limiti previsti dallo studio di fattibilità					

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
VE 03 2007 **55**	CHIOGGIA	Restauro conservativo della Torre di bebe - realizzazione giardino archeologico	C - F	1 - 1	€ 1.000.000,00		€ 1.060.677,49	€ 1.000.000,00	€ 0,00		Domanda non ammessa in quanto: l'istanza non è stata compilata nell'Allegato C. ed è priva delle sottoscrizioni nello stesso indicate; non è indicata l'entità del contributo richiesto; non è dichiarata la copertura finanziaria a carico del Comune; manca il cronoprogramma procedurale e dei lavori				
BL 02 2007 **56**	FELTRE	sistemazione salita Ramponi (strada di accesso al Castello di Alboino)	E	6	€ 168.000,00		€ 168.000,00	€ 117.600,00	€ 0,00		Domanda non ammessa in quanto l'istanza non è stata prodotta nei termini stabiliti				
BL 02 2007 **57**	FELTRE	Sistemazione delle scalette denominate “Salita Daniello Tomitano”	E	2	€ 83.380,00		€ 83.380,00	€ 58.366,00	€ 0,00		Domanda non ammessa in quanto l'istanza non è stata prodotta nei termini stabiliti				

Fascicolo	Comune	Oggetto dell'intervento	Studio di fattibilità approvato				Istruttoria							Valore progressivo dei contributi concessi	Termine ammesso per la rendicontazione delle spese sostenute (1)
			Cat.	N.	Costo intervento	Note	Importo Lavori di progetto	Contributo richiesto	Spesa ammissibile	Motivazioni riduzione della spesa ammissibile	Motivazioni di esclusione dalla graduatoria	Contributo spettante	Motivazione di riduzione del contributo richiesto		
PD 06 2007 **58**	PIOVE DI SACCO	Rotatoria di via I maggio	E	1	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00		Domanda non ammessa in quanto parte dell'area oggetto di intervento non è di proprietà del richiedente.				
VR 05 2007 **59**	VERONA	Manutenzione straordinaria delle aree verdi delle Mura Magistrali	-	-	€ 0,00		€ 217.166,67	€ 152.016,67	€ 0,00		Domanda non ammessa in quanto l'intervento non è previsto nello studio di fattibilità approvato con D.G.R. n. 2881/07.				

Note:

(1) Termine derivante dalle indicazioni fornite nella domanda, con incremento cautelativo costante pari a:

a) 2 mesi nel caso di termine indicato al lordo delle operazioni di collaudo

b) 5 mesi nel caso di termine indicato al netto delle operazioni di collaudo

RETTIFICHE

Avviso di rettifica

REGIONE DEL VENETO

Comunicato relativo alla deliberazione della Giunta regionale n. 3659 del 20 novembre 2007 "Applicazione regionale della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni e dei PUA alle Amministrazioni provinciali nonché per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio esistenti.". (Bollettino Ufficiale n. 108 del 18 dicembre 2007).

Il punto 6 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 3659 del 20 novembre 2007, pubblicata a pag. 25 e seguenti del Bollettino Ufficiale n. 108 del 18 dicembre 2007 è errato e deve leggersi e intendersi come segue:

"6. di disporre che, in ogni caso, le comunicazioni non vengano considerate ricevibili in caso di mancato completo inserimento delle informazioni che identificano il dichiarante (Quadro A, allegato F alla DGR n. 2439/2007), cui è riferita la comunicazione medesima ed in assenza del modello, debitamente compilato e sottoscritto, di cui al punto precedente."

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento deve essere versato sul **c/c postale n. 10259307** intestato a:
REGIONE VENETO - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.
L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento.
Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.
Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.
Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti:**
- telefonando ai numeri 041 279 2947 - 041 279 2836, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

ROVIGO
Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.pavanello@libero.it

TREVISO
Libreria Canova, via Calmaggiore, 31
tel.-fax 0422 546 253

CONEGLIANO (TV)
Libreria Canova, via Cavour, 6/B - tel.-fax 0438 22 680
e-mail: libreriacanova.co@libero.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VERONA
Libreria Giuridica, via della Costa, 5
tel. 045 594 250 fax 045 801 1464
e-mail: lgiuridica@virgilio.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato in internet all'indirizzo http://bur.regione.veneto.it o dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30 - venerdì ore: 9.00-12.30, presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO	piazza Mazzini, 21 - tel. 0437 946 262	**VENEZIA**	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
PADOVA	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163	**VERONA**	via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
ROVIGO	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811	**VICENZA**	Contra' Porti, 17 - tel. 0444 320 438
TREVISO	via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278		

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire **entro i 10 giorni antecedenti la data di pubblicazione** (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 20% = **euro 30,00**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 20% = **euro 6,00 per KB**.

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di , Categoria , Posizione
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio)
Termine di presentazione delle domande: (Il termine deve essere di almeno 15 giorni successivo alla data di pubblicazione nel Bur)
Calendario delle prove:
Prima prova scritta:
Seconda prova scritta:
Prova orale:

Per informazioni rivolgersi a: "

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia (tel. 041 2792900 - fax 041 2792905) e in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del numero per il quale si chiede l'inserzione.
La richiesta di pubblicazione deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 20% = **euro 42,00**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: € 70,00 + Iva 20% = **€84,00**.

Le inserzioni devono pervenire entro i 10 giorni antecedenti la data di pubblicazione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale - Bollettino ufficiale - Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia (tel. 041 2792900 - fax 041 2792905 - email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente	Franco Denti	**Composizione**	Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Responsabile di redazione	Toscana Pagan		
Collaboratori di redazione	Antonella Migliarese, Barbara Molin	**Ricerca fotografica**	Maria Clara Martignon
Abbonamenti	Antonio Turrin	**Referente Internet**	Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile Dott. Antonio Menetto

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

ISSN 1971 - 7989

Prezzo: euro **3,00**